AVVOCATURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo

QUADERNI

n. 5

SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO CONCERNENTI LO STATO ITALIANO

(ANNO 2008)





XVI LEGISLATURA

Aprile 2009

Il presente volume dà conto delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) nei confronti dello Stato italiano nel corso del 2008.

La rassegna introduttiva illustra, nelle linee principali, la problematica (con i suoi recenti sviluppi) del rapporto tra l'ordinamento italiano e quello del Consiglio d'Europa. Essa sintetizza i filoni in cui si articolano le varie pronunce nell'ambito del contenzioso di cui è parte l'Italia e offre alcuni ragguagli sulle principali sentenze rese in confronto di altri Paesi.

Delle sentenze della Corte di Strasburgo – pubblicate in lingua francese o inglese – vengono qui riportati riassunti in lingua italiana: per ciascuna di esse sono illustrati la fattispecie in fatto nelle linee essenziali, nonché i principi di diritto e il dispositivo.

In allegato al volume sono riportate alcune tabelle statistiche recanti dati relativi al contenzioso – con riferimento all'Italia e agli altri Stati contraenti – nonché il testo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed altri documenti particolarmente rilevanti in materia.

Il Quaderno è curato dall'Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, costituito presso l'Avvocatura della Camera dei deputati, diretta dall'avv. Vito Cozzoli.

La rassegna introduttiva è stata redatta dall'avv. Marco Cerase. Le sintesi delle sentenze - che si basano su traduzioni non ufficiali dall'originale – sono state curate dall'avv. Francesca Romana Girardi, con la supervisione dell'avv. Cerase.

INDICE

I. RASSEGNA INTRODUTTIVA	5
II. TABELLE DELLE SENTENZE	21
1. Abstracts delle sentenze in ordine cronologico	23
2. Ripartizione delle sentenze per materia	51
III. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE	55
1. Ordinamento penitenziario	57
2. Detenzione	65
3. Diritti dell'imputato	70
4. Espulsione di stranieri	72
IV. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE	77
1. Fallimento e procedure concorsuali	79
2. Ragionevole durata del processo ed equa riparazione	83
3. Libertà di espressione	94
4. Affidamento di minori	96
V. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO	103
1. Espropriazioni	105

1. Scheda illustrativa della Convenzione e della Corte europea dei dir dell'uomo	ritti 115
2. Tabelle statistiche	123
3. Documentazione internazionale	131
3.1. Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali	i 133
3.2. Protocollo addizionale n. 1	153
3.3. Protocollo addizionale n. 4	157
3.4. Protocollo addizionale n. 7	163
3.5. Protocollo addizionale n. 13	169
3.6. Protocollo addizionale n. 14	175
3.7. Raccomandazione n. 2/2008 del Comitato dei Ministri (versione inglese)) 185
3.8. Risoluzione n. 1610/2008 dell'Assemblea parlamentare (versione ingleso	e) 191
3.9. Raccomandazione n. 1834/2008 dell'Assemblea parlamentare (versioninglese)	one 197
3.10. Rapporto n. 24/2008 della Commissione Affari Legali e Diritti Um (versione inglese)	nani 201
4. Documentazione nazionale	241

113

243

249

253

VI. DOCUMENTI

4.1. Legge 24 marzo 2001, n. 89

4.2. Legge 9 gennaio 2006, n. 12

4.3. Legge 25 febbraio 2008, n. 34

4.4.	Lettera	del	Presidente	della	Camera	dei	deputati	ai	Presidenti	delle
Com	missioni	peri	manenti del	28 mag	ggio 2008	3				259

INDICE ALFABETICO DELLE SENTENZE

265

I. RASSEGNA INTRODUTTIVA

RASSEGNA INTRODUTTIVA

1. Quadro generale.

Con la pubblicazione del *Quaderno 2008*, prosegue l'impegno della Camera dei deputati nel censimento e nell'analisi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Si tratta di un'attività cui l'Istituzione parlamentare annette particolare importanza, stante l'ormai essenziale e peculiare rilievo con cui il sistema della Convenzione europea dei diritti del 1950 si staglia sull'orizzonte dei trattati internazionali riconducibili al novero di quelli di natura politica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione.

Con le celebrate sentenze nn. 348 e 349 del 2007¹, la Corte costituzionale italiana ha infatti stabilito che le disposizioni della Convenzione (unitamente a quelle dei suoi Protocolli addizionali) – così come viventi nella giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo – costituiscono un ordinamento che nessun giudice² o altro interprete possono ignorare.

La Convenzione, ben lungi dall'essere un trattato che impegna solo le relazioni estere del nostro Paese o una fonte giuridica settoriale, è divenuta progressivamente un fattore ambientale decisivo, la cui maturazione – sia nella giurisprudenza di Strasburgo, sia nella coscienza giuridica italiana – si è avuta parallelamente, pur con alcune rilevanti differenze, alla costruzione dello spazio giuridico comunitario.

Con le citate sentenze, la Corte costituzionale ha stabilito – come noto – che il diritto 'convenzionale' si pone come parametro interposto di costituzionalità delle leggi italiane per effetto del dettato dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. Le prime reazioni a tali pronunce avevano messo in rilievo essenzialmente le differenze che le due sentenze hanno tracciato tra

7

¹ Su cui v. la *Nota introduttiva* al *Quaderno 2007* (redatta dall'avv. Carla Ciuffetti), p. 27. V. al riguardo anche la lettera ai Presidenti delle Commissioni permanenti del Presidente della Camera dei deputati, on. Fini, del 28 maggio 2008, *infra* p. 259, già riprodotta nel *Ouaderno 2007*.

²V. ancora la *Nota introduttiva* al *Quaderno 2007*, p. 35.

norme comunitarie e norme 'convenzionali': le prime suscettibili di portare alla disapplicazione della norma italiana con esse contrastanti (salvo il rispetto dei principi fondanti e supremi dell'ordinamento costituzionale interno, *id est* dei c.d. controlimiti) e alla levata di una questione pregiudiziale *ex* art. 234 del Trattato CE; le seconde solo idonee a far sollevare al giudice procedente un incidente di costituzionalità³.

Ben presto si è però rivelato che – stante l'obbligo per i giudici italiani di tentare (prima della posizione della questione di costituzionalità della legge che sono chiamati ad applicare) l'interpretazione conforme a Costituzione – tale dovere di interpretazione conforme si risolve anche in un tentativo di interpretazione conforme al diritto della Convenzione.

Plastica conferma di tanto è venuta dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 109 del 2008⁴. Con questa pronuncia, la Corte ha dichiarato inammissibile un incidente di costituzionalità sollevato dalla corte d'appello di Venezia sulla legge n. 69 del 2005, a motivo del mancato esperimento da parte della corte remittente del tentativo di interpretare la disposizione impugnata secondo le linee della giurisprudenza di Strasburgo.

Non è un caso allora che le riviste giuridiche italiane dedichino sempre maggiore spazio alla produzione giurisprudenziale della Corte europea dei diritti e che la Corte di cassazione abbia impiantato ormai da qualche tempo una banca-dati che reca le pronunce delle sezioni singole e della *Grande Chambre* della Corte di Strasburgo. D'altro canto, l'attività complessiva della Corte europea è in constante aumento dal 1999 (tranne una lieve flessione nel biennio 2003-2004) e ha superato la soglia delle 1500 pronunce l'anno, con un complesso di circa 50 mila casi assegnati all'anno⁵.

Tutto ciò dovrebbe indurre due effetti.

-

³ È già avvenuto, per esempio, che la Corte costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione per contrasto con il diritto convenzionale (v. la sent. n. 39 del 2008, di cui si dà conto peraltro già nell'introduzione al *Quaderno 2007*, pag. 29).

⁴ La si legga annotata in *Giurisprudenza costituzionale* 2008, p. 1358 e in *Cassazione penale* 2008, p. 3667. Tale pronuncia conduce, per l'ordinamento del Consiglio d'Europa, a un approdo simile, seppure non identico, a quello conquistato dal diritto comunitario (v. *infra* la nota 7).

⁵ V. l'*Annual Report 2008* della Corte, pubblicato nel gennaio 2009, pag. 133 e *infra* pag. 125 ss. di questo *Quaderno*.

Da un lato, la più diffusa conoscenza della Convenzione dovrebbe portare a una maggiore consapevolezza dei diritti umani, in un ambiente storicamente connotato da una visione tecnicistica della scienza giuridica.

Dall'altro, la natura del giudizio della Corte europea⁶ dovrebbe portare al consolidamento della coscienza dell'importanza della ricostruzione esatta ed esplicitata del fatto, anche in sedi nelle quali si ritiene che ciò possa non avvenire. La Corte europea – sebbene le sue pronunce spesso contengano ricognizioni giuridiche, storiche e comparate, ascrivibili anche a organizzazioni internazionali, talora non governative – tende a circoscrivere il suo giudizio entro i limiti posti dall'analisi attenta del fatto che dà origine al ricorso

Esso è sempre ben riferito – in termini tanto essenziali quanto, tuttavia, completi (con i suoi vari profili spazio-temporali e con i suoi protagonisti) - di modo che - in via di massima - la decisione che ne deriva non è propriamente una statuizione di diritto astratto ma è la soluzione di un caso pratico. In questo, il metodo della Corte europea è più prossimo a quello dei giudici di *common law* che non a quelli di diritto continentale. Tanto è vero che è conferita pubblicità alle opinioni concorrenti e a quelle dei giudici dissenzienti.

È solo dopo un apprezzabile numero di casi analoghi che la Corte forma un orientamento che si consolida e che – in virtù del ricorso al precedente conforme – porta a pronunce tendenzialmente ripetitive e prevedibili.

Quando la Corte verifica che la frequenza delle violazioni è dovuta a fattori non contingenti ma piuttosto a caratteristiche congenite o sistemiche del contesto normativo dello Stato sottoscrittore considerato, può munire le proprie sentenze di enunciati che indicano le c.d. misure strutturali, vale a dire le modifiche normative e amministrative che quello Stato dovrebbe adottare per evitare il ripetersi delle condanne.

A contribuire al progressivo allargamento degli orizzonti varrà, in questo contesto, anche l'esame e l'analisi non più solo delle sentenze rese dalla Corte europea nei confronti dell'Italia ma anche di quelle emanate nei confronti di altri Paesi sottoscrittori, il cui diritto interno sarà quindi oggetto via via maggiore di consapevolezza a fini sia operativi sia di comparazione legislativa e scientifica.

⁶ Sul funzionamento dei giudizi innanzi alla Corte si rimanda *infra*, in questo *Quaderno*, p. 119.

In conclusione, le sentenze della Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007 hanno ampliato il significato della soggezione del giudice alla legge *ex* art. 101 della Costituzione, offrendogli un panorama casistico tanto arricchente quanto necessario nell'ottica delle relazioni sovranazionali⁷.

2. Il contenzioso nei confronti dell'Italia.

Lo Stato italiano, quale membro del Consiglio d'Europa e sottoscrittore della Convenzione, anche per il 2008 si colloca nel novero di quelli che subiscono il numero più alto di accertamenti di violazione⁸.

Fermo restando che molte pronunce dichiarano contemporaneamente la violazione di più parametri, le materie per le quali è intervenuta la constatazione di violazione sono però stabili, risultando ancora largamente prevalenti le condanne per eccessiva durata dei processi (art. 6); per inadeguatezza dell'indennizzo espropriativo o motivi correlati (art. 1 del Protocollo n. 1) e per violazione della vita privata per mancata previsione legislativa del controllo sulla corrispondenza e di altre forme di interferenza con la libertà dei detenuti o dei falliti (art. 8). Più in particolare, si sono registrate 51 violazioni per eccessiva durata del processo (in aumento rispetto al 2007); 7 per ragioni legate alle procedure di espropriazione (in leggera flessione sul 2007); e 10 per l'amministrazione di un regime giuridico del

_

Peraltro, in Italia la consapevolezza del quadro sovranazionale è già considerevolmente sviluppata in ragione dell'integrazione europea e del dovere di disapplicazione delle norme interne confliggenti con le fonti comunitarie direttamente efficaci negli ordinamenti nazionali (*cfr*, per tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 170 del 1984 e n. 284 del 2007). Inoltre, l'obbligo di previa interpretazione conforme a Costituzione è considerato, secondo un consolidato orientamento e in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, anche come obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario *ex* art. 11 della Costituzione (v. ancora Corte cost., ord. n. 212 del 1999 e sent. n. 190 del 2000). È significativo sottolineare come ciò valga non solo per le materie propriamente comunitarie del c.d. Primo pilastro ma anche per quelle relative alla cooperazione giudiziaria e in materia penale di cui al c.d. Terzo pilastro, a seguito della sentenza della Corte di giustizia del Lussemburgo nel caso *Pupino* (causa C 105-03).

⁸ Nel 2008 l'Italia ha subito 72 constatazioni di violazione, collocandosi alle spalle di Turchia (257), Russia (233), Romania (189), Polonia (129) e Ucraina (110). V. ancora l'*Annual Report 2008* della Corte, pubblicato nel gennaio 2009, pag. 130-131.

detenuto o del fallito contrastante con il diritto alla vita privata, specialmente con riguardo alla segretezza della corrispondenza (in leggera flessione sul 2007).

A quest'ultimo proposito, si deve però sottolineare che si tratta di casi pratici sorti prima dell'entrata in vigore rispettivamente della legge n. 95 del 2004 e del decreto legislativo n. 5 del 2006⁹. Come noto, tali interventi di rango legislativo hanno fissato nuove regole, più conformi allo spirito dell'art. 8 della Convenzione.

Nel 2008 non sono mancate pronunce di rilievo anche in altre materie, sulle quali ci si soffermerà brevemente *infra*.

2.1. L'eccessiva durata dei processi.

È noto che l'Italia, dopo essere stata destinataria di plurimi accertamenti di violazione dell'art. 6 della Convenzione in ragione della lunghezza dei processi, non solo ha introdotto una modifica costituzionale che ha recepito nel (nuovo) art. 111 della Costituzione il principio della ragionevole durata ma ha anche adottato una legge ordinaria (la n. 89 del 2001, comunemente detta 'legge Pinto'). Questa prevede – in estrema sintesi - che la corte d'appello competente per territorio, su istanza di parte, possa determinare un'equa riparazione in caso di procedimenti durati per un tempo eccessivo.

Le pronunce del 2008¹⁰ talora accertano *de plano* la violazione del lasso ragionevole di durata (per esempio, la sentenza *Conceria Madera*¹¹), spesso accertano la violazione proprio per l'insufficienza dell'indennizzo concesso ai

p. 12. 10 La Corte europea, in questi casi, ha adottato come precedente fondante $vis~\grave{a}~vis$ l'Italia in questo ambito il caso Cocchiarella, deciso dalla Grande~Chambre~il~26~marzo~2006.

⁹ Sulla riforma concernente il fallimento, v. ancora la *Nota introduttiva* al *Quaderno 2007*, p. 12.

In tale pronuncia si pone peraltro il problema della possibilità di accordare a una persona giuridica la voce di danno morale derivante dalla durata eccessiva. Adita dalla società Conceria Madera, dopo il diniego della corte d'appello, la Cassazione aveva stabilito che grava sulla persona giuridica l'onere probatorio rispetto al danno morale, onere che non era stato assolto. La Corte europea opta invece per l'inerenza del danno morale al pregiudizio subito per durata eccessiva e constata la violazione, con il dissenso però del giudice italiano Zagrebelsky.

sensi della legge Pinto (per esempio, le sentenze *Barbato* e *Caglioni* ¹²), nonché per l'eccesiva durata della procedura esperita ai sensi della medesima legge (per esempio, la sentenza *Forgione Luciana*). Si tratta invero, in quest'ultimo caso, di un fenomeno paradossale, di cui la Corte europea non può che prendere atto, qualificando talora la tardiva erogazione dell'indennizzo anche come una violazione del diritto di proprietà (art. 1 del Protocollo 1)¹³.

2.2. L'espropriazione per pubblica utilità.

Anche in questa materia, viene ripetutamente accertata la violazione sia dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 sia del parametro dell'equità delle controversie (art.6).

Per esempio, nel caso *Serrilli* – per il quale la violazione del Protocollo era stata già accertata nel 2005 - viene ritenuta l'inadeguatezza del ristoro fissato dall'autorità giudiziaria per un esproprio e lo Stato viene condannato a pagare una somma supplementare. Nel caso *Matteoni*, non solo viene ritenuta l'inadeguatezza del ristoro fissato dall'autorità amministrativa per un esproprio ma viene anche considerata iniqua la retroattività dell'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992 che detta[va] criteri di quantificazione anche per periodi anteriori alla sua entrata in vigore¹⁴. Nel caso *Pisacane*, non solo viene considerata iniqua la retroattività dell'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992 sui criteri di quantificazione anche per periodi anteriori alla sua entrata in vigore ma viene

¹² Nel caso Caglioni – a fronte di un processo durato più di 13 anni – l'indennizzo concesso dalla corte d'appello di Venezia era stato di 6.498 euro circa, somma considerata non congrua dalla Corte europea.

¹³ Luciana Forgione aveva impugnato al TAR Abruzzo un diniego di trasferimento da Napoli a Pescara nel 1994, con richiesta di sospensiva. La sospensiva le era stata negata ma la decisione di accoglimento nel merito veniva emanata – dopo varie istanze di prelievo – solo nel 2000. Peraltro l'Amministrazione di appartenenza aveva proposto appello, che il Consiglio di Stato aveva accolto nel 2005. Nel frattempo – però – la Forgione, nell'aprile 2002, stante la durata della causa da ormai 8 anni, aveva fatto ricorso alla corte d'appello di Campobasso *ex lege* Pinto. Tale corte aveva depositato la propria pronuncia solo nel marzo 2003 e la riparazione le era stata versata nel 2005.

¹⁴ È noto che l'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992, di conversione del d.l. n. 333 del 1992 è stato oggetto proprio della declaratoria d'illegittimità nella sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007. Sulla sentenza *Matteoni*, peraltro, lo Stato italiano ha sollecitato la remissione alla *Grande Chambre*.

altresì giudicata eccessiva la durata del contenzioso instauratosi sulla vicenda, il tutto risolvendosi nella violazione sia del Protocollo n. 1 sia dell'art. 6 della Convenzione, sotto i due profili dell'iniquità del processo e della sua durata irragionevole.

2.3. Il regime carcerario e le libertà del fallito.

Accanto alle sentenze – ormai ripetitive – inerenti al controllo sulla corrispondenza dei detenuti, *ante lege* n. 95 del 2004 (per esempio i casi *Guidi* e *De Pace*), e a quelle sui falliti – inerenti a fatti occorsi *ante lege* n. 5 del 2006 (per esempio i casi *Viola* e *Ciccolella*) – merita menzione il controverso caso *Scoppola*.

Il ricorrente, condannato per omicidio volontario della moglie, lamentava un regime carcerario incompatibile con il suo stato di salute, stante la sua disabilità motoria e un quadro clinico complessivamente precario (durante la detenzione – nel 2006 – il ricorrente aveva subito anche la frattura del femore). L'amministrazione penitenziaria italiana non aveva ritenuto praticabile accogliere le sue istanze di trasferimento in strutture ospedaliere o carcerarie prive di barriere architettoniche. Il giudice di sorveglianza di Roma, nel giugno 2006, aveva, sì, constatato la situazione di incompatibilità tra la detenzione e il suo stato di salute e aveva disposto gli arresti domiciliari; ma successivamente questo provvedimento era stato revocato per totale impraticabilità.

Nei confronti dell'Italia viene constatata la violazione dell'art. 3 della Convenzione sul divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti. Si tratta della prima constatazione che l'Italia subisce su questo punto nella storia della Convenzione e soprattutto di una certa qual parziale correzione di un indirizzo, che sembrava consolidato a proposito del regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Proprio i citati casi Guidi e De Pace (oltre che i casi Bagarella e Cavallo) hanno visto la Corte condannare, sì, l'Italia sul profilo specifico della violazione della vita privata ai sensi dell'art. 8 per il controllo sulla corrispondenza ma escludere ogni violazione dell'art. 3 per l'asserita durezza del regime carcerario. Di qui l'istanza di remissione alla Grande Chambre da parte dello Stato italiano, respinta però in limine nel gennaio 2009.

2.4. Altri casi di rilievo.

2.4.1. Le misure di prevenzione (Perre) e l'espulsione dello straniero (Saadi).

Come è noto, le misure di prevenzione sono provvedimenti *ante delictum* volti a evitare la commissione di reati da parte di soggetti che – sulla base di conoscenze che le autorità detengono per fatti pregressi – hanno mostrato attitudine a delinquere. Accanto alle iniziali misure di prevenzione c.d. antimafia, la legislazione ne annovera altre, tra cui quelle relative alla prevenzione degli incidenti in occasione delle manifestazioni sportive (v. la legge n. 401 del 1989 e successive). Le misure possono essere personali o patrimoniali.

Era accaduto che il Perre e la di lui sorella si erano visti irrogare la misura di prevenzione *ex lege* n. 575 del 1965 del sequestro dei beni, a motivo della ritenuta pertinenza di tali beni all'attività di un parente a sua volta considerato membro di un'associazione mafiosa. Il provvedimento era stato impugnato fino in cassazione, senza però successo.

Conformemente al precedente *Bocellari e Rizza* del 2007¹⁵, la Corte europea ha ravvisato una violazione dell'art. 6 sotto il profilo della mancanza della pubblicità delle udienze, che nel contesto delle misure di prevenzione sono tutte in camera di consiglio.

Quanto invece alla misura amministrativa dell'espulsione dello straniero, la Corte europea, riunita in *Grande Chambre*, ha considerato il caso del cittadino tunisino Nassim Saadi. Questi aveva subito un lungo e complesso procedimento penale per associazione di carattere terroristico innanzi all'autorità giudiziaria di Milano ed era – infine – stato espulso dal Ministro dell'interno nell'agosto 2006. Tale espulsione non fu però eseguita per il tempestivo ricorso del Saadi alla Corte europea, volto a ottenere una pronuncia condizionale alla luce dell'art. 34, ultimo periodo, della Convenzione. La Corte di Strasburgo infatti fu richiesta di pronunciarsi se l'esecuzione del provvedimento avrebbe violato l'art. 3 della Convenzione nel caso fosse stato accertato che in patria il ricorrente avrebbe corso il serio rischio di trattamenti inumani e di torture.

A seguito di un *iter* argomentativo assai ricco e complesso, la Corte ha stabilito che l'esecuzione del provvedimento di espulsione avrebbe comportato

¹⁵ Su cui v. ancora la *Nota introduttiva* al *Quaderno 2007*, p. 19.

la violazione non solo dell'art. 3 ma anche dell'art. 6 della Convenzione nonché dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 7 sui diritti delle persone espulse.

2.4.2. In materia di allontanamento di minore (Clemeno e altri).

Una bambina era stata allontanata dal nucleo familiare ed affidata ai servizi sociali in ragione del sospetto che il padre avesse abusato di lei e di una sua cugina. I giudici di Strasburgo hanno constatato la violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, in riferimento al regime concreto di tale allontanamento, che escludeva per ordine dell'autorità qualsiasi contatto tra famiglia e figlia, ed alla decisione presa dalle autorità nazionali di dichiarare lo stato di adottabilità della minore. La Corte ha infatti affermato che nei casi di allontanamento di minori dal nucleo familiare, solo la presenza di circostanze del tutto eccezionali può condurre all'interruzione di ogni rapporto con la famiglia d'origine, mentre deve essere fatto ogni sforzo per mantenere i legami familiari e per ricostruire, al momento opportuno, la famiglia stessa, tanto più che il padre della minore, dapprima condannato, era stato poi prosciolto dalle accuse.

2.4.3. La libertà di espressione (Riolo).

Un ricercatore universitario e politologo siciliano, Claudio Riolo, aveva commentato nel 1994, sul periodico *Narcomafie*, una vicenda di cronaca politico-giudiziaria nella quale – secondo il commento – veniva in rilievo la condotta del presidente della provincia di Palermo, avvocato penalista. Ne era nata una causa civile per diffamazione che aveva poi portato a una condanna (definitiva nel 2007) per danni, quantificati in 70 milioni di lire (circa 36 mila euro). La Corte europea, adita per la violazione del parametro di cui all'art. 10, ha ribadito la necessaria funzione della libera stampa nelle società democratiche e ha attinto dal proprio ricco bagaglio di precedenti (tra cui la sentenza *Ormanni* del 2007 resa proprio in confronto dell'Italia)¹⁶. La sentenza ha accertato la violazione dell'art. 10 della Convenzione, considerando che nel caso concreto la libertà di espressione del Riolo era stata sacrificata in modo

¹⁶ Su cui v. ancora la *Nota introduttiva* al *Quaderno 2007*, p. 21.

eccessivo, e ha attribuito al ricorrente – a titolo di danno materiale - una somma sostanzialmente equivalente a quella che egli era stato condannato a pagare in sede nazionale.

3. Casi di rilievo nel contenzioso nei confronti di altri Paesi.

Nell'anno 2008, la Corte – sia nella sua composizione a sezioni semplici sia riunita in *Grande Chambre* – ha reso talune decisioni che, pur emanate in confronto di Paesi diversi dall'Italia, assumono particolare significato anche per l'applicazione interna al nostro ordinamento.

3.1. In materia di libertà personale.

Merita menzione anzitutto la soluzione data a un diverso caso *Saadi*¹⁷ (si trattava, in questa circostanza, di un cittadino iracheno curdo, di nome Sayan Baram Saadi), il quale era arrivato sul suolo britannico senza permesso ma aveva immediatamente chiesto asilo politico.

La polizia di frontiera lo aveva avvisato che la procedura avrebbe previsto la sua reclusione in un centro di accoglienza in attesa della definizione della pratica di asilo; ma che – stante l'indisponibilità di posti nel centro - egli avrebbe potuto risiedere in un albergo a sua scelta, salvo ripresentarsi il giorno successivo agli agenti.

Il Saadi aveva seguito fedelmente le istruzioni e si era ripresentato alla polizia dell'aeroporto, per sentirsi dire la stessa cosa e ciò per 3 giorni di fila. Il quarto giorno egli era stato in effetti trattenuto e portato al centro di accoglienza di Oackington. Qui, era stato detenuto per 7 giorni e poi liberato con ordine di allontanarsi dal Regno Unito, giacché la sua domanda di asilo era stata nel frattempo respinta. Il Saadi aveva fatto ricorso alla giurisdizione britannica per sentire dichiarata l'illegittimità della sua detenzione, motivata solo per cause di efficienza amministrativa. Ma la giurisdizione regnunitense, in tutti suoi gradi, aveva respinto le doglianze. Aveva quindi fatto ricorso alla Corte di Strasburgo, lamentando la violazione dell'art. 5 della Convenzione, il quale – al comma 1 – prevede il diritto alla libertà e alla sicurezza personale

¹⁷ V. Saadi v. United Kingdom, ric. n. 13229/03, deciso il 29 gennaio 2008.

con le eccezioni previste dalla legge e per i motivi specificamente elencati dalle lettere da a) a f).

In particolare, Saadi si era doluto della violazione della lett. f) che consente la limitazione della libertà, attraverso l'arresto, per impedire l'ingresso sine titulo di cittadini non appartenenti allo Stato sottoscrittore considerato. Aveva inoltre lamentato la violazione dell'art. 5, comma 2, che prescrive che l'arrestato deve essere immediatamente informato delle ragioni della detenzione e delle eventuali accuse a suo carico.

Con una decisione a maggioranza di 4 a 3 in seno alla Quarta sezione, la Corte aveva dichiarato sussistente non la violazione dell'art. 5, comma 1, lett. f), ma quella dell'art. 5, comma 2.

La *Grande Chambre* ha confermato la decisione della Quarta sezione, in particolare sottolineando che, affinché possa dirsi rispettato l'art. 5, comma 1, lett. *f*), comunque la detenzione non può essere di per sé arbitraria. L'arbitrarietà è stata qui esclusa perché è stato ritenuto che il periodo di 7 giorni per un immigrato *sine titulo* non fosse irragionevole.

3.2. In materia di vita privata e familiare.

Sull'art. 8 della Convenzione, appaiono meritevoli di segnalazione tre decisioni del 2008.

Anzitutto, la sentenza E. B. v. France¹⁸, relativa al diniego opposto dalle autorità francesi a una persona per l'adozione di un minore. La sentenza dichiara violato l'art. 8 (unitamente all'art. 14, sul divieto di discriminazione) perché l'adozione era stata negata alla ricorrente nella considerazione – secondo la Corte, talora implicita talora no – della sua condizione personale di omosessuale.

In secondo luogo, si segnala la sentenza K. U. v. Finland¹⁹. Su un sito *Internet* finlandese era stato posto un annuncio che conteneva una manifestazione d'interesse per incontri sessuali. L'annuncio recava l'indicazione di un nome, dell'età del proponente e di un numero di telefono. Tali dati erano veri e appartenevano a un bambino di 12 anni, il quale pertanto

¹⁸ Ric. n. 43546/02 deciso dalla Grande Chambre il 22 gennaio 2008, con una maggioranza di 10 giudici contro 7, con 4 dissensi scritti e un'opinione concorrente.

¹⁹ Ric. n. 2872/02, deciso il 2 dicembre 2008.

fu raggiunto da varie telefonate che rispondevano all'invito. Dato che quest'ultimo e le relative indicazioni erano state inserite *on-line* a totale insaputa del minore e considerato anche il turbamento che questi aveva patito per la vicenda, il padre aveva sporto denuncia e cercato – attraverso la polizia – di ottenere dal *provider* informazioni sull'identità di almeno uno dei pedofili che avevano risposto all'annuncio.

Il *provider* si era rifiutato di accedere all'invito della polizia giacché la legge finlandese consentiva lo svelamento dell'identità di quanti si servono di servizi su *Internet* solo per casi enumerati di reato, tra cui non sussisteva quello di ingiuria (*calumny*), fattispecie cui le autorità avevano ricondotto l'episodio. Per lo stesso motivo la legge escludeva l'intercettazione telematica. Tale conclusione era stata confermata dalle corti finlandesi.

La Quarta sezione della Corte di Strasburgo ha ritenuto che il combinato disposto delle varie norme finlandesi si fosse risolto in un'insufficiente tutela del minore e della sua vita privata e familiare, constatando quindi una violazione.

Infine, nel caso S. and Marper v. United Kingdom²⁰, la Corte ha ritenuto che violasse l'art. 8 il rifiuto della polizia britannica di cancellare dalla propria banca dati i dati genetici e biometrici di due indagati in procedimenti penali che poi si erano conclusi con l'archiviazione delle loro posizioni.

3.3. In materia di diritti politici e sindacali.

In due pronunce, rese in confronto della Turchia, la Corte si è cimentata con due delicati diritti, quello di elettorato (art. 3 del Protocollo n. 1) e quello di costituire associazioni sindacali (*ex* art. 11 della Convenzione).

Nella prima²¹, la *Grande Chambre* ha preso in considerazione l'istanza di rimessione avanzata da due cittadini turchi, il cui ricorso iniziale era stato respinto a maggioranza in seno alla Seconda sezione.

I ricorrenti si erano candidati nelle elezioni legislative del 2002 e la loro lista aveva ottenuto nella circoscrizione di riferimento quasi il 46 per cento dei voti. Tuttavia, la legge elettorale turca ammette al riparto dei seggi in Parlamento solo le liste che su base nazionale abbiano superato la soglia di

²¹ Yumak and Sadak v. Turkey, ricorso n. 10226/03 deciso 1'8 luglio 2008.

²⁰ Ricorsi n. 30562 e 30566 del 2004, decisi dalla *Grande Chambre* il 4 dicembre 2008

sbarramento del 10 per cento. Posto che la lista di appartenenza dei due ricorrenti aveva riportato su base nazionale solo poco più del 6 per cento, essi non furono proclamati eletti. Di qui la doglianza della violazione del diritto di elettorato attivo e passivo, di cui all'art. 3 del Protocollo aggiuntivo n. 1.

La Corte riunita ha ribadito il verdetto di non violazione, ritenendo che la legislazione elettorale è, in definitiva, rimessa alla sovranità degli Stati sottoscrittori, i quali la congegnano secondo le circostanze storiche e le esigenze di volta in volta avvertite dagli organi legislativi, quale per esempio quella di garantire la stabilità delle maggioranze in contesti politici frammentati. In questo senso, la Corte ha considerato che eventuali meccanismi di filtro dell'accesso al riparto dei seggi – inseriti in sistemi elettorali proporzionali – possono legittimamente interferire con l'esigenza democratica della rappresentanza e con il diritto di elettorato attivo e passivo. Essa però ha osservato che, in via di massima, la soglia di sbarramento del 10 per cento riferita al partito singolo (e non all'eventuale coalizione) è eccessiva e solo le circostanze peculiari del caso turco l'hanno indotta a ritenere non sussistente la violazione²².

Nella seconda²³, la *Grande Chambre* ha preso in considerazione l'istanza di rimessione che la Turchia aveva avanzato dopo che il ricorso iniziale di due cittadini turchi era stato accolto all'unanimità in seno alla Seconda sezione, con un'opinione concorrente firmata da tre giudici su sette.

Un'associazione sindacale aveva concluso nel 1993 un contratto collettivo con la municipalità di Gaziantep, una piccola città del sud-est della Turchia. In base a tale contratto, i dipendenti della municipalità si erano visti riconoscere alcune spettanze, al cui concreto versamento la municipalità non aveva però provveduto. Accertata l'inadempienza in giudizio, vi era stata la condanna al pagamento delle somme dovute. La municipalità aveva allora esperito i gravami previsti dalla legge a motivo della pretesa inefficacia della contrattazione collettiva a opera dell'associazione, costituitasi in modo asseritamente illegittimo, giacché i funzionari pubblici non avrebbero potuto costituire sindacati. Nonostante che in grado di merito il sindacato di categoria avesse visto riconosciuto il proprio diritto a esistere e a stipulare contratti collettivi, in cassazione la decisione era stata annullata. Dopo una complessa vicenda successiva, nel 1996, i lavoratori erano stati costretti alla restituzione delle spettanze.

-

²² V. i punti 135 ss. della sentenza e, in particolare, il punto 147.

²³ Demir and Baykara v. Turkey, ricorso n. 34503/97 deciso il 12 novembre 2008.

La sezione semplice nel 2006 aveva riconosciuto la lesione del diritto di associazione sindacale di cui all'art. 11 della Convenzione. Anche la *Grande Chambre* è stata di tale avviso. Seppure l'art. 11, comma 2, ultimo periodo, rechi la previsione di possibili limitazioni al diritto di riunione e associazione per funzionari dello Stato, la Corte ha sottolineato che tale possibilità deve pur sempre essere sorretta da un comprovato e 'stringente bisogno sociale' (per esempio, quello di tutelare la collettività da pericoli concreti di perpetrazione di reati o di minaccia dall'estero). Le limitazioni inoltre devono essere proporzionate allo scopo. Peraltro, la Corte ha dubitato che nella specie i dipendenti di un ente locale (la municipalità di una piccola città) potessero rientrare nella nozione di 'funzionario dello Stato'²⁴.

²⁴V. i punti 153 ss. della sentenza. È di rilevo che, nel punto 154, la Corte ha mutato orientamento circa il profilo dell'inerenza del diritto a condurre negoziati collettivi a quello di associazione sindacale. Mentre in passato aveva escluso che il primo fosse coessenziale al secondo, nella pronuncia in rassegna – anche alla luce dell'evoluzione normativa internazionale e comparata – ha propeso per l'affermativa. Alla decisione – adottata all'unanimità – sono però aggiunte due opinioni concorrenti: l'una del giudice italiano Zagrebelsky, che ha sottolineato come il mutamento d'indirizzo appena menzionato avrebbe dovuto portare anche a un mutamento d'indirizzo circa l'efficacia temporale di simili cambiamenti e quindi a statuire espressamente che nuove interpretazioni date dalla Corte alla Convenzione hanno efficacia retroattiva; l'altra del giudice lussemburghese Spielmann, che invece, pur ritenendo violato l'art. 11 nel caso concreto, non ha creduto il diritto alla contrattazione collettiva consustanziale al diritto di associazione sindacale nel settore pubblico.

II. TABELLE DELLE SENTENZE

1. Abstracts delle sentenze in ordine cronologico

N. Ricorso	Data	Sentenza
7842/02	8/01/08	Viola e altri – in materia di fallimento. Constata la violazione degli artt. 8, 13, 6 par. 1 e 3 Prot. n. 1 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza, al diritto ad un ricorso effettivo al diritto ad un equo processo, e al diritto a libere elezioni con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
15625/04	15/01/08	Bagarella – in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975. Constata la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità.
43466/04	15/01/08	Lepore – in materia di fallimento. Constata la violazione degli art. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
314/04	15/01/08	Ciccolella – in materia di fallimento. Constata la violazione degli art. 8 e 13

		CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
28466/03	15/01/08	Citarella – in materia di fallimento. Constata la violazione degli art. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
896/04	15/01/08	Mazzon – in materia di fallimento. Constata la violazione degli art. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
71175/01	17/01/08	De Pascale – in materia di espropriazione. Ai sensi dell'art. 41 CEDU, determina l'equa riparazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13 ottobre 2005, per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità. Nella valutazione dei danni materiali si tiene conto della differenza tra il valore del fondo al tempo dell'espropriazione, determinato equitativamente e l'indennizzo di esproprio ricevuto in sede nazionale, più indicizzazione e interessi.
77823/01	17/01/08	Pia Gloria Serrilli e altri – in materia di
77827/01		espropriazione. Ai sensi dell'art. 41

77829/01		CEDU, determina l'equa riparazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 17 novembre 2005, per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità. Nella valutazione dei danni materiali si tiene conto della differenza tra il valore del fondo al tempo dell'espropriazione, determinato equitativamente e l'indennizzo di esproprio ricevuto in sede nazionale, più indicizzazione e interessi.
25522/03	24/01/08	Di Giacomo – in materia di ordinamento penitenziario sotto il profilo del controllo della corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975. Constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo. Constata la violazione dell'art. 13 CEDU, relativo al diritto ad un rimedio effettivo, in combinato disposto con l'art. 8 CEDU, poiché, contro le decisioni di controllo della corrispondenza, non è previsto un mezzo di ricorso ad autorità diversa da quella che ha adottato le medesime decisioni.
679/03	19/02/08	Serino – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.

37201/06	28/02/08	Saadi – in materia di espulsione di stranieri. Constata che l'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di appartenenza costituirebbe violazione dell'art. 3 CEDU quando risulti un rischio reale che lo straniero subirebbe in patria trattamenti contrari alla citata disposizione.
63154/00	04/03/08	Marturana – in materia di ordinamento penitenziario, sotto il profilo del controllo della corrispondenza. Constata la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo.
9786/03	04/03/08	Cavallo – in materia di ordinamento penitenziario, sotto il profilo del controllo della corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975. Constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo.
24886/03	18/03/08	Maio – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 10% di

		quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.
1717/03	18/03/08	Velocci – in materia di espropriazione. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà.
28320/02	27/03/08	Guidi – in materia di ordinamento penitenziario sotto il profilo del controllo della corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975. Constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo.
15348/03	27/03/08	Perrella – in materia di espropriazione. Cancellazione della causa dal ruolo per composizione amichevole della controversia.
10557/03	01/04/08	Gigli Costruzioni s.r.l. – in materia di espropriazione. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà e dell'art. 6 par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il duplice profilo della iniquità della procedura per mancanza di un interesse generale, tale da giustificare la retroattività della legge contenente i nuovi criteri di calcolo dell'indennizzo, e dell'eccessiva durata della procedura.
15349/06	24/4/08	Rizzotto – in materia di detenzione. Constata la violazione dell'art. 5, par. 4 CEDU relativo al diritto alla libertà ed alla sicurezza, in riferimento al diritto di ogni

		persona privata della libertà personale ad ottenere in tempi brevi una pronuncia del tribunale sulla legittimità della propria detenzione.
69269/01	29/4/08	Morea – di cancellazione della causa dal ruolo, per intervenuto accordo tra le parti giudicato equo dalla Corte, relativamente ad una controversia in materia di espropriazioni. Con sentenza 25 gennaio 2007 la Corte EDU aveva accertato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto contrastante con il principio di legalità l'espropriazione indiretta subita dal ricorrente.
70573/01	27/5/08	Pisacane e altri – in materia di espropriazione. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene. Constata altresì la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, sotto il profilo del diritto ad un processo equo, perché l'applicazione retroattiva dell'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992 ha determinato un'indennità di esproprio non adeguata, nonché sotto il profilo della ragionevole durata del processo per eccessiva durata del processo.
50550/06	10/6/08	Scoppola – in materia di detenzione e compatibilità delle condizioni di salute con il carcere. Constata la violazione dell'art. 3 CEDU, relativo alla proibizione della tortura, in relazione al mantenimento prolungato in stato di detenzione di una persona di età avanzata e disabile.
71399/01	10/6/08	Bortesi e altri – in materia di espropriazione. Constata la violazione degli art. 1, Prot. n. 1 e 6, par. 1, CEDU,

		relativi, rispettivamente alla protezione della proprietà ed al diritto ad un equo processo.
4012/03	1/7/08	Conceria Madera s.r.l. – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
62250/00	8/7/08	Silvio Maugeri – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 25,8% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.
65082/01	8/7/08	Caglioni – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 29% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.
62471/00	8/7/08	Luciana Forgione – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione degli artt. 6, par. 1 e 1 Prot. n. 1 CEDU, relativi, rispettivamente al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata e alla protezione della proprietà, in relazione al ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva.
62156/00	8/7/08	Bonasia e Pozzi – in materia di ragionevole durata del processo. Constata

		la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 25,8% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.
1905/05	8/7/08	Perre e altri – in materia di pubblicità dei processi. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU relativo al diritto ad un equo processo in relazione a procedimento svolto ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge n. 1423 del 1956 in materia di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, cui provvede il tribunale in camera di consiglio: ai fini di un equo processo è essenziale che al soggetto interessato dal procedimento venga almeno offerta la possibilità di sollecitare una pubblica udienza.
62354/00	8/7/08	Bieffe Rifugi antiatomici s.r.l. – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
64894/01	8/7/08	Fuggi – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata in relazione al ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva.
42211/07	17/7/08	<i>Riolo</i> – in materia di libertà di espressione. Constata la violazione dell'art. 10 CEDU relativo alla libertà di

		espressione, in riferimento ai diritti di
		cronaca e critica politica.
77822/01	17/7/08	Serrilli – in materia di espropriazione. Liquida, ai sensi dell'art. 41 CEDU, l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 6 dicembre 2005, concedendo, quanto ai danni materiali, una somma pari al valore attuale del fondo espropriato aumentata del plusvalore apportato dalla costruzione di opere.
65687/01	17/7/08	Matteoni – in materia di espropriazione. Constata la violazione degli artt. 1, Prot. n. 1 e 6 par. 1 CEDU, relativi, rispettivamente alla protezione della proprietà ed al diritto ad un equo processo con riferimento all'applicazione nella fattispecie dell'art. 5-bis della legge 359 del 1992.
37637/05	17/7/08	Sarnelli – in materia di espropriazione. Constata la violazione degli artt. 1 Prot. n. 1 e 6 par. 1 CEDU, relativi, rispettivamente, alla protezione della proprietà ed al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
22728/03	17/7/08	De Pace – in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975. Constata la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità.
62592/00	22/7/08	Capone n. 2 – in materia di espropriazione. Liquida, ai sensi dell'art. 41 CEDU, l'equa soddisfazione per la

		violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15 luglio 2005, concedendo, quanto ai danni materiali, una somma pari al valore di mercato del fondo espropriato al momento dell'espropriazione, rivalutato e comprensivo degli interessi, nonché, quanto ai danni morali, una somma per la frustrazione derivante dallo spossessamento illegale.
4287/03	22/7/08	De Maria – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 26% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
4279/03	22/7/08	Sanzari e Salvatore – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 11% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un

		ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
4280/03	22/7/08	Avecone — in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 19% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
4283/03	22/7/08	Iacopino – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 18% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in

		sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
4285/03	22/7/08	Cataudo – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 26% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
4286/03	22/7/08	Reale – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 18% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
4288/03	22/7/08	Barbato – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo

		della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 23% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
5485/03	22/7/08	Pannella – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 20% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
5488/03	22/7/08	Villanacci – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 22% di quella che sarebbe stata accordata dalla

		Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
5489/03	22/7/08	De Guglielmo – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 35% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
5496/03	22/7/08	Parente – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta

		definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
5487/03	22/7/08	Raffaele e Mario Miele – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
4282/03	22/7/08	Rosa Izzo – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 26% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
39814/02	22/7/08	Flaviano Parrella – in materia di

4201/02	22/7/00	ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 17% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
4281/03	22/7/08	Giovanni Avecone – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 27% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
34904/03	29/7/08	Vallone – in materia ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001

		considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 25% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
34646/03	29/7/08	Cappuccitti – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 35% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
34573/03	29/7/08	Nervegna – in materia ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 16% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa

		riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
7615/03	29/7/08	Maria Romano – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 22% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
35772/03	29/7/08	Gardisan – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 37,5% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo

		ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
32678/03	29/7/08	D'Iglio – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 23% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
22768/03	29/7/08	Boiano – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 29% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
35770/03	29/7/08	Di Micco – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al

		diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 11% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
31434/03	29/7/08	Giovanni Valentino – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 12% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
4289/03	18/9/08	Laudanna – in materia di in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.

32745/02	23/9/08	Ambrosino – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
58492/00	30/9/08	Maria Pia Marchi – in materia di espropriazioni. Dichiara non sussistente la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà, stante l'estinzione del diritto all'indennità di esproprio per prescrizione.
68183/01	30/9/08	Koons – in materia di affidamento di minori. Dichiara non sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
32671/03	14/10/08	Di Brita – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
36308/03	14/10/08	D'Alessio – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 7,5% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.
7612/03	14/10/08	Abate – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 16% di quella che sarebbe stata accordata dalla

		Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
39258/03	14/10/08	Belperio – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 32% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
69878/01	14/10/08	Gianazza – di cancellazione della causa dal ruolo, per intervenuto accordo tra le parti giudicato equo dalla Corte, relativamente ad una controversia in materia di espropriazioni. Con sentenza 5 ottobre 2006 la Corte EDU aveva accertato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto contrastante con il principio di legalità l'espropriazione indiretta subita dal ricorrente.
19537/03	21/10/08	Clemeno e altri – in materia di allontanamento di minore dal nucleo

		familiare a tutela del minore stesso e dichiarazione di adottabilità. Constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto alla protezione della vita privata e familiare.
58858/00	21/10/08	Guiso-Gallisay — in materia di espropriazioni. Ai sensi dell'art. 41 CEDU, determina l'equa riparazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 8 dicembre 2005, per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità. Nella valutazione dei danni materiali si tiene conto della differenza tra il valore del fondo al tempo dell'espropriazione, determinato equitativamente e l'indennizzo di esproprio ricevuto in sede nazionale, più indicizzazione e interessi.
32768/02	21/10/08	Giovanni lannotta — in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 19,36% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
32752/02	21/10/08	Faella – in materia di ragionevole durata
		dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto

32751/02	13/11/08	ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14,34% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU. <i>Di Vico</i> – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 17,21% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex</i>
		lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
1452/03	13/11/08	Fontana – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
32775/02	13/11/08	Anna Assunta La Frazia – in materia di ragionevole durata del processo. Constata

		la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 17% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
32750/02	13/11/08	Rocco Di Maria – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 22,6% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
32776/02	13/11/08	Angelo Maria Rubortone – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata,

		anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14,75% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
32769/02	13/11/08	Buffolino – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 20% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
32770/02	13/11/08	Morone – in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al

		14,75% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
68309/01	9/12/08	Cignoli e altri – in materia di espropriazioni. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene.

2. Ripartizione delle sentenze per materia

De Pascale Pia Gloria Serrilli e altri Velocci Perrella Gigli Costruzioni s.r.l. Morea Pisacane e altri Bortesi e altri Serrili Matteoni	
Pia Gloria Serrilli e altri Velocci Perrella Gigli Costruzioni s.r.l. Morea Pisacane e altri Bortesi e altri Serrili Matteoni	
Velocci Perrella Gigli Costruzioni s.r.l. Morea Pisacane e altri Bortesi e altri Serrili Matteoni	
Perrella Gigli Costruzioni s.r.l. Morea Pisacane e altri Bortesi e altri Serrili Matteoni	
Gigli Costruzioni s.r.l. Morea Pisacane e altri Bortesi e altri Serrili Matteoni	
Morea Pisacane e altri Bortesi e altri Serrili Matteoni	
Bortesi e altri Serrili Matteoni	
Serrili Matteoni	
Matteoni	
Sarnelli	
Capone n. 2	
Maria Pia Marchi	
Gianazza	
Guiso Gallisay	
Cignoli e altri	
5 Fallimento Viola e altri	
Lepore	
Ciccolella	
Citarella	
Mazzon	
48 Diritto ad equo processo – Serino	
sotto il profilo della Maio	
ragionevole durata del Conceria Madera s.r.l.	
procedimento giudiziario Silvio Maugeri	
Caglioni	
Luciana Forgione	
Bonasia e Pozzi	1
Bieffe Rifugi Antiatomici s.r.	1.
Fuggi De Maria	
Sanzari e Salvatore	
Avecone Giovanni e Pio	
Iacopino	

		Cataudo
		Reale
		Barbato
		Pannella
		Villanacci
		De Guglielmo
		Parente
		Raffaele e Mario Miele
		Rosa Izzo
		Flaviano Parrella
		Giovanni Avecone
		Vallone
		Cappuccitti
		Nervegna
		Maria Romano
		Gardisan
		D'Iglio
		Boiano
		Di Micco
		Giovanni Valentino
		Laudanna
		Ambrosino
		Di Brita
		D'Alessio
		Abate
		Belperio
		Giovanni Iannotta
		Faella
		Di Vico
		Fontana
		Anna Assunta La Frazia
		Rocco Di Maria
		Angelo Maria Rubortone
		Buffolino
		Morone
1	Diritto ad un equo processo -	Perre e altri
	sotto il profilo della pubblicità	
	delle udienze	
1	Diffamazione a mezzo stampa	Riolo
5	Regime speciale di detenzione	Bagarella
J	regime speciale ul detelizione	Dagarena

	ex art. 41 bis legge n. 354/1975	Di Giacomo Cavallo Guidi De Pace
1	Detenzione – sotto il profilo della compatibilità della custodia in carcere con lo stato di salute del detenuto	Scoppola
2	Detenzione – sotto il profilo del diritto di ogni persona privata della libertà ad ottenere una decisione in tempi brevi sulla legittimità della sua detenzione	
1	Espulsione di stranieri	Saadi
1	Allontanamento dei minori dal nucleo familiare a dichiarazione di adottabilità	Clemeno e altri
1	Affidamento di minori	Koons

III. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

1. Ordinamento penitenziario

Causa Bagarella c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 15 gennaio 2008 (ricorso n. 15625/04)

(constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità)

Fatto. Un detenuto era stato sottoposto al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, sottoposizione prorogata più volte con reiterati provvedimenti della durata di sei mesi fino al 2002 e poi di un anno fino alla fine del 2005. Tra le limitazioni personali con essi disposte, era anche il controllo di tutta la sua corrispondenza, eccezion fatta per quella indirizzata al Consiglio d'Europa ed alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Non avendo avuto soddisfazione innanzi al giudice di sorveglianza, ha interposto ricorso alla Corte europea dei diritti, invocando la violazione sia dell'art. 3 (proibizione della tortura), sia dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

Diritto. Circa la dedotta violazione dell'art. 3 della Convenzione, il ricorrente ha sostenuto che il suo stato di detenzione costituisse un trattamento disumano e degradante. Sul punto, la Corte ha ricordato che l'art. 3 consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche: anche nelle circostanze più difficili, quali la lotta al terrorismo e al crimine organizzato, la Convenzione vieta in termini assoluti la tortura e le pene e i trattamenti inumani e degradanti. Tale disposizione non consente alcuna deroga, neanche in caso di pericolo pubblico che minacci la vita della nazione. Ciò detto, la Corte ha affermato che, affinché un maltrattamento possa ricadere nell'ambito dei trattamenti inumani vietati dall'art. 3 è necessario che presenti un minimo di gravità. La valutazione di tale livello di gravità è di per sé relativa e dipende dall'insieme delle circostanze della causa, quali la durata del trattamento, dagli effetti fisici e mentali, nonché dall'età, dal sesso e dallo stato di salute della vittima.

Anche in precedenti cause contro l'Italia la Corte si è trovata a dover verificare se l'applicazione prolungata del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis costituisse o meno violazione dell'art. 3 CEDU. In particolare nelle cause Attanasio c. Italia e Indelicato c. Italia, la Corte ha ritenuto che il regime speciale previsto dall'art. 41-bis, che comporta un semplice isolamento sociale, non costituisce un trattamento inumano e degradante. Nelle cause Gallico c. Italia e Campisi c. Italia,

analogamente, la Corte non aveva ravvisato nella sottoposizione al regime dell'art. 41-*bis*, rispettivamente per dodici e cinque anni, alcuna violazione dell'art. 3.

Nel caso di specie, la Corte ha affermato che l'isolamento a cui era stato sottoposto il ricorrente – peraltro parziale e relativo, avendo questi potuto ricevere le visite dei suoi familiari e del suo avvocato – non presentava un livello di gravità tale da far ricadere il trattamento subito tra quelli vietati dall'art. 3 della Convenzione. Di qui il mancato accertamento di violazione.

Quanto invece al controllo della corrispondenza, la Corte ha ritenuto di non doversi discostare dall'orientamento già adottato con la sentenza *Labita c. Italia* del 6 aprile 2000, secondo il quale il controllo della corrispondenza disposto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità non essendo definiti per legge (o per atto che tale possa ritenersi ai fini sostanziali del giudizio innanzi alla Corte) presupposti e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiare l'estensione e le modalità di esercizio del potere di controllo. Per tali motivi, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Ai fini dell'art. 41 CEDU, la Corte ha ritenuto sufficiente compensazione dei danni morali la constatazione di violazione e ha accordato 4.000,00 € per spese di procedura.

Causa Di Giacomo c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 gennaio 2008 (ricorso n. 25522/03)

(constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo. Constata la violazione dell'art. 13 CEDU, relativo al diritto ad un rimedio effettivo, in combinato disposto con l'art. 8 CEDU, poiché, contro le decisioni di controllo della corrispondenza, non è previsto un mezzo di ricorso ad autorità diversa da quella che ha adottato le medesime decisioni)

Fatto. Un detenuto era stato sottoposto al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41-*bis* della legge n. 354 del 1975, successivamente revocata e sostituito con il trasferimento nella sezione dell'istituto penitenziario ad elevato livello di sorveglianza. Tra le limitazioni personali con essi disposte, vi era anche il controllo

di tutta la corrispondenza del ricorrente, eccezion fatta per quella indirizzata al Consiglio d'Europa, al Segretariato Generale, alla Commissione ed alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Tale misura era stata impugnata dal ricorrente, ma il relativo ricorso era stato respinto. Ha quindi interposto ricorso alla Corte europea dei diritti, invocando la violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) oltre che quella dell'art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo).

Diritto. Circa la dedotta violazione dell'art. 8, la Corte ha ritenuto di non doversi discostare dall'orientamento già adottato con la sentenza *Labita c. Italia* del 6 aprile 2000, secondo il quale il controllo della corrispondenza disposto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004 contrasta con il principio di legalità non essendo definiti presupposti e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiare l'estensione e le modalità di esercizio del potere di controllo.

Per tali motivi, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Relativamente alla doglianza della mancanza di un ricorso effettivo avverso la misura del controllo della corrispondenza, la Corte ha richiamato le conclusioni rese nella causa *Calogero Diana c. Italia*, in cui aveva affermato che il ricorso di volontaria giurisdizione al magistrato di sorveglianza non poteva essere considerato un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 13, in quanto il predetto magistrato era chiamato a riesaminare la fondatezza di un atto da lui stesso adottato in assenza di contraddittorio. In quella pronuncia, la Corte aveva altresì rilevato che la stessa Corte di Cassazione (sent. n. 3141/1990 e 4687/1992) aveva constatato l'assenza nell'ordinamento italiano di un rimedio contro le decisioni che disponevano il controllo della corrispondenza dei detenuti, e che a quella data non vi era stata ancora alcuna pronuncia in materia.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha riconosciuto che il ricorrente non aveva avuto a disposizione alcun rimedio per poter contestare la legittimità del controllo della sua corrispondenza.

Per questi motivi, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 13 CEDU.

La Corte, infine, non ha concesso alcuna somma ex art. 41 CEDU, non avendo il ricorrente presentato alcuna domanda di equa soddisfazione nel termine prescritto.

Causa Cavallo c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 4 marzo 2008 (ricorso n. 9786/03)

(constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo)

Fatto. Un detenuto era stato sottoposto al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, sottoposizione prorogata più volte con reiterati provvedimenti e successivamente revocata e sostituito con il trasferimento nella sezione dell'istituto penitenziario ad elevato livello di sorveglianza. Tra le limitazioni personali con essi disposte, era anche il controllo di tutta la sua corrispondenza, eccezion fatta per quella indirizzata al Consiglio d'Europa ed alla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché ispezioni corporali e riprese video tramite sistemi di videosorveglianza della cella. Non avendo avuto soddisfazione innanzi al giudice di sorveglianza, ha interposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, invocando la violazione sia dell'art. 3 (proibizione della tortura), sia dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo).

Diritto. Circa la dedotta violazione dell'art. 3 della Convenzione, il ricorrente ha sostenuto che il suo stato di detenzione costituisse un trattamento disumano e degradante. In particolare, il ricorrente contestava la legittimità delle ispezioni corporali alle quali veniva sottoposto prima e dopo ogni incontro con i suoi familiari e con il proprio difensore, nonché delle riprese video effettuate tramite sistemi di videosorveglianza della sua cella. A tal proposito, la Corte, richiamando la sua giurisprudenza in materia di trattamenti inumani e degradanti (Irlanda c. Regno Unito, del 18 gennaio 1978), ha affermato che, affinché un maltrattamento possa ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 3 è necessario che presenti un minimo di gravità. La valutazione di tale livello di gravità è, di per sé, relativa e dipende dall'insieme delle circostanze della causa, quali la durata del trattamento, dagli effetti fisici e mentali, nonché dall'età, dal sesso e dallo stato di salute della vittima.

La Corte ha poi rilevato che, ai fini dell'art. 3 CEDU, la sottoposizione prolungata al regime di detenzione speciale di cui all'art. 41-bis ed il rinnovo del relativo provvedimento devono essere considerati in relazione ai presupposti giustificativi che ne erano alla base: sotto questo profilo, i giudici di Strasburgo hanno

evidenziato che alla base del mantenimento del regime speciale di detenzione vi fosse la permanenza delle condizioni che avevano giustificato la prima applicazione e che, una volta venute meno tali condizioni, il regime speciale era stato revocato. Inoltre, il ricorrente non aveva fornito elementi che potessero far concludere che l'applicazione prolungata del regime del 41-bis aveva provocato danni fisici o mentali suscettibili di essere ascritti nella fattispecie di cui all'art. 3 CEDU. Ad analoghe conclusioni la Corte è giunta anche con riferimento alle doglianze relative alle ispezioni corporali ed alla videosorveglianza.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha pertanto escluso la violazione dell'art. 3 CEDU.

Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si doleva delle restrizioni e delle modalità di visita dei familiari e della lontananza dell'istituto penitenziario rispetto alla residenza della famiglia, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate tali doglianze, ritenendo che le restrizioni al diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare non erano andate oltre a quanto è necessario in una società democratica per garantire la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la prevenzione dei reati.

Relativamente all'asserita illegittimità del controllo della corrispondenza, la Corte ha ritenuto di non doversi discostare dall'orientamento espresso nella sentenza *Labita c. Italia* del 6 aprile 2000, secondo il quale il controllo della corrispondenza disposto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità non essendo definiti presupposti e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiare l'estensione e le modalità di esercizio del potere di controllo.

Per tali motivi, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Infine, la Corte ha rigettato l'ultimo motivo di ricorso, relativo al ritardo con il quale il tribunale di sorveglianza aveva esaminato i ricorsi, privando il ricorrente della possibilità di ricorrere in Cassazione, in quanto manifestamente infondato.

Nessuna somma è stata concessa ex art. 41 CEDU, in quanto non è stato rilevato il nesso di causalità tra la violazione constatata e il danno materiale lamentato, ritenendosi altresì che la constatazione della violazione costituisse sufficiente ed equa soddisfazione del danno morale.

Causa Guidi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 27 marzo 2008 (ricorso n. 28320/02)

(constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo)

Fatto. Un detenuto – condannato all'ergastolo - era stato sottoposto al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, sottoposizione prorogata più volte con reiterati provvedimenti. Non avendo avuto le sue doglianze soddisfazione innanzi al giudice di sorveglianza, ha interposto ricorso alla Corte europea dei diritti, invocando la violazione di vari articoli della Convenzione EDU: l'art. 3 (proibizione della tortura), l'art. 6 par. 1 (diritto ad un equo processo), l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e infine l'art. 13 (diritto a un ricorso effettivo).

Diritto. La Corte ha preliminarmente ricordato che la materia del regime di detenzione speciale e del controllo della corrispondenza era stata affrontata nella sentenza *Ospina Vargas c. Italia* del 14 ottobre 2004 e che, nella sentenza *Ganci c. Italia*, del 30 ottobre 2003, essa aveva preso atto del mutato orientamento della Corte di cassazione in tema di interesse a ricorrere contro i provvedimenti in materia di detenzione speciale. Infatti, con la sentenza n. 4599 del 2004, la Cassazione italiana aveva riconosciuto l'interesse del detenuto ad una decisione sul merito dell'impugnazione anche una volta scaduto il termine di efficacia del provvedimento impugnato.

Con riferimento alla doglianza relativa all'art. 3 CEDU, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito elementi tali da far ritenere che l'umiliazione e la sofferenza subite in ragione della detenzione speciale fossero andate oltre la misura che inevitabilmente comporta una certa forma, legittima, di trattamento o di pena (precedente *Labita c. Italia*, del 6 aprile 2000 e *Bastone c. Italia*, decisione 18 gennaio 2005).

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto il motivo di ricorso infondato, in quanto il regime di detenzione *ex* art. 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 non risultava aver raggiunto il minimo di gravità necessario per ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU.

Circa l'asserita violazione dell'art. 8 CEDU, la Corte ha rilevato che il controllo della corrispondenza del ricorrente era stato disposto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004. Tale disposizione era già stata ritenuta contrastante con il principio di legalità con la sopra citata sentenza *Labita c. Italia*, in quanto non prevedeva presupposti e durata delle misure di controllo, né risultavano sufficientemente chiare l'estensione e le modalità di esercizio del potere di controllo.

Per tali motivi, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Conformemente al suo orientamento più recente (*Ganci c. Italia*, n. 41576/98), la Corte ha esaminato l'ultimo motivo di ricorso relativo alla asserita mancanza di un ricorso effettivo contro le decisioni del Ministro della Giustizia sotto il profilo dell'art. 6, par 1, CEDU, anziché sotto quello dell'art. 13 invocato dal ricorrente. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che nessun elemento di prova era stato fornito dal ricorrente in merito all'asserito ritardo con il quale le autorità competenti avevano esaminato i ricorsi. Non avendo constatato alcuna violazione dei diritti e delle libertà garantite dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, la Corte ha rigettato tale motivo di ricorso perché manifestamente infondato.

Quanto ai danni, ad avviso della Corte non è individuabile un nesso di causalità tra le violazioni accertate e i danni materiali lamentati, mentre per i danni morali la constatazione di violazione costituisce di per sé equa soddisfazione. Nessuna somma è stata accordata a titolo di spese di procedura dal momento che il ricorrente non aveva presentato alcuna domanda di rimborso.

Causa De Pace c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 17 luglio 2008 (ricorso n. 22728/03)

(constata la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità)

Fatto. Un detenuto, condannato all'ergastolo per omicidio e associazione a delinquere di stampo mafioso, era stato sottoposto dal 18 marzo 1995 al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, misura prorogata più volte con reiterati provvedimenti. Tra le limitazioni personali con essi disposte, era anche il controllo di tutta la sua corrispondenza, nonché perquisizioni ed ispezioni corporali, anche con l'utilizzo di *metal-detector*, disposte al termine di ogni colloquio che, peraltro, si svolgeva sotto il controllo diretto del personale di

sorveglianza, e senza che avvenisse alcun contatto tra il detenuto e il visitatore che erano separati da un vetro. Non avendo avuto soddisfazione innanzi al giudice di sorveglianza, il ricorrente ha interposto ricorso alla Corte europea dei diritti, invocando la violazione dell'art. 3 (proibizione della tortura), dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell'art. 6 par. 1 (diritto ad un processo equo).

Diritto. Circa la dedotta violazione dell'art. 3 della Convenzione, il ricorrente ha sostenuto che il suo stato di detenzione costituisse un trattamento disumano e degradante. In particolare, il ricorrente contestava la legittimità delle ispezioni corporali alle quali veniva sottoposto prima e dopo ogni incontro con i suoi familiari e con il proprio difensore. A tal proposito, la Corte, richiamando la sua giurisprudenza in materia di trattamenti inumani e degradanti (Irlanda c. Regno Unito, del 18 gennaio 1978), ha affermato che, affinché un maltrattamento possa ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 3 è necessario che presenti un minimo di gravità. La valutazione di tale livello di gravità è, di per sé, relativa e dipende dall'insieme delle circostanze della causa, quali la durata del trattamento, dagli effetti fisici e mentali, nonché dall'età, dal sesso e dallo stato di salute della vittima.

La Corte ha poi rilevato che, ai fini dell'art. 3 CEDU, la sottoposizione prolungata al regime di detenzione speciale di cui all'art. 41-bis deve essere considerata in relazione ai presupposti giustificativi che ne erano alla base: sotto questo profilo, i giudici di Strasburgo hanno evidenziato che alla base del mantenimento del regime speciale di detenzione vi fosse la permanenza delle condizioni che avevano giustificato la prima applicazione. Inoltre, il ricorrente non aveva fornito elementi che potessero far concludere che l'applicazione prolungata del regime del 41-bis aveva provocato danni fisici o mentali suscettibili di essere ascritti nella fattispecie di cui all'art. 3 CEDU. Ad analoghe conclusioni la Corte è giunta anche con riferimento alle doglianze relative alle ispezioni corporali.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha pertanto dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 3 CEDU.

Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si doleva delle restrizioni e delle modalità di visita dei familiari, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate tali doglianze, ritenendo che le restrizioni al diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare non erano andate oltre a quanto è necessario in una società democratica per garantire la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e le prevenzione dei reati.

Relativamente all'asserita illegittimità del controllo della corrispondenza, la Corte ha ritenuto di non doversi discostare dall'orientamento espresso nella sentenza *Labita c. Italia* del 6 aprile 2000, secondo il quale il controllo della corrispondenza

disposto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità non essendo definiti presupposti e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiare l'estensione e le modalità di esercizio del potere di controllo.

Per tali motivi, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Infine, la Corte ha rigettato l'ultimo motivo di ricorso, relativo al ritardo con il quale le autorità giudiziarie competenti avevano esaminato i ricorsi, in quanto manifestamente infondato.

Nessuna somma è stata concessa ex art. 41 CEDU, in quanto non è stato rilevato il nesso di causalità tra la violazione constatata e il danno materiale lamentato, ritenendosi altresì che la constatazione della violazione costituisse sufficiente ed equa soddisfazione del danno morale.

2. Detenzione

Causa Marturana c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 4 marzo 2008 (ricorso n. 63154/00)

(constata la violazione degli artt. 5 par. 4, 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto alla libertà e alla sicurezza, sotto il profilo del diritto ad ottenere una pronuncia in tempi brevi sulla legittimità della detenzione, al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Nel contesto di una vicenda assai complessa, il ricorrente - arrestato in Germania per traffico internazionale di auto rubate ed accusato fra l'altro di essere al vertice di un'associazione a delinquere finalizzata all'usura e all'estorsione, di tentato omicidio e di porto d'armi proibite - era stato estradato in Italia e posto in stato di detenzione provvisoria. Ritenuti scaduti i termini di custodia cautelare in carcere, il ricorrente aveva chiesto la scarcerazione, lamentando in particolare la mancata notificazione dei capi di imputazione a suo carico, l'illegittimità della detenzione, l'impossibilità di poter esercitare il suo diritto di difesa, le limitazioni alla sua libertà di corrispondenza e di aver subito maltrattamenti durante la sua detenzione. Il GIP negava la scarcerazione, osservando tra l'altro che l'eccezione di nullità del titolo esecutivo dell'ordinanza cautelare si basava sul presupposto che le accuse non erano state formalmente elevate e rese note al ricorrente. Il GIP riteneva

però infondata tale eccezione, giacché il ricorrente era stato sottoposto a interrogatorio di garanzia, sicché – quantomeno in quell'occasione – doveva ritenersi essere stato informato delle accuse contro di lui elevate. Contro la decisione del GIP egli si rivolgeva dapprima al tribunale del riesame e poi alla Corte di cassazione. Esaurite le vie interne, proponeva ricorso ai sensi degli artt. 5, paragrafi 1, 2 e 4 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 6 (diritto ad un equo processo), 3 (proibizione della tortura) 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 10 (libertà di espressione), 34 (ricorsi individuali), 13 (diritto ad un ricorso effettivo), 2 Prot. n. 4 (libertà di circolazione) e 14 (divieto di discriminazione) CEDU.

Diritto. La Corte, dopo aver ricordato che l'art. 5, par. 2, CEDU tutela il diritto di ciascun detenuto di conoscere le ragioni di fatto e di diritto della privazione della sua libertà personale, ha affermato che la Convenzione non esige che la comunicazione di tali motivazioni sia contenuta nel provvedimento con il quale viene disposta la detenzione in carcere, né che tale comunicazione avvenga in forma scritta. Pertanto, la mancata notificazione dei capi di imputazione non costituisce violazione ai sensi della Convenzione. Nel caso di specie, inoltre, la Corte ha osservato come non fossero mancate le occasioni per il ricorrente, come in sede di interrogatorio di garanzia, per trarre informazioni dirette sui capi di imputazione, risultando peraltro provato da un verbale come fosse invece avvenuta la contestazione degli addebiti.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 5, par. 2 CEDU.

La Corte ha invece constatato la violazione dell'art. 5, par. 4 CEDU, in relazione all'eccessivo ritardo con il quale l'autorità giudiziaria ha esaminato l'istanza del ricorrente volta ad ottenere una pronuncia sulla legittimità della sua detenzione.

Per quanto riguarda l'asserita violazione del diritto ad un processo equo di cui all'art. 6 CEDU, invocato dal ricorrente in merito alla mancata notificazione del provvedimento di detenzione provvisoria, la Corte ha richiamato le osservazioni formulate in riferimento alla doglianza di cui all'art. 5, par. 2, CEDU, ed ha pertanto escluso la violazione dell'art. 6 CEDU.

Relativamente alle limitazioni della libertà di corrispondenza lamentate dal ricorrente, la Corte ha richiamato la sua giurisprudenza al riguardo (Calogero Diana c. Italia, del 15 novembre 1996 e Domenichini c. Italia, del 15 novembre 1996), secondo la quale l'ingerenza di una autorità pubblica si pone in contrasto con il diritto al rispetto della corrispondenza a meno che non sia prevista dalla legge, persegua uno o più scopi legittimi e sia necessaria in una società democratica

per perseguirli. Nel caso di specie, nessuna missiva era stata sottoposta a censura, ma alcune lettere erano state trattenute a titolo precauzionale dall'amministrazione penitenziaria, dal momento che si sospettava che il ricorrente ed un suo omonimo, detenuto nella stessa struttura penitenziaria, avessero messo in atto un espediente per ricevere informazioni dall'esterno. La Corte ha constatato che tale provvedimento fosse privo di base legale e non supportato da alcuna ragione di necessità ed urgenza, in considerazione altresì del fatto che né il ricorrente né il suo omonimo erano stati sottoposti a misure restrittive della loro libertà di corrispondenza.

Pertanto, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 8 e dell'art. 13 CEDU, dal momento che il ricorrente non aveva avuto a disposizione alcun mezzo di ricorso per contestare il trattenimento della sua corrispondenza.

La Corte ha ritenuto altresì non fondato, sulla base delle stesse considerazioni svolte in riferimento alla doglianza di cui all'art. 5, par. 2, CEDU, il motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamentava di essere stato illegittimamente sottoposto alla misura di sorveglianza speciale al termine di una procedura svoltasi in camera di consiglio, senza l'osservanza del principio del contraddittorio, invocando a tal riguardo l'art. 2, Prot. n. 4 CEDU, in combinato disposto con gli artt. 5, 6 e 8 della Convenzione.

Infine i giudici di Strasburgo hanno rigettato la doglianza riferita all'asserita discriminazione che il ricorrente affermava di aver subito, dal momento che non risultava provato che il comportamento tenuto nei suoi confronti fosse discriminatorio.

La Corte Europea ha quindi liquidato a favore del ricorrente, in relazione alle violazioni constatate, la somma di 4.000,00 € per i danni morali e di 4.000, 00 € per le spese di procedura.

Causa Scoppola c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 giugno 2008 (ricorso n. 50550/06)

(constata la violazione dell'art. 3 CEDU, relativo alla proibizione della tortura, in relazione al mantenimento prolungato in stato di detenzione di una persona di età avanzata e disabile)

Fatto. Franco Scoppola, detenuto per essere stato condannato nel 2002 all'ergastolo per omicidio volontario della moglie nel 1999, era anche affetto da disabilità che lo costringevano su una sedia a rotelle.

Egli aveva chiesto di poter scontare la pena in una struttura ospedaliera anziché in carcere, in modo tale che la mancanza di autonomia e il suo stato di salute non costituissero un elemento di ulteriore aggravamento della sua condizione. Nel 2003 aveva altresì richiesto di essere trasferito in un carcere privo di barriere architettoniche. Tale istanza era stata però respinta dall'Amministrazione penitenziaria, che aveva addotto la difficoltà di trovare una struttura che garantisse l'opportuna assistenza al condannato. Il detenuto – che nel frattempo aveva subito la frattura del femore – aveva allora adito il tribunale di sorveglianza per l'annullamento di tale decisione. Il giudice, con ordinanza del 16 giugno 2006, accoglieva l'istanza sulla base dell'accertato stato di salute del detenuto, incompatibile con la detenzione in carcere. Venivano quindi stabiliti gli arresti domiciliari per la durata di un anno, con un regime di autorizzazione a recarsi in ospedale per cure e di divieto di detenzione di armi. Successivamente, però, tale decisione veniva revocata per impossibilità di trovare un luogo che potesse ospitare tale detenzione domiciliare.

Lo Scoppola veniva quindi dapprima trasferito al centro clinico del penitenziario di *Regina Coeli* e successivamente a quello di Parma, che disponeva di strutture adeguate alle esigenze di persone disabili. Tale trasferimento gli aveva però provocato una forte depressione a causa dell'allontanamento dalla sorella e dal suo avvocato.

Diritto. Deducendo la violazione dell'art. 3 CEDU, il ricorrente sosteneva che il suo stato di salute non aveva fatto altro che aggravarsi nel corso della sua detenzione, e che il suo trasferimento a Parma non aveva comportato alcun miglioramento, portandolo, al contrario, in un profondo stato di depressione causato dall'allontanamento dalla sorella e dal suo difensore. Il ricorrente si doleva altresì del fatto che lo Stato lo aveva trasferito in un altro penitenziario, anziché affidarlo alle cure di una struttura ospedaliera esterna alla prigione.

La Corte, conformemente alla propria giurisprudenza in materia di trattamenti inumani e degradanti, ha preliminarmente ricordato che affinché un maltrattamento possa ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 3 è necessario che presenti un minimo di gravità. La valutazione di tale livello di gravità è di per sé relativa e dipende dall'insieme delle circostanze della causa, quali la durata del trattamento, dagli effetti fisici e mentali, nonché dall'età, dal sesso e dallo stato di salute della vittima (*Mouisel c. Francia*, n. 67263/01, § 37, e *Gennadi Naoumenko c. Ucraina*, n. 42023/98, § 108, 10 febbraio 2004).

Con particolare riguardo alle persone private della libertà, la Corte ha affermato che l'articolo 3 impone allo Stato l'obbligo positivo di assicurarsi che le condizioni di ogni detenuto siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le

modalità di esecuzione della pena non sottopongano l'interessato ad un logorio o ad una afflizione di tale intensità da superare la soglia massima di sofferenza che inevitabilmente afferisce allo stato di detenzione, assicurando altresì che la salute ed il benessere del detenuto siano garantite in modo adeguato anche attraverso la somministrazione delle terapie mediche richieste (*Kudla c. Polonia* [GC], n. 30210/96, § 94, e *Riviere c. Francia*, n. 33834/03, § 62, 11 luglio 2006). Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che anche la mancanza di cure mediche appropriate e, più in generale, la detenzione di una persona malata in condizioni inadeguate, può in linea di principio costituire un trattamento contrario all'articolo 3 (in tal senso, *İlhan c. Turchia* [GC], n. 22277/93, § 87, e *Gennadi Naumenko* citata *supra*, § 112).

La Corte ha quindi affermato che sebbene non esista un obbligo generale a carico dello Stato di rimettere in libertà un detenuto, o anche di trasferirlo presso un ospedale civile, anche se questi è affetto da una malattia particolarmente difficile da curare (*Mouisel* citata *supra*, § 40), l'articolo 3 della Convenzione impone in ogni caso allo Stato di proteggere l'integrità fisica delle persone private della libertà.

Alla luce di tali principi ed alla giurisprudenza pregressa in materia²⁵, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, una volta accertata l'impossibilità di concedere al ricorrente gli arresti domiciliari, spettava alle autorità nazionali di attivarsi per assicurare al ricorrente condizioni di detenzione rispettose della dignità umana. In particolare, poiché il ricorrente non poteva essere curato presso il proprio domicilio e poiché nessun centro di cure era disposto ad accoglierlo, lo Stato avrebbe dovuto trasferire senza indugi l'interessato presso una struttura penitenziaria meglio attrezzata, e avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione di una pena che costituiva ormai un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione.

Per tali motivi, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 3 CEDU e ha riconosciuto, in via equitativa, la somma di 5.000,00 € a titolo di danno morale patito dal ricorrente e di 5.000,00 € a titolo di spese. Lo Stato italiano aveva chiesto la rimessione della causa alla *Grande Chambre* ma questa, il 26 gennaio 2009, ha respinto l'istanza rendendo così definitiva la pronuncia.

_

²⁵ La Corte già in altre occasioni aveva accertato che il mantenimento in detenzione prolungata di una persona di età avanzata, e per giunta malata, può ricadere nell'ambito di azione della garanzia di cui all'articolo 3 (Papon c. Francia (n. 1) (dec.), n. 64666/01; Sawoniuk c. Regno Unito (dec.), n. 63716/00, e Priebke c. Italia (dec.), n. 48799/99, 5 aprile 2001), e che il mantenimento in stato di detenzione di una persona tetraplegica, in condizioni non adeguate al suo stato di salute, costituisce un trattamento degradante (Price c. Regno Unito n. 33394/96 § 24).

3. Diritti dell'imputato

Causa Rizzotto c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 aprile 2008 (ricorso n. 15349/06)

(constata la violazione dell'art. 5, par. 4 CEDU, relativo al diritto alla libertà ed alla sicurezza in riferimento al diritto di ogni persona privata della libertà personale ad ottenere in tempi brevi una pronuncia del tribunale sulla legittimità della propria detenzione)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'art. 5 par. 4 (diritto alla libertà e alla sicurezza) CEDU, sotto il profilo del diritto di ogni persona privata della libertà personale ad ottenere in tempi brevi una pronuncia del tribunale sulla legittimità della propria detenzione. Il ricorrente, sottoposto alla misura della custodia cautelare per il reato di associazione a delinquere e traffico di stupefacenti, lamentava il ritardo con il quale l'autorità giudiziaria si era pronunciata sulla legittimità della misura cautelare disposta nei suoi confronti.

Diritto. La Corte ha rilevato che gli Stati membri, il cui ordinamento giudiziario contempli due gradi di giudizio, devono comunque assicurare ai detenuti una decisione in tempi brevi circa la legittimità o meno della propria detenzione, sia in primo che in secondo grado, fermo restando che il rispetto del diritto sancito dall'art. 5, par. 4, CEDU deve essere verificato alla luce delle circostanze del caso. In linea di principio, ha osservato la Corte, poiché è in gioco la libertà dell'individuo, lo Stato deve fare in modo che la procedura si concluda nel più breve tempo possibile.

Nel caso di specie, la Corte ha affermato che i sei e i quattro mesi impiegati dalla autorità giudiziaria, rispettivamente nel giudizio in cassazione e in quello di rinvio aventi ad oggetto l'ordinanza con cui veniva rigettato il ricorso al tribunale della libertà, fossero eccessivi, alla luce anche degli altri precedenti in cui la Corte aveva constatato la violazione del diritto ad ottenere una pronuncia entro breve termine ai sensi del citato articolo. A tal proposito la Corte ha evidenziato che l'innegabile complessità della causa non vale a giustificare il ritardo con cui l'autorità giudiziaria si è pronunciata, non potendosi non attribuire che a quest'ultima il ritardo dell'esame del ricorso.

Per questi motivi, la Corte ha dichiarato la sussistenza della violazione dell'art. 5, par. 4, CEDU.

Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni morali avanzata dal ricorrente, la Corte ha liquidato in suo favore la somma di 4.000,00 € e di 2.500,00 € per spese di procedura.

Causa Perre e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 luglio 2008 (ricorso n. 1905/05)

(constata la violazione dell'art. 6, par. 1, relativo al diritto ad un equo processo, in relazione a procedimento svolto ai sensi dell'art. 4, comma sesto, della legge n. 1423 del 1956, in materia di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, cui provvede il tribunale in camera di consiglio, poiché, ai fini del diritto ad un equo processo, è essenziale che al soggetto interessato dal procedimento venga almeno offerta la possibilità di sollecitare una pubblica udienza)

Fatto. Ricorso proposto ai sensi dell'art. 6, par. 1, (diritto ad un equo processo) CEDU, in relazione alla mancanza di pubblicità del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, della legge n. 1423 del 1956, come modificata dalla legge n. 575 del 1965. Tale procedimento aveva portato all'applicazione ai ricorrenti di misure di prevenzione patrimoniali previste per le persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. Le misure erano state comminate con ordinanza adottata in camera di consiglio da sezione specializzata del tribunale. Sia la Corte d'appello che la Cassazione rigettavano i ricorsi promossi dai ricorrenti e confermavano il provvedimento di confisca dei beni.

Diritto. La Corte ha ricordato di aver già esaminato la questione della compatibilità con l'art. 6 CEDU dell'applicazione delle misure di prevenzione nel caso *Bocellari* e *Rizza*. In quella occasione era stato affermato che lo svolgimento in camera di consiglio del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, previsto dall'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, non aveva permesso ai ricorrenti di chiedere ed ottenere una udienza pubblica.

Sebbene la Corte abbia riconosciuto l'elevato grado di tecnicismo che presenta la procedura, avendo come obiettivo il controllo delle finanze e dei movimenti di capitali, è stato rilevato che occorre anche tenere presente la posta in gioco nelle procedure di prevenzione, che mirano alla confisca di beni e capitali, nonché gli effetti che esse possono produrre sulle persone. A fronte di ciò, il controllo pubblico costituisce una garanzia del rispetto dei diritti dell'interessato

Pertanto, poiché è essenziale che a coloro che sono soggetti ad un procedimento di applicazione di misure di prevenzione sia quanto meno offerta la possibilità di

chiedere una pubblica udienza e il ricorrente non aveva beneficiato di tale possibilità, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

4. Espulsione di stranieri

Causa Saadi c. Italia – Grande Camera – sentenza 28 febbraio 2008 (ricorso n. 37201/06)

(constata che l'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3 CEDU quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel Paese trattamenti contrari alla citata disposizione)

Fatto. Ricorso proposto ai sensi degli artt. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti), 6, par. 1, (diritto ad un equo processo), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 1 Prot. n. 7 (garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri) CEDU da cittadino tunisino, secondo il quale l'esecuzione di un ordine di espulsione a suo carico verso la Tunisia lo avrebbe esposto al rischio di sottoposizione a trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU e ad un diniego flagrante di giustizia, privando il proprio nucleo familiare in Italia del suo sostegno. La censura relativa al diniego flagrante di giustizia si riferiva alle modalità con le quali il ricorrente sosteneva si fosse svolto in Tunisia a suo carico un processo in contumacia all'esito del quale era stato condannato alla reclusione per venti anni. Con il motivo di ricorso relativo all'art. 1 del Prot. n. 7 si asseriva che la misura di espulsione era stata adottata senza il rispetto delle garanzie stabilite dal suddetto articolo.

Il ricorrente, nell'imminenza della scadenza di un permesso di soggiorno sul territorio italiano, era stato arrestato e posto in detenzione provvisoria in quanto sospettato di reati tra cui il terrorismo internazionale. All'esito del giudizio di primo grado, egli veniva condannato, tra gli altri reati, per associazione a delinquere, anziché terrorismo internazionale come previsto in imputazione, ritenendo il giudice di primo grado non raggiunta la prova del fatto che il ricorrente e i suoi complici avessero deciso di tradurre la loro fede integralista in azioni violente con caratteristiche di atti di terrorismo. Nella sentenza di condanna era prevista l'espulsione, da effettuarsi una volta scontata la pena. In sede di appello, il ricorrente rendeva noto di aver appreso di essere stato condannato, l'11 maggio

2005, per appartenenza ad organizzazione terroristica, dal Tribunale militare di Tunisi, a venti anni di detenzione, con privazione dei diritti civili e sottoposizione a controllo amministrativo.

Il 4 agosto 2006, con atto del Ministro dell'interno, veniva disposta l'espulsione del ricorrente con la motivazione del «ruolo attivo» svolto dal ricorrente stesso in un'organizzazione di supporto di cellule integraliste islamiche in Italia e all'estero, nonché della sua pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. L'atto veniva convalidato dal giudice di pace e, l'11 agosto 2006, il ricorrente chiedeva asilo politico, allegando di essere stato condannato in Tunisia per motivi politici e di temere torture e rappresaglie politiche e religiose. La richiesta non veniva accolta e il ricorrente faceva istanza di sospensione della misura alla Corte EDU, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte che, il 5 ottobre 2006, in applicazione di tale disposizione, chiedeva al Governo italiano di disporre la sospensione dell'espulsione.

Il 6 ottobre 2006 veniva disposto un nuovo ordine di espulsione, questa volta verso la Francia, Paese dal quale il ricorrente giungeva in occasione dell'ultimo rientro in Italia, ordine che restava ineseguito.

A seguito di richiesta dello Stato italiano, il Ministero degli esteri tunisino faceva presente che le leggi della Tunisia garantiscono i diritti dei detenuti e assicurano processi equi, ricordando, inoltre, che la Tunisia aveva aderito a trattati e convenzioni internazionali in materia.

Il 29 marzo 2007, la Camera della Terza Sezione, alla quale il ricorso era stato assegnato, ha rimesso il caso alla Grande Camera, ai sensi dell'art. 30 CEDU, senza opposizione delle parti.

Nel procedimento avanti la Grande Camera è stato autorizzato l'intervento del Regno Unito.

Diritto. Ad avviso della Corte, i divieti stabiliti dall'art. 3 CEDU hanno valore assoluto. Infatti, tale disposizione non prevede limitazioni a tali divieti, a differenza di quanto stabilito dalla maggior parte delle clausole stabilite dalla Convenzione, né è suscettibile di deroga ai sensi dell'art. 15 CEDU (precedenti *Irlanda c. Regno Unito*, sentenza 8 gennaio 1978, e *Chahal c. Regno Unito*, sentenza 15 novembre 1996).

A fronte dell'assolutezza del divieto, la natura degli addebiti che possono essere mossi ai soggetti che si dolgono della violazione dell'art. 3 CEDU risulta irrilevante. Perciò, se è vero che né la Convenzione né i suoi Protocolli garantiscono il diritto di asilo e gli Stati parti della Convenzione, in base ad un

consolidato principio di diritto internazionale, hanno il diritto di controllare l'ingresso e il soggiorno sul territorio nazionale e di disporne l'espulsione (precedenti Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, del 28 maggio 1985, Boujlifa c. Francia, del 21 ottobre 1997), tuttavia, quest'ultimo provvedimento può comportare responsabilità ai sensi della Convenzione stessa. Ciò qualora sussistano reali e comprovati fatti che consentano di ritenere che un'espulsione esponga un soggetto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU nel paese di destinazione (precedenti, tra gli altri, Soering c. Regno Unito del 7 luglio 1989, H.L.R. c. Francia, del 29 aprile 1997, Salah Sheekh c. Paesi Bassi dell'11 gennaio 2007).

Ribadendo i principi enunciati nella sentenza *Chahal*, la Corte ha affermato che gli Stati parti della Convenzione, nel valutare l'eventualità dell'adozione di un provvedimento di espulsione, non possono mettere in bilanciamento il rischio che il soggetto da espellere sia sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU nel paese di destinazione con la pericolosità sociale del medesimo soggetto.

Nel riaffermare tale giurisprudenza, la Corte non ha accolto l'istanza che veniva dall'intervento del Regno Unito, con la quale si chiedeva di abbandonare la giurisprudenza adottata con l'arresto *Chahal* a causa dell'asserita rigidità dei principi cui si ispira. Tale giurisprudenza non consentirebbe agli Stati parti della Convenzione di eseguire provvedimenti di espulsione, nonostante che il terrorismo comprometta il diritto alla vita, il cui godimento è necessaria condizione preliminare per l'esercizio degli altri diritti garantiti dalla CEDU. Tanto più che da quest'ultima, secondo il Governo del Regno Unito, il diritto di asilo non è assicurato, essendo tutelato dalla Convenzione sullo Statuto dei rifugiati del 1951, che prevede che tale diritto non possa essere invocato laddove il soggetto da espellere sia responsabile di atti contrari ai principi delle Nazioni Unite.

Per ritenere reali e comprovati nella fattispecie i rischi di sottoposizione del ricorrente a trattamenti disumani nel paese di destinazione, la Corte ha fatto riferimento a rapporti di Amnesty International, Human Rights Watch e del Dipartimento di Stato americano concernenti la Tunisia, dai quali sono emerse pratiche di violazione dei diritti fondamentali.

Inoltre, la Corte ha ritenuto rilevante il fatto che il ricorrente fosse stato condannato in contumacia nel paese verso il quale avrebbe dovuto essere espulso e che non risulta la possibilità che, nella fattispecie, in tale paese possa essere disposta la riapertura del processo.

Non è stato accolto l'argomento della difesa del Governo italiano, secondo il quale il ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti di prova in ordine al rischio di sottoposizione a trattamenti inumani in Tunisia, Paese con il quale si presuppone vi sia una base comune di rispetto dei diritti fondamentali, considerata la sottoscrizione da parte dello stesso Paese di numerosi atti internazionali in materia.

Ad avviso della Corte, infatti, la valutazione dell'effetto di protezione che deriva da trattati internazionali, norme interne e assicurazioni di tipo diplomatico non può essere teorica, ma va effettuata in concreto.

La Corte ha quindi constatato che la messa in esecuzione del provvedimento di espulsione comporterebbe violazione dell'art. 3 CEDU e non ha ritenuto di affrontare la questione se, in caso di espulsione, sarebbero violati anche gli artt 6, 8 e 1 del Prot. n. 7, non dubitando che lo Stato italiano si conformerà alla pronuncia della Corte.

Inoltre, non rilevando alcun nesso causale tra la constatazione della violazione che potrebbe derivare dall'esecuzione dell'espulsione e i danni materiali allegati dal ricorrente, la Corte ha respinto le richieste di riparazione di tali danni, mentre, per i danni morali, ha ritenuto sufficiente riparazione la constatazione dell'eventuale violazione. Ha quindi concesso 8.000,00 € per spese giudiziarie.

Alla sentenza sono allegate le opinioni concordanti del Giudice Zupancic, nonché quella del Giudice Myer, condivisa dal Giudice Zagrebelsky.

Nella prima si nota che "la regola della prova dovrebbe essere un esercizio logico e non profetico", con la conseguenza che, quando l'oggetto di un giudizio non è un fatto già accaduto, ma il rischio di una violazione, la formulazione di un apprezzamento probabilistico solo sulla base da informazioni acquisite non può perciò ritenersi supportata da elementi di prova. D'altro canto, nei casi di espulsione, gli Stati non possono ritenere che sia buona prova del proprio diritto all'espulsione stessa la notoria pericolosità di una persona, poiché scopo della Convenzione è proprio la protezione dell'individuo da "interessi" dell'Esecutivo o del Potere legislativo dei singoli Stati.

Nella seconda si rileva che non può esser consentito agli Stati di combattere il terrorismo a qualsiasi prezzo e che gli Stati medesimi non possono ricorrere a strumenti che minano proprio i valori che intendono difendere.

IV. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

1. Fallimento e procedure concorsuali 26

Causa Viola e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 gennaio 2008 (ricorso n. 7842/02)

(constata la violazione degli artt. 8, 13, 6 par. 1, e 3 Prot. n. 1 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza, al diritto ad un ricorso effettivo al diritto ad un equo processo, e al diritto a libere elezioni con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006)

Fatto. Ricorso promosso per violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 1 Prot. n. 1 (protezione della proprietà) e 2 Prot. n. 4 (libertà di circolazione), invocati con riferimento alla durata della procedura di fallimento, 13 (diritto ad un ricorso effettivo), 3 Prot. n. 1 (diritto a libere elezioni) e 6 par. 1 (diritto ad un equo processo) CEDU. Con sentenza del 2 giugno 1997 il Tribunale di Benevento aveva dichiarato il fallimento della società V.A. nonché il fallimento personale dei signori Augusto Viola e Raffaele Viola in qualità di soci. Il medesimo giorno veniva fissata l'udienza per la verifica dello stato passivo ed aveva inizio la procedura fallimentare, che alla data del 19 aprile 2007, risultava ancora pendente. Nel 2002, con due distinti atti, i sig.ri Viola promuovevano ricorso ex lege Pinto lamentando l'irragionevole durata della procedura fallimentare nonché il prolungarsi del loro stato di interdizione derivante dalla propria condizione di fallito.

La Corte d'appello, in accoglimento del ricorso del sig. Raffaele Viola, condannava il Ministero della giustizia al pagamento di 450,00 € a favore del ricorrente. Quest'ultimo, successivamente, intimava il Governo di versare la somma liquidata dalla Corte d'appello e, a fronte del mancato adempimento, avviava la procedura esecutiva. Il 1° giugno 2004 il giudice dell'esecuzione liquidava a favore del sig. Raffaele Viola la somma di 1.199,33 €.

Nel frattempo, la Corte d'appello aveva invece rigettato la domanda proposta dal sig. Augusto Viola, ritenendo che i ritardi nella procedura fallimentare fossero ascrivibili all'esistenza di numerosi creditori, all'insufficiente capienza dell'attivo fallimentare, nonché alla possibile esistenza di altre procedure aventi ad oggetto i beni del fallito.

²⁶ Le sentenze di seguito sintetizzate riguardano la materia delle limitazioni di libertà a carico del fallito e si riferiscono a fattispecie precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 di riforma delle procedure concorsuali.

Avverso tale decisione gli eredi del sig. Augusto Viola, subentrati a seguito del decesso di quest'ultimo avvenuto nel 2003, promuovevano ricorso in Cassazione che, con sentenza del 30 dicembre 2005 annullava con rinvio la decisione della Corte d'appello.

Alla data di presentazione del ricorso alla Corte EDU il giudizio davanti alla Corte d'appello di Roma risultava ancora pendente.

Diritto. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti si dolevano della violazione del diritto al rispetto della corrispondenza, dei beni e della libertà di circolazione, in ragione dell'eccessiva durata della procedura di fallimento. A tal proposito la Corte, richiamando la sua costante giurisprudenza in materia di esaurimento delle vie di ricorso interne ex art. 35 CEDU²⁷, ha ribadito che le doglianze relative alle limitazioni derivanti dal fallimento in relazione alla durata della procedura devono essere preliminarmente fatte valere attraverso il rimedio previsto dalla legge Pinto.

Nel caso di specie, la Corte ha constatato, limitatamente agli eredi di A. Viola, che l'istanza era prematura, dal momento che risultava ancora pendente la procedura dettata dalla legge c.d. Pinto, ed ha pertanto dichiarato l'irricevibilità di tale parte del ricorso, per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, ai sensi dell'art. 35 CEDU. Quanto a R. Viola, tale parte di ricorso è stata parimenti ritenuta irricevibile, poiché non era stata impugnata davanti alla Corte di Cassazione la pronuncia della Corte d'appello di Roma.

Relativamente alla pretesa violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – stante l'impossibilità del fallito di esercitare attività professionale o commerciale – la Corte ha affermato che il complesso delle incapacità derivanti dalla pronuncia di fallimento si risolve in un'indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in considerazione della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle stesse incapacità, così come del lasso di tempo necessario per la riabilitazione.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Con riferimento alla violazione dell'art. 13 della Convenzione, la Corte, dopo aver rilevato che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa

-

²⁷ Vedi causa *Sgattoni c. Italia* (sentenza del 6 dicembre 2005 – ricorso n. 77132/01) e *Abbatiello c. Italia* (sentenza 20 settembre 2007 - ricorso n. 39638/04).

Bottaro c. Italia, ²⁸ ha dichiarato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito argomentazioni sufficienti.

Quanto alla doglianza relativa alla privazione della capacità elettorale, la Corte, nel richiamare la sua giurisprudenza in materia (cause *Pantuso* e *Bova*), ha ravvisato la violazione dell'art. 3, Prot. n. 1 CEDU, anche in considerazione dell'assenza di argomentazioni da parte del Governo tali da condurre ad una conclusione differente.

Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo all'eccessiva durata della procedura la Corte, dopo aver ricordato che il carattere ragionevole della durata di ciascuna procedura deve essere esaminato alla luce di tutte le circostanze del caso, tenendo conto della complessità della causa e del comportamento delle parti e della autorità competenti, ha constatato che la durata della procedura fallimentare, protrattasi per 9 anni e 10 mesi, era stata eccessiva. La Corte ha in questo caso – visti anche i precedenti in materia – dichiarato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

Inoltre, relativamente alla asserita violazione del diritto ad un ricorso effettivo di cui all'art. 13 CEDU, essa ha respinto tale motivo di ricorso ritenendo che la misura dell'indennizzo concesso non valesse a mettere in discussione il carattere "effettivo" del rimedio offerto dalla legge Pinto.

Infine, nel rigettare la domanda di danni materiali avanzata dai ricorrenti, stante la mancanza di un nesso di causalità tra le violazioni constatate ed il danno lamentato, la Corte ha liquidato a favore di Raffaele Viola la somma di 7.500,00 € e agli altri ricorrenti la somma di 1.500,00 € per danni morali, nonché di 1.150,00 € per le spese giudiziarie sostenute, una volta sottratto il contributo di 850,00 € concesso dal Consiglio d'Europa per l'assistenza giudiziaria.

Causa Ciccolella c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 15 gennaio 2008 (ricorso n. 314/04)

Causa Citarella c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 15 gennaio 2008 (ricorso n. 28466/03)

_

²⁸ Nella causa *Bottaro c. Italia* (sentenza 17 luglio 2003 – ricorso n. 56298/00) la Corte ha constatato la violazione dell'art. 13 della CEDU, in quanto i mezzi di impugnazione previsti dalla legge fallimentare agli artt. 26 e 36 non costituiscono un rimedio esperibile avverso la prolungata restrizione del diritto al rispetto della corrispondenza.

Causa Lepore c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 15 gennaio 2008 (ricorso n. 43466/04)

Causa Mazzon c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 15 gennaio 2008 (ricorso n. 896/04)

(constatano la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006)

Fatto. Nelle cause in oggetto i ricorrenti, lamentando la violazione dei diritti al rispetto della corrispondenza e della libertà di espressione, alla protezione dei beni e alla libertà di circolazione, in ragione dell'eccessiva durata della procedura di fallimento, proponevano ricorso alla Corte EDU per violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 10 (libertà di espressione), 1 Prot. n. 1 (protezione della proprietà) e 2 Prot. n. 4 (libertà di circolazione), 3 Prot. n. 1 (diritto a libere elezioni), 6 par. 1 (diritto ad un equo processo) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) CEDU.

Diritto. Ritenuta assorbita la doglianza relativa alla libertà di espressione (art. 10) in quella riferita alla libertà di corrispondenza, la Corte ha però dichiarato l'irricevibilità dei ricorsi, limitatamente a tale parte, ai sensi dell'art. 35 CEDU, per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Nelle cause Ciccolella e Citarella, infatti, i ricorrenti avevano omesso di ricorrere in Cassazione avverso la decisione della Corte d'appello emanata ai sensi della legge n. 89 del 2001; nel caso Lepore, invece, risultava ancora pendente la procedura instaurata in sede nazionale ai sensi della legge citata; infine, nel caso Mazzon il rimedio nazionale per la durata eccessiva del processo non era stato nemmeno esperito.

La Corte ha ritenuto altresì tardivo il motivo dei ricorsi riferito all'art. 3 del Prot. n. 1 sulla base della seguente argomentazione: dal momento che la perdita del diritto di voto successiva alla dichiarazione di fallimento non può superare cinque anni dalla stessa pronuncia, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la relativa doglianza entro il medesimo termine.

In merito al rispetto della vita privata e familiare – nella parte in cui era denunciata dai ricorsi in via autonoma rispetto all'eccessiva durata dei procedimenti, stante l'impossibilità per il fallito di esercitare alcuna attività professionale o commerciale – la Corte ha affermato che il complesso delle incapacità derivanti dalla pronuncia di fallimento si risolve in un'indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in considerazione della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro, dell'assenza di una valutazione e di un controllo

giurisdizionale sull'applicazione delle stesse incapacità, così come del lasso di tempo necessario per ottenere la riabilitazione. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Con riferimento alla violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione, la Corte ha dapprima affermato che il motivo concernente la violazione del diritto ad un ricorso effettivo, relativamente alla prolungata limitazione del diritto al rispetto della corrispondenza, dovesse essere esaminato unicamente sotto il profilo dell'art. 13 CEDU. Rilevato che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa *Bottaro c. Italia*, ²⁹ la Corte ha quindi dichiarato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito argomentazioni ritenute sufficienti.

La Corte ha ritenuto sufficiente per la riparazione dei danni morali subiti la mera constatazione della violazione. Quanto alle spese giudiziarie: non ha concesso rimborsi poiché, nei casi Citarella e Lepore, i ricorrenti avevano ottenuto dal Consiglio d'Europa il beneficio di una somma di 850,00 € a titolo di assistenza giudiziaria, mentre nel caso Ciccolella il ricorrente non aveva offerto prove sufficienti della realità, necessarietà e ragionevolezza delle spese giudiziarie sostenute; nel caso Mazzon la Corte ha invece liquidato 2.000,00 €.

2. Ragionevole durata del processo ed equa riparazione

Causa Serino c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 19 febbraio 2008 (ricorso n. 679/03)

Causa Maio c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 marzo 2008 (ricorso n. 24886/03)

Causa Conceria Madera s.r.l. c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 1º luglio 2008 (ricorso n. 4012/03)

Causa Silvio Maugeri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 luglio 2008 (ricorso n. 62250/00)

Causa Caglioni c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 luglio 2008 (ricorso n. 65082/01)

²⁹ V. nota n. 28.

Causa Luciana Forgione c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 luglio 2008 (ricorso n. 62471/00)

Causa Bonasia e Pozzi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 luglio 2008 (ricorso n. 62156/00)

Causa Fuggi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 luglio 2008 (ricorso n. 64894/01)

Causa De Maria c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 4287/03)

Causa Sanzari e Salvatore c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2007 (ricorso n. 4279/03)

Causa Avecone c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 4280/03)

Causa Iacopino c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 4283/03)

Causa Cataudo c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 4285/03)

Causa Reale c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 4286/03)

Causa Barbato c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 4288/03)

Causa Pannella . c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 5485/03)

Causa Villanacci c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 5488/03)

Causa De Guglielmo c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 5489/03)

Causa Parente c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 5496/03)

Causa Raffaele e Mario Miele c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 5487/03)

Causa Rosa Izzo c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 4282/03)

Causa Flaviano Parrella c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 39814/02)

Causa Giovanni Avecone c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 4281/03)

Causa Vallone c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 luglio 2008 (ricorso n. 34904/03)

Causa Cappuccitti c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 luglio 2008 (ricorso n. 34646/03)

Causa Nervegna c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 luglio 2008 (ricorso n. 34573/03)

Causa Maria Romano c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 luglio 2008 (ricorso n. 7615/03)

Causa Gardisan c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 luglio 2008 (ricorso n. 35772/03)

Causa D'Iglio c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 luglio 2008 (ricorso n. 32678/03)

Causa Boiano c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 luglio 2008 (ricorso n. 22768/03)

Causa Di Micco c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 luglio 2008 (ricorso n. 35770/03)

Causa Giovanni Valentino c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 luglio 2008 (ricorso n. 31434/03)

Causa Laudanna c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 settembre 2008 (ricorso n. 4289/03)

Causa Ambrosino c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 23 settembre 2008 (ricorso n. 32745/02)

Causa Di Brita c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 14 ottobre 2008 (ricorso n. 32671/03)

Causa D'Alessio c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 14 ottobre 2008 (ricorso n. 36308/03)

Causa Abate c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 14 ottobre 2008 (ricorso n. 7612/03)

Causa Belperio c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 14 ottobre 2008 (ricorso n. 39258/03)

Causa Giovanni Iannotta c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 21 ottobre 2008 (ricorso n. 32768/02)

Causa Faella c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 21 ottobre 2008 (ricorso n. 32752/02)

Causa Di Vico c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2008 (ricorso n. 32751/02)

Causa Fontana c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2008 (ricorso n. 1452/03)

Causa Anna Assunta La Frazia c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2008 (ricorso n. 32775/02)

Causa Rocco Di Maria c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2008 (ricorso n. 32750/02)

Causa Angelo Maria Rubortone c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2008 (ricorso n. 32776/02)

Causa Buffolino c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2008 (ricorso n. 32769/02)

Causa Morone c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2008 (ricorso n. 32770/02)

(constatano la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento *ex lege* n. 89 del 2001, qualora la misura dell'equa riparazione concessa sia insufficiente; sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell'art. 35 CEDU; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dare luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU)

Fatto. Ricorsi proposti per violazione dell'art. 6, par. 1, (diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata), nonché, limitatamente ad alcuni di essi, anche degli articoli 13 (diritto ad un ricorso effettivo), 14 (divieto di discriminazione), 17 (divieto dell'abuso di diritto) e 34 (ricorsi individuali) CEDU, e dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU (protezione della proprietà), in relazione ai tempi di svolgimento di processi nazionali.

In sede nazionale i ricorrenti avevano adito le competenti Corti d'appello, ai sensi della legge n. 89 del 2001, per ottenere equa riparazione per l'eccessiva durata del processo. Accertata l'eccessiva durata del procedimento, tali corti avevano concesso ai ricorrenti una riparazione, ad eccezione dei casi Conceria Madera s.r.l., Bieffe Rifugi Antiatomici s.r.l., Fontana e Di Brita, in cui la richiesta era stata respinta per mancanza di elementi probatori (con condanna, limitatamente alla Bieffe Rifugi Antiatomici, al pagamento delle spese processuali).

La durata di ciascun processo nazionale e l'importo dell'equa riparazione concessa ai sensi della legge n. 89 del 2001 risulta dalla seguente tabella:

RICORRENTE	GRADI DI GIUDIZIO	DURATA	IMPORTO CONCESSO EX LEGGE N. 89 DEL 2001 (in €)
Serino	uno	10 anni e 11 mesi	3.720,00
Maio	uno	10 anni e 11 mesi	2.600,00
Conceria Madera s.r.l.	uno	7 anni e 8 mesi	-
Silvio Maugeri	due	9 anni e 6 mesi	3.612,00
Caglioni	due	13 anni e 8 mesi	6.498,00
Luciana Forgione ³⁰	uno	24 mesi	6.300,00
Bonasia e Pozzi	uno	6 anni e 3 mesi	4.304,82
Bieffe Rifugi Antiatomici s.r.l.	uno	9 anni e 10 mesi	-

³⁰ Nella causa Luciana Forgione c. Italia la Corte europea ha riconosciuto la violazione degli artt. 6, par. 1 e 1 Prot. n. 1 CEDU, relativi, rispettivamente al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata e alla protezione della proprietà, in relazione al ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva.

г :			
Fuggi	uno	10 anni e 2 mesi	7.210,00
De Maria	uno	8 anni	3.520,00
Sanzari e Salvatore	uno	21 anni e 4 mesi	7.500,00
Avecone Giovanni e Pio	due	11 anni e 2 mesi	5.450,00
Iacopino	due	11 anni e 1 mese	2.696,00
Cataudo	due	11 anni e 2 mesi	3.520,00
Reale	due	11 anni e 3 mesi	2.696,00
Barbato	uno	9 anni e 11 mesi	4.196,00
Pannella	uno	8 anni e 9 mesi	2.610,00
Villanacci	uno	8 anni e 11 mesi	3.141,55
De Guglielmo	uno	15 anni e 5 mesi	7.800,00
Parente	uno	5 anni e 6 mesi	1.450,00
Raffaele e Mario Miele	due	8 anni e 9 mesi	3.500,00
Rosa Izzo	uno	8 anni e 4 mesi	3.520,00
Flaviano Parrella	uno	10 anni e 2 mesi	3.720,00
Giovanni Avecone	due	12 anni e 4 mesi	5.741,00

Vallone	uno	19 anni e un mese	5.900,00
Cappuccitti	tre	27 anni	17.043,08
Nervegna	uno	5 anni e due mesi	1.150,00
Maria Romano	due	8 anni e 9 mesi	2.800,00
Gardisan	due	8 anni e 7 mesi	4.298,00
D'Iglio	uno	10 anni e 4 mesi	3.720,00
Boiano	due	9 anni e 2 mesi	2.050,00
Di Micco	due	6 anni e 8 mesi	1.350,00
Giovanni Valentino	uno	8 anni e 4 mesi	1.950,00
Laudanna	due	9 anni e 3 mesi	4.920,00
Ambrosino	uno	6 anni	2.633,92
Di Brita	uno	9 anni e 4 mesi	-
D'Alessio	uno	13 anni e 5 mesi	1.500,00
Abate	uno	4 anni e 2 mesi	1.900,00
Belperio	uno	15 anni e 2 mesi	7.200,00
Giovanni Iannotta	due	7 anni e 1 mese	2.117,47
Faella	due	8 anni	1.859,24

Di Vico	due	6 anni	4.648,09
Fontana	uno	15 anni e 8 mesi	-
Anna Assunta La Frazia	due	5 anni e 9 mesi	2.169,11
Rocco Di Maria	due	8 anni e 6 mesi	2.943,8
Angelo Maria Rubortone	due	6 anni e 5 mesi	2.169,11
Buffolino	due	8 anni e 4 mesi	2.943,8
Morone	due	6 anni e 8 mesi	2.169,11

I ricorrenti avevano adito la Corte europea per l'insufficienza o la mancata concessione dell'equa riparazione, lamentando altresì il ritardo dello Stato italiano nell'erogazione dell'indennizzo. Alcuni di essi chiarivano che non intendevano ricorrere in Cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione riservato alle sole questioni di diritto.

Diritto. La Corte, confermando il proprio orientamento espresso da ultimo nella sentenza *Delle Cave e Corrado c. Italia*³¹, ha respinto le eccezioni sollevate dal Governo italiano relative al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e, limitatamente ad alcune cause, al mancato avvio della procedura di esecuzione forzata. Analogamente, richiamando le conclusioni espresse nella sentenza *Cocchiarella c. Italia*, ha affermato che i ricorrenti, stante l'insufficienza della riparazione ottenuta in sede nazionale, potevano essere considerati vittima ai sensi dell'art. 34 CEDU.

Nel merito, la Corte ha accertato l'eccessiva durata dei procedimenti e ha quindi dichiarato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

La Corte ha invece respinto per irricevibilità ex art. 35 CEDU, in quanto manifestamente infondati, i motivi di ricorso relativi all'asserita violazione degli artt. 13, 14 e 17 CEDU, invocati da alcuni ricorrenti che asserivano di essere stati

³¹ Per un approfondimento della questione, si rinvia al Quaderno n. 4 di questo Osservatorio, pag. 130 e ss..

vittime di una discriminazione fondata sulla ricchezza, in considerazione delle spese affrontate per promuovere la procedura di cui alla legge c.d. Pinto, così come per il rischio di essere condannati al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso. A tal proposito la Corte non ha constatato alcuna violazione del diritto di accesso ad un tribunale, dal momento che i ricorrenti, da un lato, non avevano avanzato alcuna istanza di accesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, e dall'altro avevano avuto la possibilità di esperire il rimedio previsto dalla legge Pinto e di ottenere altresì una somma a titolo di spese di procedura.

Relativamente alla mancanza di equità della procedura prevista dalla legge c.d. Pinto, lamentata da alcuni ricorrenti che contestavano l'imparzialità delle Corti d'appello a giudicare dell'operato di altri giudici, la Corte ha ritenuto tali argomentazioni del tutto prive di fondamento.

In sede di equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 CEDU, la Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la riparazione attribuita a livello nazionale e ha concesso a ciascun ricorrente gli importi indicati nella seguente tabella, tra i quali risulta una voce supplementare stabilita dalla Corte a titolo di "frustrazione" supplementare relativa al ritardo con il quale è stata versata dallo Stato italiano la somma concessa dalle Corti d'appello. Fa eccezione la causa Serino in cui la Corte, pur avendo constatato la violazione dell'art. 6 CEDU, non ha concesso alcuna somma a titolo di riparazione del danno morale subito, in quanto il ricorrente aveva omesso di presentare le proprie osservazioni sulla ricevibilità e fondatezza della domanda di risarcimento entro il termine di decadenza.

RICORRENTE	DANNO MORALE	VOCE SUPPLEMENTARE	SPESE GIUDIZIARIE
Serino	(in €)		(in €)
Serino	-	-	-
Maio	4.000,00	-	2.000,00
Conceria Madera s.r.l.	2.700,00	-	3.000,00
Silvio Maugeri	1.950,00	-	2.000,00
Caglioni	3.700,00	-	2.000,00

Luciana Forgione	1.800,00	_	2.000,00
	1.000,00		2.000,00
Bonasia e Pozzi	1.150,00	-	1.000,00
Bieffe Rifugi Antiatomici s.r.l.	4.500,00	-	3.800,00
Fuggi	3.200,00	-	2.000,00
De Maria	1.900,00	2.300,00	1.000,00
Sanzari e Salvatore	7.400,00	3.200,00	350,00
Avecone	2.100,00	700,00	500,00
Iacopino	2.750,00	2.300,00	1.000,00
Cataudo	1.900,00	2.300,00	1.000,00
Reale	2.800,00	2.300,00	1.000,00
Barbato	3.050,00	2.300,00	1.000,00
Pannella	2.500,00	3.200.00	1.000,00
Villanacci	2.800,00	3.300,00	1.000,00
De Guglielmo	4.000,00	3.400,00	1.000,00
Parente	2.150,00	3.300,00	1.000,00
Raffaele e Mario Miele	4.300,00	3.800,00	1.000,00
Rosa Izzo	1.900,00	2.300,00	1.000,00
Flaviano Parrella	3.400,00	2.800,00	1.000,00

Giovanni Avecone	2.100,00	700,00	1.000,00
Vallone	4.000,00	2.800,00	1.000,00
Cappuccitti	3.700,00	200,00	-
Nervegna	1.450,00	1.600,00	1.000,00
Maria Romano	2.050,00	3.300,00	1.000,00
Gardisan	600,00	3.800,00	1.000,00
D'Iglio	2.600,00	2.300,00	1.000,00
Boiano	1.100,00	1.100,00	1.000,00
Di Micco	2.400,00	1.900,00	-
Giovanni Valentino	3.300,00	1.900,00	-
Laudanna	-	2.300,00	1.000,00
Ambrosino	1.540,00	2.100,00	-
Di Brita	6.300,00	-	1.000,00
D'Alessio	7.500,00	-	-
Abate	1.700,00	3.400,00	1.000,00
Belperio	2.150,00	2.900,00	-
Giovanni Iannotta	2.051,00	1.100,00	-
Faella	2.759,00	1.100,00	-
Di Vico	1.667,00	1.000,00	-
Fontana	5.850,00	-	-

Anna Assunta La Frazia	1.667,00	2.300,00	-
Rocco Di Maria	1.792,00	1.100,00	-
Angelo Maria Rubortone	2.117,00	2.300,00	-
Buffolino	2.242,00	2.300,00	-
Morone	2.117,00	1.100,00	-

3. Libertà di espressione

Causa Riolo c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 17 luglio 2008 (ricorso n. 42211/07)

(constata la violazione dell'art. 10 CEDU relativo alla libertà di espressione, in riferimento ai diritti di cronaca e critica politica)

Fatto. Claudio Riolo, politologo e docente presso l'Università di Palermo, era stato condannato in sede civile e in via definitiva al risarcimento dei danni derivanti dalla pubblicazione di un articolo apparso sulla rivista "Narcomafie" nel novembre 2004, ritenuto lesivo della reputazione dell'allora Presidente della Provincia di Palermo, avv. Musotto. In tale articolo si criticava la scelta del Musotto di mantenere la difesa di un suo cliente imputato nel processo per la strage di Capaci, nonostante l'ente provinciale da lui presieduto avesse deciso di costituirsi parte civile nello stesso processo. Nelle pronunce di condanna, i giudici avevano rilevato che alcune espressioni utilizzate nello scritto (in cui, tra l'altro, il Musotto veniva definito un goffo emulo locale del Presidente del Consiglio, che aveva minimizzato la gravità e la forza del fenomeno mafioso), ritenute gravemente offensive e non fondate su alcun elemento obiettivo, avevano travalicato il limite dell'esercizio legittimo del diritto di critica giornalistica, ingenerando nel lettore l'idea che il Musotto avesse agito a tutela degli interessi mafiosi e che ne risultasse condizionato nell'esercizio della sua attività politica e professionale. Il Riolo ha basato il suo ricorso sulla pretesa violazione dell'art. 10 CEDU (libertà di espressione).

Diritto. La Corte ha preliminarmente sottolineato che, ai sensi dell'art. 10 CEDU, le limitazioni poste dallo Stato alla libera manifestazione del pensiero debbano essere necessariamente previste dalla legge, perseguire scopi legittimi e configurarsi come misure necessarie in una società democratica per raggiungere quegli stessi scopi (e cioè come un "imperativo bisogno sociale"). A tal proposito, la Corte ha rilevato che sebbene gli Stati membri godano di un margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'esistenza di tale bisogno, spetta alla Corte stessa valutare se le restrizioni previste dalla legge o provenienti dalle decisioni di autorità giudiziarie indipendenti si conciliano con la libertà di espressione tutelata dall'art. 10 CEDU (in tal senso, si richiamano le pronunce Janowski c. Polonuia [GC], nº 25716/94, § 30, CEDH 1999-I, e Association Ekin c. Francia, nº 39288/98, § 56, CEDH 2001-VIII). I giudici di Strasburgo hanno evidenziato altresì che in una società democratica la stampa svolge il fondamentale ruolo di «cane da guardia» (Thorgeir Thorgeirson c. Islanda, sentenza del 25 giugno 1992) e che il giornalista, pur potendo far ricorso ad un certo grado di esagerazione, cioè di provocazione (Prager e Oberschlick c. Austria, sentenza del 25 aprile 1995; *Thoma c. Lussemburgo* n. 38432/97, CEDH 2001-III), ha l'obbligo di comunicare al pubblico informazioni di interesse generale, purché affidabili e precise, e di esporre correttamente i fatti nel rispetto della deontologia professionale (Fressoz e Roire c. Francia n. 29183/95 CEDH 1999-1; Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia n. 21980/93, CEDH 1999-III).

Nel caso in esame, la Corte ha osservato che l'articolo del ricorrente si iscriveva all'interno di un dibattito d'interesse pubblico che toccava una questione d'interesse generale, ossia la doppia funzione svolta dal Musotto, in veste sia di difensore di uno degli imputati nel processo sulla strage di Capaci sia di presidente della provincia di Palermo. Dal momento quest'ultimo era un uomo politico che occupava, all'epoca dei fatti, un posto chiave nell'amministrazione locale, "doveva aspettarsi che i suoi atti fossero sottomessi ad un esame scrupoloso da parte della stampa". Secondo i giudici di Strasburgo, pertanto, il Musotto avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che la sua decisione di mantenere la difesa di uno degli imputati in un importante processo di mafia, nel quale l'amministrazione di cui era presidente avrebbe potuto intervenire, lo avrebbe inevitabilmente esposto a severe critiche. Allo stesso tempo questa circostanza, ha sottolineato la Corte, non avrebbe potuto privare il Musotto del diritto alla presunzione di innocenza e a non essere oggetto di accuse infondate.

Nell'esaminare lo scritto del ricorrente, la Corte non ha rinvenuto espressioni che implicassero apertamente che il Musotto avesse commesso dei reati o che proteggesse gli interessi della mafia. Le espressioni ironiche utilizzate dal ricorrente, a giudizio della Corte, non sono mai scivolate in insulti e non possono essere giudicate gratuitamente offensive, presentando invece una connessione con

la situazione che il ricorrente analizzava. La Corte ha osservato, infine, che nessuno ha contestato la veridicità delle principali informazioni sui fatti contenute nell'articolo incriminato.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha affermato che l'articolo del ricorrente, sebbene contenesse una certa dose di provocazione, non poteva essere interpretato come un attacco personale gratuito nei confronti del Musotto e che quindi la condanna definitiva per diffamazione a carico del ricorrente costituisse una violazione dell'art. 10 della Convenzione. Anche relativamente all'ammontare delle somme che il ricorrente era stato condannato a pagare, la Corte ha ritenuto che la condanna subita costituisse una interferenza sproporzionata con il diritto alla libertà di espressione e non necessaria in una società democratica: infatti, data la situazione finanziaria del ricorrente, tale condanna era suscettibile di dissuaderlo dal continuare ad informare il pubblico su temi d'interesse generale.

La Corte pertanto, constatata la violazione dell'articolo 10 CEDU, ha condannato lo Stato italiano al pagamento di 60.000,00 € a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti mentre, relativamente ai danni morali, ha ritenuto che la constatazione di violazione costituisse sufficiente riparazione.

4. Affidamento di minori

Causa Koons c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 30 settembre 2008 (ricorso n. 68183/01)

(dichiara non sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare)

Fatto. Jeffrey Koons aveva avuto un figlio dal matrimonio con Ilona Staller, la quale aveva acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione. Il matrimonio era stato segnato da gravi tensioni ed incomprensioni, tali che nel 1993 il Koons aveva portato con sé negli Stati Uniti (suo paese d'origine) il figlio ed aveva avviato davanti alla corte suprema dello Stato di New York la procedura per il divorzio, chiedendo l'affidamento del figlio. L'autorità giudiziaria statunitense aveva dapprima affidato il minore a entrambi i genitori e fissato la sua residenza in New York e, successivamente, nel pronunciare la sentenza di divorzio, aveva affidato il minore al solo padre.

Nel frattempo, la Staller, rientrata in via di fatto con il figlio in Italia, aveva avviato la procedura per la separazione giudiziale davanti al tribunale di Roma, chiedendo -

ella - l'affidamento esclusivo del figlio. Il tribunale di Roma, respinte le eccezioni sollevate dal Koons relative al difetto della giurisdizione italiana e all'applicabilità nel caso di specie della Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, aveva affidato il minore alla madre e stabilito che il diritto di visita del ricorrente si sarebbe dovuto esercitare esclusivamente in Italia. La Corte di cassazione, adita dal ricorrente in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, dichiarava l'autorità giudiziaria italiana competente a conoscere della questione. Anche la domanda di delibazione della pronuncia della Corte Suprema dello Stato di New York veniva rigettata perché incompatibile con l'ordine pubblico italiano.

Avviata poi la procedura per il divorzio, il tribunale di Roma, nel pronunciare la relativa sentenza, concedeva tuttavia al Koons l'affidamento del minore, sulla base del presupposto che il padre fosse il genitore più adatto ad educarlo. Avverso tale decisione promuoveva appello la sig.ra Staller, all'esito del quale la corte, nel constatare che nessuno dei due genitori poteva vantare una personalità ed un carattere irreprensibile, ha ritenuto che sarebbe stato meno traumatico per il minore concederne l'affidamento alla madre, con la quale aveva vissuto per molti anni ed instaurato un rapporto molto forte. Pertanto, la Corte d'appello, in accoglimento del ricorso della Staller, disponeva l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, il divieto per il minore di far visita al padre negli Stati Uniti senza l'autorizzazione di lei e accordava il diritto di visita al padre per sette giorni consecutivi al mese e di un mese e mezzo durante le vacanze estive. Tale decisione veniva confermata in Cassazione.

Jeffrey Koons proponeva pertanto ricorso alla Corte EDU per violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), in riferimento alla decisione di affidare il minore alla madre e alla statuizione che le visite al padre potessero svolgersi negli Stati Uniti solo previa autorizzazione della madre.

Diritto. La Corte ha preliminarmente chiarito la portata dell'art. 8 invocato dal ricorrente, affermando che esso non solo tutela la persona dalle ingerenze dei pubblici poteri, ma crea anche obblighi positivi aventi ad oggetto il rispetto effettivo della vita familiare. Perciò tale articolo tutela il diritto del genitore ad ottenere misure idonee affinché possa riunirsi con il proprio figlio, nonché l'obbligo per le autorità nazionali di adottare tali misure (in tal senso, Eriksson c. Svezia, 22 giugno 1989, § 71; Margareta e Roger Andersson c. Svezia, 25 febbraio 1992, § 91; Olsson c. Svezia (nº 2), 27 novembre 1992, § 90; Ignaccolo-Zenide c. Romania, nº 31679/96, § 94; Gnahoré c. Francia nº 40031/98, § 51). Quest'obbligo, tuttavia, ha affermato la Corte, non è assoluto perché deve essere posto in relazione al caso specifico; d'altro canto, la comprensione e la collaborazione delle persone coinvolte costituiscono sempre un importante fattore

che le autorità nazionali hanno una limitata possibilità di ottenere con la coercizione, poiché occorre tenere conto degli interessi, dei diritti e delle libertà delle stesse persone, con particolare riferimento ai minori. Nel caso in cui i contatti con i genitori possano compromettere i suddetti diritti, spetta alle autorità nazionali assicurare un giusto equilibrio tra le posizioni soggettive (*Hokkanen c. Finlandia* 23 settembre 1994 p. 22, § 58 e *Ignacolo-Zenide c. Roumanie*, nº 31679/96, § 94). Il confine tra obblighi positivi e negativi dello Stato non si presta ad una precisa definizione, ma sia per gli uni che per gli altri lo Stato stesso gode di un certo margine di discrezionalità e, comunque, occorre perseguire un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco.

Nel caso di specie la Corte ha constatato che le autorità italiane hanno condotto un esame approfondito della situazione familiare e valutato tutti gli interessi in gioco, primo su tutti quello del minore, al fine di giungere alla soluzione più adatta a garantire al minore stesso quella stabilità familiare che costituisce la condizione necessaria per il suo sviluppo sano ed equilibrato. La Corte ha altresì riconosciuto alle autorità italiane di aver compiuto ogni sforzo possibile per proteggere il primario interesse del minore, permettendo al ricorrente di mantenere i rapporti con il figlio, anche in una situazione particolarmente difficile e tesa a causa dei continui dissidi tra le parti ed alla loro incapacità di pensare in primo luogo al bene del minore. Per questi motivi, la Corte, per cinque voti contro due, ha dichiarato non sussistente la lamentata violazione dell'art. 8 CEDU³².

Causa Clemeno e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 21 ottobre 2008 (ricorso n. 19537/03)

(constata la violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare perché, nei casi di allontanamento di minori dal nucleo familiare, solo la presenza di circostanze del tutto eccezionali può condurre all'interruzione di ogni rapporto con la famiglia d'origine, mentre deve essere fatto ogni sforzo per mantenere i legami familiari e per ricostruire, al momento opportuno, la famiglia stessa)

_

³² L'opinione dissenziente dei giudici Popović e Sayó critica la valutazione dei fatti operata dalla maggioranza. I due giudici contestano anche l'interpretazione che la Corte ha offerto dell'art. 8 CEDU. Essi infatti ritengono che l'art. 8 tuteli anche il diritto d'affidamento del minore, affermando che la custodia del minore «englobe les liens avec la famille, et le droit de visite et le droit d'exercer l'autorité parentale sont des instruments de ces liens avec la famille, lesquels constituent un droit réciproque».

Fatto. In una dichiarazione resa alle autorità nel 1995, una minore aveva affermato di essere stata vittima dall'età di 5 anni di abusi sessuali da parte dei genitori e di altri parenti. Era stata pertanto allontanata dalla famiglia. Più tardi, lo stesso anno ella aveva affermato che anche una sua cugina – minore anch'ella – aveva subito analoghi abusi a opera delle medesime persone. Anche la seconda bambina veniva quindi allontanata dal nucleo familiare e affidata ai servizi sociali; contestualmente il tribunale dei minori di Milano disponeva l'interruzione dei rapporti con i membri della famiglia. Successivamente il tribunale dei minori dichiarava lo stato di adottabilità. Il procedimento penale a carico dei parenti asseritamente responsabili delle violenze giungeva alla definizione in primo grado nel marzo 1997, con la condanna degli imputati.

Costoro però venivano assolti in appello *ex* art. 530, comma 2, c.p.p.. L'assoluzione veniva confermata anche dalla Cassazione nel 2001. Veniva pertanto promosso da parte dei genitori di una delle minori ricorso per la revoca dello stato di adottabilità della figlia, impugnazione però respinta dalla corte d'appello, che aveva ritenuto sufficientemente motivata e corretta la decisione di dichiarare lo stato di adattabilità della minore, stante da un lato l'assoluta indipendenza di tale procedimenti con gli esiti del processo penale e dall'altro l'esigenza di proteggere il superiore interesse del minore.

Veniva quindi proposto ricorso davanti alla Corte EDU per violazione degli artt. 1 (obbligo di rispettare i diritti dell'uomo), 3 (trattamenti inumani o degradanti), 6 (diritto ad un processo equo), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 10 (libertà di espressione) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) CEDU.

Diritto. La Corte ha preliminarmente dichiarato irricevibile il ricorso promosso dagli zii e dalle zie materne della minore nonché dalla nonna materna della stessa, ritenendo che non vi fossero valide ragioni per rimettere in discussione le conclusioni delle giurisdizioni nazionali che avevano già rilevato la totale mancanza di interesse nei ricorrenti citati sulle sorti della minore fino all'opposizione al provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare.

La Corte ha quindi ritenuto di dover circoscrivere l'esame del ricorso alle doglianze riferite all'art. 8 CEDU. Di tale articolo ha chiarito la portata, affermando che esso non solo tutela la persona dalle ingerenze dei pubblici poteri, ma crea anche obblighi positivi aventi ad oggetto il rispetto effettivo della vita familiare. Perciò tale articolo tutela il diritto del genitore ad ottenere misure idonee affinché possa riunirsi con il proprio figlio, nonché l'obbligo per le autorità nazionali di adottare tali misure (in tal senso, *Eriksson c. Svezia*, 22 giugno 1989, § 71; *Margareta e Roger Andersson c. Svezia*, 25 febbraio 1992, § 91; *Olsson c. Svezia* (nº 2), 27 novembre 1992, § 90; *Ignaccolo-Zenide c. Romania*, nº 31679/96, § 94; *Gnahoré*

c. Francia nº 40031/98, § 51). Quest'obbligo, tuttavia, ha affermato la Corte, non è assoluto perché deve essere posto in relazione al caso specifico; d'altro canto, la comprensione e la collaborazione delle persone coinvolte costituiscono sempre un importante fattore che le autorità nazionali hanno una limitata possibilità di ottenere con la coercizione, poiché occorre tenere conto degli interessi, dei diritti e delle libertà delle stesse persone, con particolare riferimento ai minori. Nel caso in cui i contatti con i genitori possano compromettere i suddetti diritti, spetta alle autorità nazionali assicurare un giusto equilibrio tra le posizioni soggettive. Il confine tra obblighi positivi e negativi dello Stato non si presta ad una precisa definizione, ma sia per gli uni che per gli altri lo Stato stesso gode di un certo margine di discrezionalità e, comunque, occorre perseguire un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco.

La Corte ha quindi verificato se, nella fattispecie, le autorità nazionali avessero adottato tutte le misure che ragionevolmente da esse si potevano esigere. Al riguardo, nella pronuncia della Corte devono distinguersi due profili: uno relativo al provvedimento di allontanamento della minore dalla famiglia e di affidamento ad autorità di tutela; l'altro relativo al regime concreto di tale allontanamento, che escludeva per ordine dell'autorità qualsiasi contatto tra famiglia e figlia.

Quanto alle misure di allontanamento della minore e di affidamento ai servizi sociali, i giudici di Strasburgo hanno rilevato che tali provvedimenti rientrano tra gli strumenti di cui le autorità nazionali hanno il diritto di disporre in materia di abusi sessuali; infatti, minori e incapaci hanno diritto, nei confronti dello Stato, di ottenere protezione attraverso un'efficace prevenzione contro gravi forme di ingerenza in aspetti essenziali della vita privata. Perciò, dato il contesto delittuoso che aveva come protagonista il padre della minore, le autorità nazionali potevano ragionevolmente ritenere pregiudizievole il mantenimento della minore nella casa di famiglia. Quindi, ad avviso della Corte, poiché entrambe le misure (allontanamento della minore e affidamento ai servizi sociali) possono considerarsi proporzionate e necessarie in una società democratica per la protezione della salute e dei diritti del bambino, non vi è stata, sotto questo profilo, alcuna violazione dell'articolo 8 CEDU.

Quanto alla mancanza di contatti tra i genitori ed il fratello con la minore, la Corte ha preliminarmente rilevato che l'affidamento del minore va considerato misura temporanea e finalizzata a consentire la riunione tra il minore stesso e i genitori. Un'interruzione prolungata di contatti tra l'uno e gli altri o incontri troppo distanziati nel tempo rischierebbero di compromettere ogni seria opportunità di aiuto al superamento delle difficoltà della vita familiare (vedi, *mutatis mutandis*, la sentenza *Scozzari et Giunta c. Italie* [GC], nº 39221/98 e 41963/98).

Esaminate quindi le decisioni adottate dalle autorità giudiziarie, pur rilevando che queste erano state prese dopo adeguata riflessione e verifiche di esperti e di soggetti appartenenti ai servizi sociali, la Corte ha rilevato che le ragioni indicate dal tribunale dei minori non erano tali da giustificare la dichiarazione di adottabilità della minore e l'interruzione di ogni rapporto con la famiglia di origine. A tal proposito è stato evidenziato che, se è vero che il perseguimento dell'interesse del minore postula l'adozione di tutte le misure atte a garantirgli la crescita in un ambiente sano, è altrettanto necessario compiere ogni sforzo per mantenere i legami familiari e, al momento opportuno, per ricostruire la famiglia stessa, mentre solo la presenza di circostanze del tutto eccezionali può condurre all'interruzione di ogni rapporto con la famiglia d'origine.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 8 CEDU in conseguenza dell'interruzione prolungata dei rapporti tra la minore e la sua famiglia d'origine durante il periodo di affidamento presso i servizi sociali nonché in riferimento alla decisione presa dalle autorità nazionali di dichiarare lo stato di adottabilità della minore. La Corte ha quindi concesso ad ogni ricorrente la somma di 20.000,00 € a titolo di danno morale.

Infine, relativamente alla doglianza dell'eccessiva durata del processo, la Corte ha rigettato tale motivo per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, essendo ancora pendente davanti alla competente corte d'appello il procedimento *ex lege* c.d. Pinto.

Due giudici hanno parzialmente dissentito sulla destinazione e sulla misura dell'indennizzo riconosciuto. In particolare, hanno dissentito sul riconoscimento della somma anche al padre, giacché questi – a loro avviso – avrebbe sofferto la violazione dell'art. 8 solo dopo l'assoluzione definitiva in Cassazione nel 2001.

L'Italia ha interposto richiesta di assegnazione alla *Grande Chambre* per un nuovo giudizio.

V. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

1. Espropriazioni

Causa Velocci c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 marzo 2008 (ricorso n. 1717/03)

(constata la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica)

Fatto. Ricorso promosso per violazione degli articoli 1, Protocollo n. 1, (protezione della proprietà) e 6, par. 1, CEDU (diritto ad un equo processo). La vicenda trae origine da una procedura di espropriazione indiretta ai danni dei ricorrenti, proprietari di un terreno, una parte del quale era stata sottoposta ad un provvedimento di occupazione d'urgenza in data 8 settembre 1976, per la durata massima di cinque anni, per la costruzione di una strada. L'occupazione materiale si era verificata il successivo 25 ottobre 1976.

Con atto di citazione notificato il 27 luglio 1988 i ricorrenti avevano chiamato in giudizio il Comune procedente, lamentando l'illegittimità della occupazione del terreno che si era protratta oltre il termine fissato e per il fatto che i lavori per la realizzazione dell'opera pubblica erano terminati senza che si fosse proceduto all'espropriazione formale del terreno ed al conseguente pagamento dell'indennità di espropriazione.

Nelle more del procedimento in corso, essendo entrati in vigore i nuovi criteri di calcolo dell'indennità di esproprio fissati dalla legge n. 662 del 1996, il Tribunale procedeva alla fissazione della somma da liquidare a titolo di risarcimento danno sulla base di una nuova consulenza depositata l'11 gennaio 2001, riconoscendo ai ricorrenti un importo inferiore a quello che era stato stimato in prima battuta dal consulente tecnico d'ufficio, con relazione del 15 maggio 1990.

Con sentenza depositata l'8 marzo 2002, il Tribunale, constatata l'irreversibile trasformazione del bene per effetto della costruzione dell'opera pubblica e quindi l'avvenuto trasferimento della proprietà, aveva condannato il Comune al pagamento della somma di 4.262,58 € alla Sig.ra Velocci, e di 12.787,74 € al Sig. Velocci, oltre agli interessi e alla rivalutazione.

Diritto. La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (*Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia*, sentenza del 30 ottobre 2003; *Carbonara e Ventura c. Italia*, sentenza dell'11 dicembre 2003; *Scordino c. Italia* (n° 3), sentenza del 17 maggio 2005; *Serrao c. Italia*, sentenza

del 13 ottobre 2005), ha affermato che tale istituto viola il principio di legalità, in quanto esso non assicura un sufficiente grado di certezza giuridica e permette all'amministrazione di non rispettare le regole fissate in materia di espropriazione. Infatti in tutti i casi l'espropriazione indiretta tende ad interinare, cioè a conferire validità giuridica ad una situazione di fatto derivante da illegalità commesse da parte dell'amministrazione, e a regolarne le conseguenze per il privato e la stessa amministrazione ad esclusivo beneficio di quest'ultima.

Nel caso di specie, avendo il Tribunale ritenuto che i ricorrenti erano stati privati del terreno a partire dal momento in cui alla situazione di illegalità dell'occupazione si era aggiunta quella della costruzione dell'opera di interesse pubblico, la Corte ha rilevato che è mancato il requisito della prevedibilità, poiché solo dal momento in cui la decisione giudiziaria diventa definitiva il principio dell'espropriazione diretta si può considerare effettivamente applicato e l'acquisizione del terreno al patrimonio pubblico consacrata.

La Corte ha inoltre evidenziato che nel caso di specie l'applicazione della legge n. 662/1996 ha prodotto come effetto quello di privare i ricorrenti di una riparazione integrale del pregiudizio subito.

Per tali motivi, i Giudici di Strasburgo hanno dichiarato la violazione dell'articolo 1, Prot. n. 1, CEDU.

Per quanto riguarda la doglianza riferita all'art. 6, par. 1 CEDU, i ricorrenti riferivano che l'applicazione retroattiva della legge n. 662/1996 al giudizio in corso avesse violato il loro diritto ad un processo equo. Sul punto, la Corte, avendo già constato l'illegittimità della situazione denunciata dai ricorrenti sotto il profilo della protezione della proprietà garantita dall'art. 1, Prot. n. 1, ha ritenuto non doversi procedere separatamente all'esame di tale motivo di ricorso.

Infine, la Corte ha ritenuto non ancora in stato di essere decisa la questione della definizione dell'equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 CEDU, e si è pertanto riservata di stabilire il seguito della procedura, invitando le parti a dare comunicazione di eventuali accordi che nel frattempo dovessero intervenire.

Causa Gigli Costruzioni s.r.l. c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 1º aprile 2008 (ricorso n. 10557/03)

Causa Pisacane e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 27 maggio 2008 (ricorso n. 70573/01)

Causa Bortesi e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 giugno 2008 (ricorso n. 71399/01)

Causa Matteoni c. Italia – Prima Sezione – sentenza 17 luglio 2008 (ricorso n. 65687/01)

Causa Sarnelli c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 17 luglio 2008 (ricorso n. 37637/05)

Causa Cignoli e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 9 dicembre 2008 (ricorso n. 68309/01)

(constatano la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore venale del bene)

Fatto. Ricorsi proposti per violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, (protezione della proprietà) CEDU in relazione alla espropriazione per pubblica utilità di terreni di proprietà dei ricorrenti effettuata dalla pubblica amministrazione. Alcuni ricorsi recano anche il motivo di cui all'art. 6, par. 1, CEDU (diritto ad un processo equo), invocato sia sotto il profilo della ragionevole durata del processo, sia sotto il profilo del diritto ad un processo equo, perché l'applicazione retroattiva dell'art. 5-bis della legge n. 259 del 1992 ha determinato un'indennità di esproprio non adeguata.

Diritto. In tutte le sentenze in titolo i ricorrenti, invocando l'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, assumevano di aver subito una violazione sproporzionata al proprio diritto al rispetto dei beni, lamentando l'inadeguatezza della indennità di espropriazione calcolata in base alla legge n. 359 del 1992.

La Corte, richiamando i propri precedenti in materia (Scordino n. 1 c. Italia, Mason c. Italia, Stornaiuolo c. Italia) ha riconosciuto che l'indennità di esproprio accordata ai ricorrenti non era adeguata, visto il suo scarso importo e la mancanza di ragioni di utilità pubblica che potessero legittimare un indennità così inferiore al valore venale del bene. Alla luce di tali considerazioni, avendo i ricorrenti sopportato un carico sproporzionato ed eccessivo che non poteva essere giustificato da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorità, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU.

Nelle cause *Gigli Costruzioni s.r.l.*, *Pisacane e altri*, *Bortesi e altri*, e *Matteoni*, i ricorrenti invocando l'art. 6, par. 1, relativo al diritto ad un equo processo, contestavano l'ingerenza del potere legislativo nel funzionamento del potere giudiziario in ragione dell'adozione e dell'applicazione nei loro confronti dell'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992.

Sul punto, la Corte è intervenuta affermando che sebbene, in linea di principio, non sia vietato al legislatore di regolamentare in materia civile, con nuove

disposizioni ad efficacia retroattiva, dei diritti derivanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo consacrato dall'articolo 6 della Convenzione si oppone, salvo che per imperiosi motivi di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al fine di influire sulla definizione giudiziale della controversia. Nei casi di specie, la Corte ha constatato che l'articolo 5-bis ha di fatto annullato in modo retroattivo una parte essenziale dei crediti di indennizzo, di importi elevati, che i proprietari dei terreni espropriati avrebbero potuto richiedere agli esproprianti.

In considerazione della constatata inadeguatezza degli indennizzi accordati ai richiedenti, stante il loro scarso importo e la mancanza di ragioni di utilità pubblica che potessero giustificare un indennizzo inferiore al valore venale del bene, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU. I giudici di Strasburgo hanno quindi riconosciuto a favore dei ricorrenti un'equa riparazione pari alla differenza tra il valore venale del bene espropriato e l'importo concesso a titolo di indennizzo dalle autorità nazionali.

Infine, nelle sentenze *Gigli Costruzioni s.r.l.*, *Pisacane e altri* e *Sarnelli*, la Corte, constatando la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, si è pronunciata anche sulla doglianza relativa all'eccessiva durata del processo intentato in sede nazionale in relazione alla privazione della disponibilità del bene, ed ha liquidato a favore dei ricorrenti una somma a titolo di danni morali.

Causa Maria Pia Marchi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 30 settembre 2008 (ricorso n. 58492/00)

(dichiara non sussistente la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà, stante l'estinzione del diritto all'indennità di esproprio per prescrizione)

Fatto. La ricorrente era proprietaria al 50% di un terreno oggetto di un intervento urbanistico sulla base del nuovo piano adottato dal comune di Lucca. Il 2 giugno 1981, la ricorrente e il comproprietario concludevano un accordo di cessione di 3.733 metri quadrati di terreno, accordo con il quale l'espropriazione fu formalizzata ai sensi della legge n. 385 del 1980. In applicazione di questa legge, il comune di Lucca versava a titolo di acconto la somma di 11.465.000 Lire (circa 5.921,44 €) come se si fosse trattato di un terreno agricolo, riservandosi di determinare l'indennizzo definitivo una volta fissati dal legislatore i criteri di indennizzo specifici per i terreni edificabili.

Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità della legge n. 385 del 1980, ed alla conseguente riviviscenza della legge n. 2359 del 1965, l'indennità di espropriazione tornava ad essere calcolata sulla base del valore commerciale del

terreno. Nel marzo 1996 la ricorrente, rimasta in attesa di ricevere l'indennità complementare, citava in giudizio il comune di Lucca. Il tribunale di Lucca dichiarava l'estinzione del diritto della ricorrente ad ottenere l'indennità di espropriazione per prescrizione, sentenza confermata anche dalla corte d'appello di Firenze, la quale rilevò anche che il termine di prescrizione di dieci anni era cominciato a decorrere dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (con la quale era stata dichiarata l'incostituzionalità della legge n. 385 del 1980), risultando così eliminato l'ostacolo giuridico che impediva all'interessata di richiedere l'indennità di espropriazione.

Diritto. Sulla domanda di accertamento di violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 alla Convenzione, la Corte ha rilevato che per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 385 del 1980, che aveva determinato la reviviscenza della legge n. 2359 del 1865, costituiva onere degli espropriati richiedere l'indennità di espropriazione, fino a concorrenza del valore commerciale del terreno. Nella caso di specie, la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione, stante l'imputabilità della situazione denunciata esclusivamente alla ricorrente, che ha omesso di attivarsi per ottenere l'indennità prima che il relativo diritto cadesse in prescrizione.

Causa Pia Gloria Serrilli e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 17 gennaio 2008 (ricorsi nn. 77823/01, 77827/01 e 77829/01)

Causa De Pascale c. Italia – Prima Sezione – sentenza 17 gennaio 2008 (ricorso n.. 71175/01)

Causa Serrilli c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 17 luglio 2008 (ricorso n. 77822/01)

Causa Capone n. 2 c. Italia – Quinta Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 62592/00)

Causa Guiso-Gallisay c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 21 ottobre 2008 (ricorso n. 58858/00)

(liquida, ai sensi dell'art. 41 CEDU, l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà)

Relativamente ai ricorsi in titolo, la Corte ha liquidato l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con precedenti pronunce³³.

In particolare, nella sentenza *Capone n. 2* la Corte ha concesso a titolo di danni materiali, una somma pari al valore di mercato del fondo espropriato al momento dell'espropriazione, rivalutato e comprensivo degli interessi, nonché, quanto ai danni morali, una somma per la frustrazione derivante dallo spossessamento illegale.

Nella sentenza Guiso-Gallisay, la Corte ha modificato il proprio orientamento in tema di criteri di calcolo del risarcimento dei danni da espropriazione indiretta, affermando che il criterio di calcolo fino a quel momento seguito (consistente nel riconoscere alle vittime una somma pari al valore attuale del fondo espropriato aumentata dal plusvalore apportato dalla costruzione delle opere) poteva comportare delle disparità di trattamento tra i ricorrenti in relazione alla natura dell'opera realizzata dalla Pubblica Amministrazione. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha affermato che, al fine di valutare il pregiudizio subito dai ricorrenti, si sarebbe dovuta prendere in considerazione la data in cui gli interessati hanno avuto la certezza giuridica di aver perso i loro diritti di proprietà sul bene espropriato. Pertanto, a titolo di risarcimento del danno da espropriazione indiretta, viene riconosciuta dai giudici di Strasburgo una somma pari al valore venale del bene calcolato con riferimento alla suddetta data da parte della autorità nazionali, rivalutato e comprensivo degli interessi maturati fino alla pronuncia della Corte. L'Italia ha interposto richiesta di assegnazione alla Grande Chambre per un nuovo giudizio.

Causa Perrella c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 27 marzo 2008 (ricorso n. 15348/03)

Causa Morea c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 aprile 2008 (ricorso n⁻ 69269/01)

Causa Gianazza c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 14 ottobre 2008 (ricorso n. 69878/01)

(di cancellazione della causa dal ruolo per intervenuto accordo tra le parti)

³³ Capone n. 2 c. Italia, sentenza 15 luglio 2005, Guiso-Gallisay c. Italia, sentenza 8 dicembre 2005, Serrilli c. Italia, sentenza 6 dicembre 2005, Pia Gloria Serrilli e altri c. Italia, sentenza 17 novembre 2005, De Pascale c. Italia, sentenza 17 novembre 2005 (vedi Quaderno n. 2 di questo Osservatorio, pag. 85).

Relativamente ai ricorsi in titolo, proposti per violazione dell'articolo 1, paragrafo 1, Prot. n. 1 CEDU *(protezione della proprietà),* la Corte, constatata con precedenti pronunce³⁴ la violazione dell'art. 1, par. 1 del Prot. n. 1 CEDU, ha disposto la cancellazione delle cause dal ruolo per intervenuto accordo tra le parti in causa.

-

³⁴ *Morea ed altri c. Italia*, sentenza 25 gennaio 2007 (vedi Quaderno n. 4 di questo Osservatorio, pag. 146), *Perrella c. Italia*, sentenza 2 novembre 2006, *Gianazza c. Italia*, sentenza 5 ottobre 2006 (vedi Quaderno n. 3 di questo Osservatorio, pag. 139).

VI. DOCUMENTI

1. Scheda illustrativa della Convenzione e della Corte europea dei diritti dell'uomo

1. La Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU)

La Convenzione per la difesa dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU) è stata elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Roma nel 1950. In conformità alla disposizione dell'art. 59 della Convenzione stessa, che prevedeva l'entrata in vigore in seguito al deposito di almeno dieci strumenti di ratifica, la CEDU è entrata in vigore nel settembre 1953 e il relativo sistema di protezione dei diritti raccoglie, ad oggi, 47 Stati.

Con la Convenzione si è inteso perseguire gli obiettivi del Consiglio d'Europa per la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – avendo come punto di riferimento anche le enunciazioni della Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948 – attraverso l'affermazione di diritti civili e politici e la previsione di un sistema teso ad assicurare il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi assunti con la firma della Convenzione.

Tale sistema è stato inizialmente incentrato sull'istituzione di tre organi: la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo e il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, composto dai Ministri degli esteri, o loro rappresentanti, degli Stati membri.

Nel corso degli anni il crescente aumento delle questioni sottoposte agli organi della Convenzione ha reso necessarie alcune modificazioni attraverso l'adozione di quattordici Protocolli addizionali. Tra le innovazioni più rilevanti figurano l'aggiunta di ulteriori diritti e libertà, il riconoscimento del diritto, non solo degli Stati, ma anche degli individui, di adire la Corte, nonché la semplificazione del complessivo sistema di decisione dei ricorsi per violazione dei diritti e delle libertà.

In particolare, quanto a quest'ultimo punto, il Protocollo n. 11, entrato in vigore il 1º novembre 1998, da un lato ha rafforzato il carattere giudiziario del menzionato sistema e, dall'altro, ha comportato sia la completa abolizione di competenze decisorie in capo al Comitato dei Ministri - al quale, attualmente, spetta il controllo sull'esecuzione delle decisioni della Corte - sia una sorta di riunione delle competenze, distribuite inizialmente tra la Commissione e la Corte, unicamente presso quest'ultimo organo, continuando la Commissione la propria attività in via transitoria solo per un anno.

I dati statistici relativi all'attività della Corte evidenziano anche per il 2008 un incremento esponenziale del numero dei ricorsi pendenti³⁵, i quali ammontano a 49850, con un incremento del 20% rispetto al dato del 2007.

Compiendo un raffronto nell'ambito del biennio 2007-2008, si può notare che nel corso del 2007 la Corte ha reso 1503 sentenze, di cui 67 relative all'Italia, mentre nel 2008 sono state emanate 1545 sentenze, di cui 82 relative all'Italia. Considerato il numero complessivo delle sentenze emanate dalla Corte nel corso del 2008, si riscontra un aumento delle pronunce di circa il 2,6%. Inoltre, mentre nel 2007 il numero della cause concluse è stato pari a 27059, nel 2008 sono state concluse 30163 cause, con un aumento, quindi, di circa l'11%.

La considerazione del crescente aumento del carico di lavoro della Corte, a partire dal 1998, ha condotto ad avviare, nell'ambito della Conferenza svolta a Roma in occasione del 50° anniversario della Convenzione, una riflessione sulle possibili e ulteriori innovazioni del complessivo sistema. Si è così pervenuti, al fine di realizzare un più efficace funzionamento della Corte europea, alla redazione del Protocollo n. 14, che, aperto alla firma il 13 maggio 2004 e in quella stessa data firmato da 18 Stati tra cui l'Italia, introdurrà le seguenti principali modifiche:

- per i ricorsi palesemente inammissibili, le decisioni di ammissibilità, attualmente prese da una commissione di tre giudici, verranno adottate da un singolo giudice, assistito da relatori non giudici, al fine di accrescere le capacità di filtro della Corte;
- per i ricorsi ripetitivi, che appartengono cioè ad una serie derivante dalla stessa carenza strutturale a livello nazionale, l'istanza è dichiarata ammissibile e giudicata da una commissione di tre giudici (contro l'attuale sezione, composta da sette giudici) sulla base di una procedura sommaria semplificata;
- nuovi criteri di ammissibilità: nella prospettiva di permettere alla Corte una maggiore flessibilità, la Corte stessa potrebbe dichiarare inammissibili le istanze nel caso in cui il richiedente non abbia subito uno svantaggio significativo, purché il "rispetto dei diritti umani" non richieda che la Corte si faccia pienamente carico del ricorso e ne esamini il merito. Tuttavia, per evitare che ai ricorrenti venga negata una tutela giuridica per il pregiudizio

³⁵ Già a partire dal 2007, la Corte ha modificato la presentazione dei propri dati statistici, contenuti nei rapporti annuali sull'attività della Corte, sostituendo il dato del numero dei ricorsi presentati nell'intero anno con il numero dei ricorsi pendenti presso le singole sezioni. Per ulteriori informazioni, si rinvia al Rapporto Annuale disponibile sul sito della Corte: http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Reports+and+Statistics/Reports/Annual+Reports/.

subito, per quanto minimo questo sia, la Corte non potrà rigettare un ricorso su tali basi, se lo Stato chiamato in causa non ne prevede una tutela.

Il Comitato dei Ministri, sulla base di una decisione presa a maggioranza dei due terzi, potrà avviare un'azione giudiziaria davanti alla Corte in caso di inottemperanza alla sentenza da parte di uno Stato. Il Comitato dei Ministri avrà anche il potere di chiedere alla Corte l'interpretazione di una sentenza, facoltà di ausilio per il Comitato dei Ministri nell'ambito del compito di controllo dell'attuazione delle sentenze da parte degli Stati.

Le altre innovazioni previste nel Protocollo riguardano la modifica dei termini del mandato dei giudici, dagli attuali sei anni rinnovabili, ad un unico mandato di nove anni nonché l'introduzione di una disposizione che tiene conto dell'eventuale adesione dell'Unione europea alla Convenzione.

Il Protocollo n. 14 è stato ratificato, al mese di febbraio 2009, da 46 Stati, tra i quali l'Italia che ha proceduto alla ratifica con legge n. 280 del 15 dicembre 2005. Il Protocollo non è ancora entrato in vigore, stante la mancata ratifica da parte della Russia.

Questo Protocollo è stato definito, dal Rapporto del Gruppo dei Saggi presentato al Comitato dei Ministri per la riunione del 15 novembre 2006³⁶, come lo strumento volto ad offrire alla Corte i mezzi procedurali e la necessaria flessibilità per la trattazione di tutti i ricorsi entro un termine ragionevole, consentendole di concentrarsi sui casi più importanti. La finalità è pertanto quella di risolvere i problemi di congestione del lavoro della Corte, già in precedenza evidenziati.

2. La Corte europea dei Diritti dell'Uomo

La Corte è composta da un numero di giudici pari a quello degli Stati firmatari, eletti dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ogni sei anni, senza limiti di appartenenza alla stessa nazionalità. Ogni giudice esercita le proprie funzioni a titolo individuale, senza vincoli di rappresentanza dello Stato di provenienza.

La Corte è organizzata in cinque sezioni, nelle quali sono istituiti comitati composti da tre giudici e camere composte da sette giudici. La Corte si riunisce altresì come "Grande Chambre" nella composizione di diciassette giudici e vi

³⁶ Per il testo si veda il Quaderno n. 3 di questa Collana, pag. 219.

appartengono di diritto il presidente e il vicepresidente della Corte nonché i presidenti di sezione.

I ricorsi possono essere presentati dagli Stati firmatari o da individui per la violazione, da parte di uno Stato membro, di diritti tutelati dalla Convenzione. Ogni ricorso è assegnato ad una sezione e il relatore, all'uopo nominato dal presidente di sezione, valuta se l'atto debba essere esaminato da una camera o da un comitato.

Preliminare rispetto al merito è l'esame dei profili di ricevibilità dei ricorsi, salvo casi eccezionali di esame congiunto dalla ricevibilità e dal merito. Gli atti dichiarati irricevibili – le relative pronunce hanno forma di decisione, mentre le pronunce sul merito hanno forma di sentenza – sono eliminati dal ruolo della Corte. Gli atti ritenuti ricevibili, sono esaminati nel merito dagli organi cui sono stati assegnati, salvo che ritengano di rimettere il ricorso alla "Grande Chambre" quando si tratti di questioni che riguardino l'interpretazione della Convenzione o che possano condurre a decisioni diverse da altre già adottate nella stessa materia.

In linea generale, la procedura è ispirata ai principi del contraddittorio e della pubblicità. L'esame della ricevibilità avviene ordinariamente con procedura scritta, ma l'organo può decidere di tenere udienza pubblica, in tal caso pronunciandosi anche sul merito del ricorso.

L'esame del merito può richiedere supplementi di istruttoria e, nel corso del procedimento, può essere avanzata da parte del ricorrente una richiesta di decisione in via di equità, come, del resto, possono essere svolte negoziazioni finalizzate ad una composizione amichevole della controversia.

Le decisioni sono adottate a maggioranza e ogni giudice può far constare nel testo la propria opinione dissenziente. Nel termine di tre mesi dall'emanazione della decisione, le parti possono chiedere che la questione sia rimessa alla Grande Chambre - la cui pronuncia è definitiva - se vi sia un grave motivo di carattere generale o attinente all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei Protocolli.

L'art. 46 della Convenzione impegna gli Stati a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie di cui sono parti e al Comitato dei Ministri è affidato il compito di sorvegliare l'esecuzione delle sentenze. Trattandosi di un obbligo di risultato, lo Stato può scegliere discrezionalmente il modo in cui adempiervi e ad esso spetta rimuovere, se possibile, la situazione lesiva constatata dalla Corte oppure di prevenirne l'insorgere di nuove.

Inoltre, l'articolo 53 CEDU dispone che "nessuna delle disposizioni della Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle

leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi".

Nelle sue pronunce la Corte procede all'esame del diritto nazionale che riguarda la fattispecie dedotta in giudizio e valuta, ove riscontra la violazione denunciata dal ricorrente, la possibilità di un'effettiva riparazione dei pregiudizi conseguentemente subiti. Sotto questo profilo si deve notare che, ai sensi dell'art. 41 CEDU, in materia di equa soddisfazione, se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dello Stato non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

A partire in particolare dalla giurisprudenza del 2004 si può rilevare l'orientamento della Corte di procedere nella via di una tutela sempre più efficace contro le violazioni dei diritti umani, ponendo a carico dello Stato convenuto in giudizio l'obbligo giuridico di adottare misure idonee a garantire nel proprio ordinamento giuridico l'effettività dei diritti tutelati nella Convenzione.

Occorre, infine, ricordare che la Corte ha anche competenze consultive - attivabili su richiesta del Comitato dei Ministri - su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

3. Ratifica ed esecuzione della CEDU e dei Protocolli.

La CEDU è stata resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955.

Quanto ai Protocolli, sono state emanate le seguenti leggi di ratifica ed esecuzione:

- legge n. 848 del 1955 per il Protocollo n. 1;
- legge n. 653 del 1966 per i Protocolli addizionali alla Convenzione numeri 2 e 3 concernenti, il Protocollo n. 2, l'attribuzione alla Corte europea dei diritti dell'uomo della competenza ad esprimere pareri consultivi, ed il Protocollo n. 3 la modifica degli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione stessa;
- D.P.R. n. 217 del 1982 per il Protocollo n. 4 che riconosce taluni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963;
- legge n. 448 del 1967 per il Protocollo addizionale alla Convenzione n. 5 che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione;
- legge n. 8 del 1989 per il Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte;

- legge n. 98 del 1990 per il Protocollo n. 7 concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici;
- legge n. 496 del 1988 per il Protocollo n. 8;
- legge n. 257 del 1993 per il Protocollo n. 9;
- legge n. 17 del 1995 per il Protocollo n. 10;
- legge. n. 296 del 1997 per il Protocollo n. 11 recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla convenzione;
- legge n. 179 del 2008 per il Protocollo n. 13 relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza;
- legge n. 280 del 2005 per il Protocollo n. 14.

L'Italia non ha ancora ratificato il Protocollo n. 12.

1		1	11 .	cta	4	4.	1
,	• • •	m	บเก	cta	TIC	TIC	na

I dati contenuti nelle tabelle sono estratti dai dati ufficiali della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

Ricorsi presentati alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo dal 1995 al 2008 riguardanti tutti gli Stati parti della Convenzione

Anno di presentazione	Numero dei ricorsi
1995	11.200
1996	12.700
1997	14.200
1998	18.200
1999	22.600
2000	30.200
2001	31.300
2002	34.500
2003	38.800
2004	44.100
2005	45.500
2006	50.500
2007	55.100
2008 ³⁷	49.850

³⁷ Per l'anno 2008, i dati statistici elaborati dalla Corte EDU non prendono in considerazione il numero dei ricorsi presentati a Strasburgo, ma solo il numero dei ricorsi assegnati ad un organo della Corte.

Sentenze emanate dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo dal 1995 al 2008 riguardanti tutti gli Stati parti della Convenzione

Anno di emanazione	Sentenze emanate
1995	56
1996	72
1997	106
1998	105
1999	177
2000	695
2001	889
2002	844
2003	703
2004	718
2005	1105
2006	1560
2007	1503
2008	1545

Sentenze emanate dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti dell'Italia nel 2008

Sentenze che accertano almeno una violazione delle	72
norme CEDU o dei Protocolli	
Sentenze che accertano l'inesistenza di violazioni	2
Sentenze di equa soddisfazione ex art. 41 CEDU	
Composizione amichevole della controversia/cancellazioni	2
dal ruolo	
TOTALE	82

Violazioni accertate dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti dell'Italia nel 2008

Violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti	1
(art. 3 CEDU)	
Violazione del diritto alla libertà e sicurezza (art. 5 CEDU)	2
Violazione del diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU)	6
Violazione del diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (art. 6 comma 1 CEDU)	51
Violazione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU)	13
Violazione del diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU)	7
Violazione della protezione della proprietà (art. 1 Prot. n. 1)	8
Violazione del diritto a libere elezioni (art. 3 Prot. n. 1)	1
Violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 10 CEDU)	1

Sentenze emanate dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo nel 2008 nei confronti degli Stati parti della Convenzione

Albania 1 Andorra 1 Armenia 6 Austria 14 Azerbaidjan 9 Belgio 14 Bosnia Erzegovina 3 Bulgaria 60 Cipro 9 Croazia 19 Danimarca 2 Estonia 2 Finlandia 9 Francia 34 Georgia 6 Germania 10 Grecia 74 Irlanda - Islanda 0 Italia 82 Lettonia 4 Liechtenstein - Lituania 13		
Armenia 6 Austria 14 Azerbaidjan 9 Belgio 14 Bosnia Erzegovina 3 Bulgaria 60 Cipro 9 Croazia 19 Danimarca 2 Estonia 2 Finlandia 9 Francia 34 Georgia 6 Germania 10 Grecia 74 Irlanda - Islanda 0 Italia 82 Lettonia 4 Liechtenstein -	Albania	1
Austria 14 Azerbaidjan 9 Belgio 14 Bosnia Erzegovina 3 Bulgaria 60 Cipro 9 Croazia 19 Danimarca 2 Estonia 2 Finlandia 9 Francia 34 Georgia 6 Germania 10 Grecia 74 Irlanda - Islanda 0 Italia 82 Lettonia 4 Liechtenstein -	Andorra	1
Azerbaidjan 9 Belgio 14 Bosnia Erzegovina 3 Bulgaria 60 Cipro 9 Croazia 19 Danimarca 2 Estonia 2 Finlandia 9 Francia 34 Georgia 6 Germania 10 Grecia 74 Irlanda - Islanda 0 Italia 82 Lettonia 4 Liechtenstein -	Armenia	6
Belgio 14 Bosnia Erzegovina 3 Bulgaria 60 Cipro 9 Croazia 19 Danimarca 2 Estonia 2 Finlandia 9 Francia 34 Georgia 6 Germania 10 Grecia 74 Irlanda - Islanda 0 Italia 82 Lettonia 4 Liechtenstein -	Austria	14
Bosnia Erzegovina 3 Bulgaria 60 Cipro 9 Croazia 19 Danimarca 2 Estonia 2 Finlandia 9 Francia 34 Georgia 6 Germania 10 Grecia 74 Irlanda - Islanda 0 Italia 82 Lettonia 4 Liechtenstein -	Azerbaidjan	9
Bulgaria 60 Cipro 9 Croazia 19 Danimarca 2 Estonia 2 Finlandia 9 Francia 34 Georgia 6 Germania 10 Grecia 74 Irlanda - Islanda 0 Italia 82 Lettonia 4 Liechtenstein -	Belgio	14
Cipro 9 Croazia 19 Danimarca 2 Estonia 2 Finlandia 9 Francia 34 Georgia 6 Germania 10 Grecia 74 Irlanda - Islanda 0 Italia 82 Lettonia 4 Liechtenstein -	Bosnia Erzegovina	3
Croazia 19 Danimarca 2 Estonia 2 Finlandia 9 Francia 34 Georgia 6 Germania 10 Grecia 74 Irlanda - Islanda 0 Italia 82 Lettonia 4 Liechtenstein -	Bulgaria	60
Croazia 19 Danimarca 2 Estonia 2 Finlandia 9 Francia 34 Georgia 6 Germania 10 Grecia 74 Irlanda - Islanda 0 Italia 82 Lettonia 4 Liechtenstein -	Cipro	9
Estonia 2 Finlandia 9 Francia 34 Georgia 6 Germania 10 Grecia 74 Irlanda - Islanda 0 Italia 82 Lettonia 4 Liechtenstein -		19
Finlandia 9 Francia 34 Georgia 6 Germania 10 Grecia 74 Irlanda - Islanda 0 Italia 82 Lettonia 4 Liechtenstein -	Danimarca	2
Francia 34 Georgia 6 Germania 10 Grecia 74 Irlanda - Islanda 0 Italia 82 Lettonia 4 Liechtenstein -	Estonia	2
Georgia 6 Germania 10 Grecia 74 Irlanda - Islanda 0 Italia 82 Lettonia 4 Liechtenstein -	Finlandia	9
Germania 10 Grecia 74 Irlanda - Islanda 0 Italia 82 Lettonia 4 Liechtenstein -	Francia	34
Grecia 74 Irlanda - Islanda 0 Italia 82 Lettonia 4 Liechtenstein -	Georgia	6
Irlanda-Islanda0Italia82Lettonia4Liechtenstein-	Germania	10
Islanda 0 Italia 82 Lettonia 4 Liechtenstein -	Grecia	74
Italia82Lettonia4Liechtenstein-	Irlanda	-
Lettonia 4 Liechtenstein -	Islanda	0
Liechtenstein -	Italia	82
	Lettonia	4
Lituania 13	Liechtenstein	
	Lituania	13

T 1	
Lussemburgo	6
Macedonia	15
Malta	5
Moldavia	33
Monaco	<u>-</u>
Montenegro	-
Norvegia	5
Paesi Bassi	1
Polonia	141
Portogallo	12
Repubblica Ceca	16
Romania	199
Regno Unito	36
Russia	244
San Marino	-
Serbia	9
Repubblica Slovacca	15
Slovenia	9
Spagna	3
Svezia	2
Svizzera	4
Turchia	264
Ucraina	110
Ungheria	44
TOTALE	1545

3. Documentazione internazionale

3.1. Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'Uomo di cui essi si valgono;

Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Obbligo di rispettare i Diritti dell'Uomo

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO 1 - Diritti e libertà

Articolo 2 - Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza

capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

- 2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
- a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.

Articolo 3 - Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

- 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
- 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
- 3. Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
- a) il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
- b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
- c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
- d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

Articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza

- 1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
- a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

- b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
- c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
- d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente; e se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
- 2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.
- 3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1.c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.
- 4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
- 5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6 - Diritto a un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa

pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

- 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
- 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Articolo 7 - Nulla poena sine lege

- 1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
- 2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8 - *Diritto al rispetto della vita privata e familiare*

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

- 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
- 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10 - *Libertà di espressione*

- 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
- 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11 - *Libertà di riunione e di associazione*

- 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
- 2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Articolo 12 - Diritto al matrimonio

A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

Articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14 - Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Articolo 15 - Deroga in caso di stato d'urgenza

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la

situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

- 2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
- 3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16 - Restrizioni all'attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti Contraenti di imporre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

Articolo 17 - Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

Articolo 18 - *Limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti*

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

TITOLO II - Corte europea dei Diritti dell'Uomo

Articolo 19 - Istituzione della Corte

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata "la Corte". Essa funziona in modo permanente.

Articolo 20 - Numero di giudici

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti contraenti.

Articolo 21 - Condizioni per l'esercizio delle funzioni

- 1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.
- 2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.
- 3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno.

Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.

Articolo 22 - Elezione dei giudici

- 1. I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare in relazione a ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.
- 2. La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Alti Parti contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.

Articolo 23 - Durata del mandato

- 1. I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati alla prima elezione, i mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni.
- 2. I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, immediatamente dopo la loro elezione.
- 3. Al fine di assicurare, nella misura del possibile, il rinnovo dei mandati di una metà dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei giudici da eleggere

abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che tale durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.

- 4. Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e l'Assemblea parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.
- 5. Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.
- 6. Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dell'età di 70 anni.
- 7. I giudici continuano a restare in carica fino alla loro sostituzione. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.

Articolo 24 - Revoca

Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.

Articolo 25 - Ufficio di cancelleria e referendari

La Corte dispone di un ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte. Essa è assistita da referendari.

Articolo 26 - Assemblea plenaria della Corte

La Corte riunita in Assemblea plenaria

- a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
- b) costituisce Camere per un periodo determinato;
- c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
- d) adotta il regolamento della Corte, e
- e) elegge il Cancelliere ed uno o più vice-cancellieri.

Articolo 27 - Comitati, Camere e Grande Camera

- 1. Per la trattazione di ogni caso che le viene sottoposto, la Corte procede in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.
- 2. Il giudice eletto in relazione ad uno Stato parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera; in caso di assenza di questo giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, lo Stato parte nomina una persona che siede in qualità di giudice.
- 3. Fanno altresì parte della Grande Camera il Presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità al regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella grande Camera, ad eccezione del presidente della Camera e del giudice che siede in relazione allo Stato in causa.

Articolo 28 - Dichiarazioni di irrecevibilità da parte dei comitati

Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti.

La decisione è definitiva.

Articolo 29 - Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito

- 1. Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34.
- 2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33.
- 3. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.

Articolo 30 - Rimessione alla Grande Camera

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo ad un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

Articolo 31 - Competenze della Grande Camera

La Grande Camera

- a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43; e
- b) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

Articolo 32 - Competenza della Corte

- 1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e 47.
- 2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.

Articolo 33 - Ricorsi interstatali

Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra Alta Parte contraente.

Articolo 34 - Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.

Articolo 35 - Condizioni di ricevibilità

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente

riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

- 2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:
- a) è anonimo; oppure
- b) è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.
- 3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso inoltrato in base all'articolo 34 quando essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.
- 4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

Articolo 36 - Intervento di terzi

- 1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera e o della Grande Camera, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.
- 2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

Articolo 37 - Cancellazione

- 1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:
- a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure
- b) che la controversia è stata risolta; oppure
- c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli lo imponga.

2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.

Articolo 38 - Esame in contraddittorio del caso e procedura di regolamento amichevole

- 1. Quando dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte
- a) prosegue l'esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, procede ad un'inchiesta per il cui efficace svolgimento gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie;
- b) si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire ad un regolamento amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
- 2. La procedura descritta al paragrafo l. b è riservata.

Articolo 39 - Conclusione di un regolamento amichevole

In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

Articolo 40 - Udienza pubblica e accesso ai documenti

- 1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.
- 2. I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41 - Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

Articolo 42 - Sentenze delle Camere

Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 43 - Rinvio dinnanzi alla Grande Camera

- 1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.
- 2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale.
- 3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.

Articolo 44 - Sentenze definitive

- 1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.
- 2. La sentenza di una Camera diviene definitiva
- a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
- b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
- c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43.
- 3. La sentenza definitiva è pubblicata.

Articolo 45 - *Motivazione delle sentenze e delle decisioni*

- 1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.
- 2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

Articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

- 1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.
- 2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.

Articolo 47 - Pareri consultivi

- 1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.
- 2. Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
- 3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

Articolo 48 - Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri sia di sua competenza a norma dell'articolo 47.

Articolo 49 - Motivazione dei pareri consultivi

- 1. Il parere della Corte è motivato.
- 2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.
- 3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

Articolo 50 - Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

Articolo 51 - Privilegi ed immunità dei giudici

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in base a questo articolo.

TITOLO III - Disposizioni varie

Articolo 52 - Inchieste del Segretario Generale

Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53 - Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.

Articolo 54 - Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

Articolo 55 - Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle controversie

Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione ad una procedura di risoluzione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56 - *Applicazione territoriale*

- 1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di cui esso cura le relazioni internazionali.
- 2. La Convenzione si applicherà sul territorio o sui territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.

- 3. Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.
- 4. Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento, dichiarare, relativamente ad uno o a più territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte ad esaminare ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dell'articolo 34 della Convenzione.

Articolo 57 - Riserve

- 1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una determinata disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.
- 2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta una breve esposizione della legge in questione.

Articolo 58 - Denuncia

- 1. Un'Alta Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti Contraenti.
- 2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto suscettibile di costituire una violazione di tali obblighi, da essa posto in essere anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace.
- 3. Alla stessa condizione, cesserebbe d'esser Parte alla presente Convenzione qualunque Parte Contraente che non fosse più Membro del Consiglio d'Europa.
- 4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio in relazione al quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

Articolo 59 - Firma e ratifica

- 1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.
- 3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
- 4. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica avvenuto successivamente.
- 5. Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copie autenticate a tutti i firmatari.

3.2. Protocollo addizionale n. 1

PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 1

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

Articolo 2 - Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Articolo 3 - Diritto a libere elezioni

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

Articolo 4 - Applicazione territoriale

Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella stessa dichiarazione.

Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

Articolo 5 - Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 6 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno dei Governi firmatari.

3.3. Protocollo addizionale n. 4

PROTOCOLLO N. 4 CHE RICONOSCE ALCUNI DIRITTI E LIBERTÀ OLTRE QUELLI CHE GIÀ FIGURANO NELLA CONVENZIONE E NEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione») e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Divieto di imprigionamento per debiti

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un'obbligazione contrattuale.

Articolo 2 - Libertà di circolazione

- 1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.
- 2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.
- 3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.
- 4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

Articolo 3 - Divieto di espulsione dei cittadini

1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

Articolo 4 - Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

Articolo 5 - Applicazione territoriale

- 1. Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.
- 2. Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.
- 3. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.
- 4. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e 3.
- 5. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, a norma degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.

Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7 - Firma e ratifica

- 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
- 2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno degli Stati firmatari.

3.4. Protocollo addizionale n. 7

PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 7 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTË FONDAMENTALI

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Risoluti ad adottare ulteriori misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione")

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Garanzie procedurali in caso di espulsioni di stranieri

- 1. Uno straniero regolarmente residente nel territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:
- a. far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione,
- b. far esaminare il suo caso e
- c. farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o ad una o più persone designate da tale autorità.
- 2. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c di questo articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Articolo 2 - Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale

- 1. Ogni persona dichiarata rea da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.
- 2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per i reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Articolo 3 - Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

Articolo 4 - Diritto a non essere giudicato o punito due volte

- 1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.
- 2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.
- 3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 5 - Uguaglianza degli sposi

I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.

Articolo 6 - Applicazione territoriale

- 1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può designare il territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo in tale territorio o territori.
- 2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, può

estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

- 3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.
- 4. Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.
- 5. Il territorio di ogni Stato nel quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica, dell'accettazione o della approvazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori nei quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere considerati come territori distinti ai fini del riferimento al territorio dì uno Stato fatto dall'articolo 1.

6.Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può in qualsiasi momento successivo, dichiarare relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi di perone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come lo prevede l'articolo 34 della Convenzione, secondo gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

Articolo 7 - Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 8 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente

o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 9 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.
- 2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 10 - Funzioni del depositario

- Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:
- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- c. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 6 e 9;
- d. ogni altro atto, notificazione o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

3.5. Protocollo addizionale n. 13

PROTOCOLLO N. 13 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA FONDAMENTALI, RELATIVO ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE IN OUALSIASI CIRCOSTANZA³⁸

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Convinti che il diritto di qualsiasi persona alla vita è un valore fondamentale in una società democratica, e che l'abolizione della pena di morte è essenziale per la protezione di questo diritto ed il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani;

Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione»);

Rilevando che il Protocollo n° 6 alla Convenzione concernente l'abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra;

Determinati a compiere il passo definitivo al fine di abolire la pena di morte in qualsiasi circostanza,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2 – Divieto di deroghe

Nessuna deroga è autorizzata alle norme del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 3 – Divieto di riserve

Nessuna riserva è ammessa alle norme del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 4 – Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.

_

³⁸ Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera.

- 2. Ogni Stato può, in qualsiasi successivo momento, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
- 3. Ogni dichiarazione fatta in forza dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata, per quanto riguarda ogni territorio specificato in tale dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 5 – Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Parti considerano gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo quali articoli addizionali alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 6 – Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere contemporaneamente o precedentemente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 7 – Entrata in vigore

- 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo in conformità alle disposizioni del suo articolo 6.
- 2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 8 – Funzioni del depositario

- Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:
- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

- c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 4 e 7;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione, relativa al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vilnius, il 3 maggio 2002, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati Membri del Consiglio d'Europa.

3.6. Protocollo addizionale n. 14

PROTOCOLLO N. 14 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari di questo Protocollo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata "la Convenzione"),

vista la Risoluzione n. 1 e la Dichiarazione adottata alla Conferenza ministeriale europea sui diritti umani, tenutasi a Roma il 3 e 4 novembre 2000;

vista le Dichiarazioni adottate dal Comitato dei Ministri l'8 novembre 2001, il 7 novembre 2002 ed il 15 maggio 2003, rispettivamente alla 109a, 111a e 112a Sessione;

visto il Parere n. 251 (2004) adottato dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa il 28 aprile 2004;

considerando l'urgente necessità di emendare alcune disposizioni della Convenzione al fine di mantenere e migliorare l'efficienza del sistema di controllo nel lungo periodo, soprattutto alla luce del continuo aumento del carico di lavoro della Corte europea dei diritti umani e del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;

considerando, in particolare, la necessità di assicurare che la Corte possa continuare a svolgere il suo ruolo preminente nella protezione dei diritti umani in Europa.

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 22 della Convenzione è soppresso.

Articolo 2

L'articolo 23 della Convenzione è modificato come segue:

"Articolo 23 – Durata del mandato e revoca:

- 1. I giudici sono eletti per un periodo di nove anni. Essi non possono essere rieletti.
- 2. Il mandato dei giudici scade al raggiungimento del settantesimo anno di età.
- 3. I giudici restano in funzione fino a quando non sono sostituiti. Tuttavia, essi continuano a conoscere dei casi che hanno già cominciato ad esaminare.
- 4. Nessun giudice può essere revocato dall'ufficio a meno che gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che quel giudice ha cessato di soddisfare le condizioni richieste".

Articolo 3

L'articolo 24 della Convenzione è soppresso.

Articolo 4

L'articolo 25 della Convenzione diventa l'articolo 24 ed il suo testo è modificato come segue:

- "Articolo 24 Cancelleria e relatori
- 1. La Corte dispone di una Cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal Regolamento della Corte.
- 2. Allorché siede nella formazione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del Presidente della Corte. Essi fanno parte della Cancelleria della Corte".

Articolo 5

L'articolo 26 della Convenzione diventa l'articolo 25 ("Assemblea plenaria") ed il suo testo è modificato come segue:

- 1. Alla fine del paragrafo d), la virgola è sostituita da un punto e virgola e la parole "e" è soppressa.
- 2. Alla fine del paragrafo *e*), il punto è sostituito da un punto e virgola.
- 3. È aggiunto un nuovo paragrafo f), il cui testo è:
- f) formula qualsiasi richiesta ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2".

Articolo 6

L'articolo 27 della Convenzione diventa l'articolo 26 ed il suo testo è modificato come segue:

- "Articolo 26 Formazione di giudice unico, comitati, Camere e Grande Camera
- 1. Per l'esame dei casi portati dinanzi ad essa, la Corte siede in formazioni di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Camere di sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte costituiscono i comitati per un periodo determinato.
- 2. Su richiesta dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con una decisione all'unanimità e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero di giudici delle Camere.
- 3. Un giudice che siede quale giudice unico non esamina alcun ricorso introdotto contro l'Alta Parte contraente in relazione alla quale quel giudice è stato eletto.
- 4. Il giudice eletto in relazione ad un'Alta Parte contraente parte ella controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera. In caso di assenza di tale giudice, o allorché egli non è in condizioni di esercitare le sue funzioni, siede in qualità di giudice una persone scelta dal Presidente della Corte su una lista presentata previamente da quella Parte.

5. Fanno altresì parte della Grande Camera il Presidente della Corte, i Vice-Presidenti, i Presidenti delle Camere e gli altri giudici designati conformemente al Regolamento della Corte. Quando il caso è deferito alla Grande Camera in virtù dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha reso la sentenza può sedervi, ad eccezione del Presidente della Camera e del giudice che sedeva in relazione all'Alta Parte contraente interessata".

Articolo 7

Dopo il nuovo articolo 26, un nuovo articolo 27 è inserito nella Convenzione, il cui testo è:

"Articolo 27 – Competenza dei giudici unici

- 1. Un giudice unico può dichiarare un ricorso introdotto in virtù dell'articolo 34 irricevibile o cancellarlo dal ruolo allorché una tale decisione può essere assunta senza alcun esame ulteriore.
- 2. La decisione è definitiva.
- 3. Se il giudice unico non dichiara il ricorso irricevibile o lo cancella dal ruolo, tale giudice lo trasmette ad un comitato o ad una Camera per l'ulteriore esame".

Articolo 8

L'articolo 28 della Convenzione è modificato come segue:

"Articolo 28 – Competenza dei Comitati

- 1. Un comitato investito di un ricorso individuale introdotto in virtù dell'art. 34 può, con voto unanime, dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo allorché tale decisione può essere assunta senza alcun esame ultore;
- o dichiararlo ricevibile e rendere congiuntamente una sentenza sul merito allorché la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli che è all'origine del caso è oggetto di una giurisprudenza ben consolidata della Corte.
- 2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.
- 3. Se il giudice eletto in relazione all'Alta Parte contraente parte della controversia non è membro del comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a farne parte al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, ivi compreso se tale Parte ha contestato l'applicazione della procedura ai sensi del paragrafo 1 lett. b)".

Articolo 9

L'articolo 29 della Convenzione è modificato come segue:

1. Il testo del paragrafo 1 è modificato come segue: "Se non è stata assunta alcuna decisione a norma degli articoli 27 o 28, né alcuna sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'art. 28, una Camera si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei

ricorsi individuali introdotti in virtù dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere assunta separatamente".

Alla fine del paragrafo 2 è aggiunta una nuova frase, il cui testo è: "Salvo decisione contraria della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è presa separatamente".

3. Il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 10

L'articolo 31 della Convenzione è modificato come segue:

- 1. Alla fine del paragrafo a), la parola "e" è soppressa.
- 2. Il paragrafo b) diventa il paragrafo c) ed un nuovo paragrafo b) è inserito, il cui testo è
- b) si pronuncia sulle questioni di cui la Corte è stata investita dal Comitato dei Ministri in virtù dell'articolo 46, paragrafo 4; e"

Articolo 11

L'articolo 32 della Convenzione è modificato come segue:

Alla fine del paragrafo 1, una virgola e il numero 46 sono inseriti dopo il numero 34.

Articolo 12

Il paragrafo 3 dell'articolo 35 della Convenzione è modificato come segue:

"3 La Corte dichiara irricevibili tutti i ricorsi individuali introdotto in applicazione dell'articolo 34 allorché ritiene:

che il ricorso sia incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o

che il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito ed a condizioni di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno"

Articolo 13

Un nuovo paragrafo 3 è aggiunto alla fine dell'articolo 36 della Convenzione, il cui testo è:

"3 In tutti i casi dinanzi ad una Camera o alla Grande Camera, il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa può presentare osservazioni scritte e prendere parte alle udienze".

Articolo 14

L'articolo 38 della Convenzione è modificato come segue:

"Articolo 38 – Esame contraddittorio del caso

La Corte esamina il caso in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e procede, ove necessario, ad un'inchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le facilitazioni necessarie".

Articolo 15

L'articolo 39 della Convenzione è modificato come segue:

"Articolo 39 – Regolamento amichevole

- 1. In ogni momento della procedura, la Corte si può mettere a disposizione degli interessati al fine di pervenire ad un regolamento amichevole del caso che si ispiri al rispetto dei diritti dell'uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.
- 2. La procedura descritta al paragrafo 1 è confidenziale.
- 3. In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il caso dal ruolo con una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
- 4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l'esecuzione dei termini del regolamento amichevole quali figurano nella decisione".

Articolo 16

L'articolo 46 della Convenzione è modificato come segue:

- "Articolo 46 Forza obbligatoria ed esecuzione delle sentenze
- 1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie di cui sono parti.
- 2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.
- 3. Allorché il Comitato dei Ministri ritenga che la sorveglianza sull'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolata da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi il diritto di sedere in seno al Comitato.
- 4. Allorché il Comitato dei Ministri ritenga che un'Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi ad una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi il diritto di sedere in seno al Comitato, deferire alla Corte la questione del rispetto di tale Parte del suo obbligo in base al paragrafo 1.
- 5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché esso esamini le misure da prendere. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, essa rinvia al Comitato dei Ministri che decide di chiudere il suo esame".

Articolo 17

L'articolo 59 della Convenzione è modificato come segue:

- 1. Un nuovo paragrafo 2 è inserito, il cui testo è:
- "2 L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione"
- 2. I paragrafi 2, 3 e 4 diventano rispettivamente i paragrafi 3, 4 e 5.

Articolo 18

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati a mezzo di;

firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o

firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, dall'accettazione o dall'approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 19

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18.

Articolo 20

- 1. Alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le sue disposizioni si applicano a tutti i ricorsi pendenti dianzi alla Corte nonché a tutte le sentenze la cui esecuzione è oggetto di sorveglianza da parte del Comitato dei Ministri.
- 2. Il nuovo criterio di ricevibilità inserito dall'articolo 12 del presente Protocollo nell'articolo 35, paragrafo 3 lett. b) della Convenzione, non si applica ai ricorsi dichiarati ricevibili anteriormente all'entrata in vigore del Protocollo. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Protocollo, solo le Camere e la Grande Camera della Corte possono applicare il nuovo criterio di ricevibilità.

Articolo 21

Alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, la durata del mandato dei giudici che completano il loro primo mandato è prolungato di pieno diritto fino al raggiungimento di un totale di nove anni. Gli altri giudici terminano il loro mandato, che è prolungato di pieno diritto di due anni.

Articolo 22

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

tutte le firme;

il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione; la data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all'articolo 19; e ogni altro atto, notificazione e comunicazione relativa al presente Protocollo. Fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004, in francese ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

3.7. Raccomandazione n. 2/2008 del Comitato dei Ministri (versione inglese)

Recommendation CM/Rec(2008)2 of the Committee of Ministers to member states on efficient domestic capacity for rapid execution of judgments of the European Court of Human Rights

(Adopted by the Committee of Ministers on 6 February 2008 at the 1017th meeting of the Ministers' Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.*b* of the Statute of the Council of Europe,

- a. Emphasising High Contracting Parties' legal obligation under Article 46 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereafter referred to as "the Convention") to abide by all final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as "the Court") in cases to which they are parties;
- b. Reiterating that judgments in which the Court finds a violation impose on the High Contracting Parties an obligation to:
- pay any sums awarded by the Court by way of just satisfaction; adopt, where appropriate, individual measures to put an end to the violation found by the Court and to redress, as far as possible, its effects; adopt, where appropriate, the general measures needed to put an end to similar violations or prevent them.
- c. Recalling also that, under the Committee of Ministers' supervision, the respondent state remains free to choose the means by which it will discharge its legal obligation under Article 46 of the Convention to abide by the final judgments of the Court;
- d. Convinced that rapid and effective execution of the Court's judgments contributes to enhancing the protection of human rights in member states and to the long-term effectiveness of the European human rights protection system;
- e. Noting that the full implementation of the comprehensive package of coherent measures referred to in the Declaration "Ensuring the effectiveness of the implementation of the European Convention on Human Rights at national and European levels", adopted by the Committee of Ministers at its 114th Session (12 May 2004), is, *inter alia,* intended to facilitate compliance with the legal obligation to execute the Court's judgments;

- f. Recalling also that the Heads of State and Government of the member states of the Council of Europe in May 2005 in Warsaw underlined the need for an accelerated and full execution of the judgments of the Court;
- g. Noting therefore that there is a need to reinforce domestic capacity to execute the Court's judgments;
- h. Underlining the importance of early information and effective co-ordination of all state actors involved in the execution process and noting also the importance of ensuring within national systems, where necessary at high level, the effectiveness of the domestic execution process;
- i. Noting that the Parliamentary Assembly recommended that the Committee of Ministers induce member states to improve or, where necessary, to set up domestic mechanisms and procedures both at the level of governments and of parliaments to secure timely and effective implementation of the Court's judgments, through co-ordinated action of all national actors concerned and with the necessary support at the highest political level³⁹;
- j. Noting that the provisions of this recommendation are applicable, *mutatis* mutandis, to the execution of any decision or judgment of the Court recording the terms of any friendly settlement or closing a case on the basis of a unilateral declaration by the state;

RECOMMENDS that member states:

- 1. designate a co-ordinator individual or body of execution of judgments at the national level, with reference contacts in the relevant national authorities involved in the execution process. This co-ordinator should have the necessary powers and authority to:
- acquire relevant information;
- liaise with persons or bodies responsible at the national level for deciding on the measures necessary to execute the judgment; and
- if need be, take or initiate relevant measures to accelerate the execution process;

⁴⁰ When Protocol No. 14 to the ECHR has entered into force.

188

³⁹ Parliamentary Assembly Recommendation 1764 (2006) – "Implementation of the judgments of the European Court of Human Rights".

- 2. ensure, whether through their Permanent Representation or otherwise, the existence of appropriate mechanisms for effective dialogue and transmission of relevant information between the co-ordinator and the Committee of Ministers;
- 3. take the necessary steps to ensure that all judgments to be executed, as well as all relevant decisions and resolutions of the Committee of Ministers related to those judgments, are duly and rapidly disseminated, where necessary in translation, to relevant actors in the execution process;
- 4. identify as early as possible the measures which may be required in order to ensure rapid execution;
- 5. facilitate the adoption of any useful measures to develop effective synergies between relevant actors in the execution process at the national level either generally or in response to a specific judgment, and to identify their respective competences;
- 6. rapidly prepare, where appropriate, action plans on the measures envisaged to execute judgments, if possible including an indicative timetable;
- 7. take the necessary steps to ensure that relevant actors in the execution process are sufficiently acquainted with the Court's case law as well as with the relevant Committee of Ministers' recommendations and practice;
- 8. disseminate the vademecum prepared by the Council of Europe on the execution process to relevant actors and encourage its use, as well as that of the database of the Council of Europe with information on the state of execution in all cases pending before the Committee of Ministers;
- 9. as appropriate, keep their parliaments informed of the situation concerning execution of judgments and the measures being taken in this regard;
- 10. where required by a significant persistent problem in the execution process, ensure that all necessary remedial action be taken at high level, political if need be.

3.8. Risoluzione n. 1610/2008 dell'Assemblea parlamentare (versione inglese)

RESOLUTION 1610 (2008)⁴¹

THE ACCESSION OF THE EUROPEAN UNION/EUROPEAN COMMUNITY TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS

- 1. The Parliamentary Assembly notes with satisfaction that today there is a broad consensus on the question of the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights (ECHR ETS No. 5).
- 2. Calls for this accession have been issued for a long time and on numerous occasions, including by the Assembly, most recently in its Recommendation 1744 (2006) on follow-up to the 3rd Summit: the Council of Europe and the proposed fundamental rights agency of the European Union.
- 3. The Council of Europe and the European Union reiterated their common resolve to effect this accession when concluding the Memorandum of understanding between the Council of Europe and the European Union signed in May 2007. The legal path to accession is already laid out in Protocol No. 14 to the ECHR and was opened once again by the adoption in December 2007 of the Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community.
- 4. The Assembly considers that henceforth accession must be the priority in the dialogue between the two organisations.
- 5. Whereas accession to the ECHR is one of the conditions of entry into the European Union listed among the 1993 Copenhagen criteria, the institutions of the European Union/European Community are presently not bound by the ECHR. The fact that the European Union member states all member states of the Council of Europe and parties to the ECHR have transferred substantial powers to supranational institutions without transmission of the responsibilities accruing from the ECHR conveys a negative message by giving the impression of disparate legal protection.

⁴¹ Assembly debate on 17 April 2008 (17th Sitting) (see Doc. 11533, report of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, rapporteur: Mrs Marie-Louise Bemelmans-Videc). *Text adopted by the Assembly* on 17 April 2008 (17th Sitting).

- 6. Non-accession has adverse effects on the proper functioning of European justice as it imperils the coherence of the system of human rights safeguards in Europe. As long as the European Union has not acceded to the ECHR:
- 6.1. there will be divergences in human rights standards both at European level (between European institutions) and between the European Union and its member states:
- 6.2. the European Union institutions will not come under external judicial supervision where respect for human rights and fundamental freedoms is concerned;
- 6.3. the coherence of European legal protection will not be fully assured, since the case law of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Communities might not be appropriately harmonised;
- 6.4. European citizens will not have direct access to the European Court of Human Rights when they consider that their fundamental rights have been violated by the European Union's institutions;
- 6.5. execution of the judgments of the European Court of Human Rights will remain a difficult undertaking in cases involving European Union law.
- 7. Accession will convey a strong message of a clear commitment to the protection of human rights not only within the boundaries of the European Union but also Europe-wide, in keeping with the community of values shared by the Council of Europe and the European Union.
- 8. Accession will also confirm the European Union's essence as a "community based on law" and will strengthen the principle of legal certainty, to the extent that the European Union institutions will be subject to the same external review of the conformity of their acts and decisions as are member states.
- 9. The Assembly considers it high time for the declarations of intent to be translated into action by the European Union's prompt accession to the ECHR.
- 10. In this context, the Assembly questions the expediency of the procedural changes added by the Treaty of Lisbon, which provides that the decision on the agreement on European Union accession to the ECHR be adopted by the Council of the European Union unanimously, only after approval by the European Parliament. These additions may well have the effect of slowing down the accession procedure.

- 11. The Assembly is convinced that there is no longer any need for delay in opening negotiations on practical questions linked with accession, since there is a clear political will on both sides and a legal framework permitting accession.
- 12. The Assembly therefore calls upon the governments of the European Union member states to apply themselves to this task without delay while adopting a positive, creative approach in order to find workable and effective solutions to the technical and legal questions raised by accession, and calls upon the European Union to expedite the conclusion of the necessary instruments for accession.
- 13. The Assembly also urges the European Parliament to take timely steps for the prompt approval of the decision on the agreement relating to the accession of the European Union to the ECHR.
- 14. Finally, the Assembly urges the parliaments of all member states to act quickly to ratify the necessary instruments for accession.

3.9. Raccomandazione n. 1834/2008 dell'Assemblea parlamentare (versione inglese)

RECOMMENDATION 1834 (2008)⁴²

instruments for accession.

THE ACCESSION OF THE EUROPEAN UNION/EUROPEAN COMMUNITY TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS

The Parliamentary Assembly, recalling its Resolution 1610 (2008) on the accession of the European Union/European Community to the European Convention on Human Rights, recommends that the Committee of Ministers immediately open negotiations with the European Union on the instrument of accession, on arrangements for accession and on its procedural implications, bearing in mind the specific characteristics of the European Union, so as to ensure the rapid adoption of

⁴² Assembly debate on 17 April 2008 (17th Sitting) (see Doc. 11533, report of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, rapporteur: Mrs Marie-Louise Bemelmans-Videc). *Text adopted by the Assembly* on 17 April 2008 (17th Sitting).

3.10. Rapporto n. 24/2008 della Commissione Affari Legali e Diritti Umani (versione inglese)

Committee on Legal Affairs and Human Rights

Implementation of judgments of the European Court of Human Rights

Introductory memorandum

Rapporteur: Mr Christos Pourgourides, Cyprus, EPP/CD

Contents

I. Introduction

II. Issues resolved since the last report

III. Outstanding issues

IV. Conclusions

Appendix: Assembly Resolution 1516 (2006) and Recommendation 764 (2006)

I. Introduction

1. The binding nature of the judgments of the European Court of Human Rights ("the Court" or "the Strasbourg Court"), with the Committee of Ministers' acting as the guarantor of their execution by states, is one of the cornerstones of the European Convention on Human Rights ("ECHR") system and its effectiveness. However, the Court's judgments are often implemented through a complex legal and political process, which involves a number of domestic and international institutions. Not only the Committee of Ministers, but also national parliaments and the Parliamentary Assembly, can be called upon to play an important role in this process.

2. Past experience shows that the Parliamentary Assembly has often been instrumental in contributing to the process of guaranteeing the implementation of Strasbourg Court judgments. This has been done in various ways, e.g., through reports, resolutions, recommendations, the holding of debates and by means of oral and written parliamentary questions. Since 2000, six reports and resolutions and five recommendations concerning the specific subject of implementation of Strasbourg Court judgments have been adopted by the Assembly.⁴³ On the basis of

⁴³ Res 1226 (2000) and Rec 1477 (2000) of 14.01.2000; Res 1268 (2002) and Rec 1546 (2002) of 22.01.2002; Res 1297 (2002) and Rec 1576 (2002) of 23.09.2002; Res 1381

this work, a number of complex issues have been solved with the assistance of the Assembly and of the national parliaments and their delegations.

- In preparing the sixth report in this subject,⁴⁴ which highlighted unresolved issues raised in 13 State Parties to the European Convention on Human Rights (ECHR)⁴⁵, the former rapporteur, Mr Erik Jurgens (Netherlands, Socialist Group), took the initiative of carrying out in situ visits to states in which the situation was considered to be the most worrying, namely Italy, the Russian Federation, Turkey, Ukraine and the United Kingdom. Mr Jurgens used these visits to examine, with fellow parliamentarians and national decision-makers, the reasons for noncompliance with Court judgments and to stress the urgent need for solutions to problems raised. This initiative was welcomed by the Committee on Legal Affairs and Human Rights and subsequently endorsed by the Assembly as a "proactive approach [which has permitted the Committee to give] priority to the examination of major structural problems concerning cases in which unacceptable delays of implementation have arisen" (Resolution 1516 (2006), § 5, the text of which is appended to this introductory memorandum).⁴⁶
- In its Resolution 1516 (2006) of 2 October 2006, 47 the Assembly also invited the parliamentary delegations of the five states which had been visited by the Rapporteur to present to it the results achieved in solving substantial problems or to show the existence of appropriate action plans.⁴⁸ In so doing, the Assembly reiterated the importance of this matter, reserving to itself the right to take

(2004) of 22.06.2004; Res 1411 (2004) and Rec 1685 (2004) of 23.11.2004; Res 1516

⁽²⁰⁰⁶⁾ and Rec 1764 (2006) of 02.10.2006.

44 Erik Jurgens, Implementation of judgments of the European Court of Human Rights, 18.09.2006, Doc 11020.

⁴⁵ The 13 states are Bulgaria, France, Germany, Greece, Italy, Latvia, Moldova, Poland, Romania, the Russian Federation, Turkey, Ukraine and the United Kingdom.

⁴⁶ For an overview of the innovations made by Mr Jurgens in his 6th report, see Andrew Drzemczewski "Quelques observations sur le rôle de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée Parlementaire dans l'exécution des arrêts de la Cour de Strasbourg » in Trente ans de droit européen des droits de l'homme. Etudes à la mémoire de Wolfgang Strasser (Bruyant, 2007), at pp. 55-63.

^{47 § 5.}This subject will, in particular, need specific follow-up. See Erik Jurgens

Called European Court of Human Rights – Issues currently under consideration", document AS/Jur (2007) 49 rev, of 26.11.2007, which has been declassified by the Committee.

appropriate action should the states concerned continuously fail to take all the measures required to speedily implement judgments of the Strasbourg Court. 4

- I have the privilege and honour to be the successor of the former 5. Rapporteur, Mr Erik Jurgens (Netherlands, Socialist Group), whose work on this subject has – over several years – been outstanding in this respect. Having been appointed to take over this heavy burden, on 7 March 2008, I will do my very best to continue the pioneering efforts of my predecessor, including – if and when need arises – to undertake visits to states in which difficult problems of execution of judgments persist. In doing so, I will pay particular attention to the Committee of Ministers' first annual report on its supervision of the execution of judgments of the European Court, adopted in March 2008⁵⁰.
- The 7th report which I hope to be able to present to the Committee before 6. the end of 2009 – will continue in the vein of previous reports. It will cover a number of judgments of the Strasbourg Court, and decisions under former Article 32 of the Convention, which have been selected in accordance with the wellestablished standard criteria applied by the Parliamentary Assembly for this exercise:
- judgments and decisions which have not been fully implemented more than five years after their delivery;
- other judgments and decisions raising important implementation issues, whether individual or general, as highlighted notably in the Committee of Ministers' Interim Resolutions or other documents.
- Since the adoption of the last report, the Strasbourg Court has rendered a number of important judgments with respect to, inter alia, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina and Serbia, which are now pending before the Committee of Ministers. I am confident that these states will fully ensure a rapid and full execution of the said judgments.
- 8. Expeditious and full execution of the judgments of the European Court of Human Rights is an obligation for all States Parties to the ECHR, and remains a

⁴⁹ Res 1516 (2006), § 22.7.

⁵⁰ http://www.coe.int/t/e/human rights/execution/CM annreport2007 en.pdf

determining element for the safeguard of the unique system of the Convention. Hence the importance of Recommendation CM/Rec(2008)2, adopted by the Committee of Ministers on 6 February 2008, to member states on efficient domestic capacity for rapid execution of judgments of the European Court of Human Rights. Persistent long delays and or failure to fully execute the Court's judgements by a not insignificant number of member states undermines the whole system and the credibility of the Court.

9. On the basis of the information collected for the present introductory memorandum based, *inter alia*, on the Committee of Ministers' first annual report on its supervision of the Court's judgments, it would appear that several problems brought to light in the last Assembly report, have been or will soon be resolved. These will be dealt with in Part II. Nevertheless, it would appear that the non-execution of the Strasbourg Court's case-law remains a (major) problem with respect to 11 States Parties to the ECHR. An overview of the said problems is provided in Part III.

II. Issues resolved since the last report

10. At the outset, I am pleased to note that the Committee of Ministers was able to complete 677 cases by a final resolution in 2007 and that, for the same period, in still 774 other cases, awaiting a final resolution, all the execution measures required from the states concerned have been adopted. The presentation below focuses only on the cases that my predecessor, Mr Jurgens, dealt with in his 6th report.

1. France

Lemoine Daniel v. France (decision of 17 June 1999)

11. The Committee of Ministers closed this case by a Final Resolution on 20 June 2007.⁵¹ The applicant could not have his case reopened as the courts seized did not consider themselves competent to re-examine the situation. However, the French authorities indicated that alternative ways remain open to the applicant to request compensation for the consequences of the violation, which probably would not have been otherwise repaired. Only this kind of redress will be possible today due to the large amount of time elapsed (almost 20 years) and the applicant's age.

⁵¹ CM/ResDH(2007)78.

Under French law, it is possible to request compensation before the administration. In case of a negative decision, the applicant could appeal to the administrative courts, which could then examine the merits of his claims and/or possibly grant him compensation for loss of opportunity. These courts apply the Convention and the case-law of the Court directly and thus would be in a position to take account of the findings of violations, and to erase as far as possible their consequences.

12. As concerns general measures, a new procedure was instituted in 1999, according to which decisions concerning unfitness for work are taken by occupational health service doctors. These decisions can be contested before the Transport Labour Court inspectors. There are several possibilities of appeal to challenge the latters' decisions. General measures to avoid excessive length of civil proceedings, in particular before the Court of Cassation, have already been taken.⁵²

2. Latvia

Slivenko v. Latvia (judgment of 9 October 2003)

13. The judicial proceedings before Latvian courts after the Court's judgment in 2003 did not lead to a *restitutio in integrum*, i.e. the restoration of the applicant's permanent residence rights in Latvia. The negotiations mentioned in paragraph 42 of the last report led to a friendly settlement between the applicant and the authorities on 29 March 2006. On 21 June 2006, the Minister of the Interior adopted a separate decision with respect to each of the applicants, granting them permanent residence permits. The applicants received both the decisions and the stickers with the residence permit in their passports within the next month. Consequently, no other individual measure has been considered necessary. In February 2007, the Ministers' Deputies instructed the Secretariat to prepare a draft final resolution putting an end to the Committee of Ministers' supervision of this case

⁵² Final Resolution in the *Hermant* case, CM/ResDH(2003)88.

⁵³ See Resolution CM/ResDH(2008)12 on the execution of the judgments of the European Court of Human Rights in the case of Raffi against France and thirty other cases (see Appendix to the Resolution) concerning the excessive length of certain proceedings concerning civil rights and obligations or the determination of criminal charges before administrative courts and the lack of an effective remedy; and also Resolution ResDH(2005)63 concerning the judgment of the European Court of Human Rights in 58 cases against France (see Appendix to the Resolution) of excessive length of certain proceedings concerning civil rights and obligations or the determination of criminal charges before the administrative courts.

Cases of continued detention in violation of Article 5 § 3 ECHR

14. The Court has found violations of Article 5 § 3 of the Convention in various cases against Latvia. These violations were caused by insufficient motivation and inadequate proceedings in deciding on continued detention. A new Law on Criminal Procedure entered into force on 1 October 2005. The new law introduced a post of investigative judge whose main function is to supervise the observance of human rights in criminal proceedings. The judge decides on the application and extension of certain means of restraint (detention, house arrest, placement in an institution) as well as on complaints related to other means of restraint (e.g. restraint order, bail, conditions of police supervision). This law also imposes several time-limits for pre-trial detention. In May 2003, the Human Rights Institute of the University of Latvia organised a seminar on detention issues for judges, prosecutors, practicing lawyers, government and parliamentary representatives. In June 2006, the Ministers' Deputies instructed the Secretariat to prepare a draft final resolution.

3. Poland

Broniowski v. Poland (judgment of 22 June 2004)

- 15. On 8 July 2005, the Polish Parliament adopted the Law on the realisation of the rights to compensation for property left beyond the present borders of the Polish state. According to this law, compensation may be awarded in two forms, depending on the claimant's choice: either, as previously, through an auction of certain lands of through cash payment to be distributed from a special compensation fund. All the measures for the implementation of this legislation are now adopted.
- 16. The Polish authorities have selected a group of priority cases amongst those pending before the European Court with a view to testing the new compensation mechanism. On 4 December 2007 in its decisions in two cases of this kind, the Strasbourg Court found that the new Bug River compensation mechanism meets the requirements set out in its Grand Chamber judgment of 22 June 2004. It also observed that the maximal level of compensation provided for by the new law of

⁵⁴ Lavents v. Latvia (No. 58442/00), 28.11.2002, Freimanis and Līdums v. Latvia (No. 73443/01 and 74860/01), 09.02.2006, Svipsta v. Latvia (No. 66820/01), 09.03.2006, Moisejevs v. Latvia (No. 64846/01), 15.06.2006, Kornakovs v. Latvia (No. 61005/00),

15.06.2006 and Estrikh v. Latvia (No. 73819/01),18.01.2007.

2005 is in conformity with the requirements of the Convention. Consequently, the Court decided to strike out these cases from its list (see decisions in *Wolkenberg and others v Poland*, No. 50003/99 and *Witkowska-Tobola v Poland*, No. 11208/02).

17. Forty other cases concerning this issue were struck from the list of the Court. The Court is considering whether to strike out the remaining cases (around 230 applications) so as to mark the end of the "pilot judgment procedure". The Deputies noted that nothing put into question the process of striking out of the clone cases and instructed the Secretariat to prepare a draft final resolution to be considered at their 1028th human rights meeting (3-5 June 2008).

4. Slovenia

Cases of length of civil proceedings and lack of an effective remedy

- 18. In an inadmissibility decision of 15 May 2007, the Court "[recalled] its findings in the Lukenda judgment that the average length of judicial proceedings in Slovenia reveals a systemic problem that has resulted from inadequate legislation and inefficiency in the administration of justice. By virtue of that judgment, the Slovenian State was bound to provide mechanisms for the effective redress of violations of Convention rights, both through appropriate legal measures and administrative practices (...). That judgment was followed in 2006 by approximately 200 judgments against Slovenia concerning allegations of excessive length of proceedings before domestic courts." Furthermore, the Court "note[d] that there are currently nearly 1,700 applications pending against Slovenia in which the applicants allege a violation of the "reasonable time" requirement as far as both pending and terminated domestic proceedings are concerned."
- 19. On 26 April 2006, Slovenia adopted an Act on the protection of the right to a trial without undue delay (published in the Official Gazette of the Republic of Slovenia, No 49/2006, of 12 May 2006) which entered into force on 1 January 2007. Under this Act, claimants may seek acceleration of proceedings pending at first or second instance by means of a supervisory appeal and a motion for a deadline. Moreover, the act also foresees remedies for compensation for the excessive length of proceedings.
- 20. In addition, the Slovenian Government adopted, on 12 December 2005, a Joint State Project on the elimination of court backlogs. This project aims at the elimination of backlogs in courts and prosecutors' offices by the end of 2010 by

tackling the problem from several different angles, including a structural and managerial reform of the judiciary.

- 21. In its judgment in the *Grzinčič case* (judgment of 3 May 2007, final on 3 August 2007), the Strasbourg Court indicated its satisfaction with the aggregate remedies provided by the 2006 Act. It took note of the fact that, in cases of excessively long proceedings pending at first and second instance, this law is effective in the sense that the remedies are in principle capable of both preventing alleged violation of the right to a hearing without undue delay and of providing adequate redress for any violation that has already occurred (§ 98). It added that there was no reason to doubt this law's effectiveness at this stage, but that the Court's position may be subject to review in the future, with the burden of proof as to the effectiveness of the remedies remaining upon the Slovenian Government (§ 108). The Court also stressed that national authorities should ensure that the 2006 Act is applied in conformity with the ECHR as regards both future case-law and the general administration of justice (§ 109).
- 22. In the light of the above developments, I am of the opinion that there is no need, at this stage, for the Parliamentary Assembly to keep this set of cases under review. Needless to add, the Assembly could examine the issue again, should new cases show that the issue has not been satisfactorily resolved.

5. United Kingdom

23. As to the United Kingdom, a number of positive developments can be noted at this stage. First, after the *Johnson Stanley* (No. 22520/93) case, the Committee of Ministers also decided to close the examination of the cases of the *John Murray* group (No. 18731/91), the *Ian Faulkner* case (No. 30308/95) and the *Hashman and Harrup* case (25594/94). Second, after publishing "Implementation of Strasbourg Judgments: First Progress Report" (Thirteenth Report of Session 2005-06) in February 2006, the UK Parliamentary Joint Committee on Human Rights issued "Monitoring the Government's Response to Court Judgments Finding Breaches of Human Rights" (Sixteenth Report of Session 2006-07). Both reports deal with progress made in the implementation of Strasbourg judgments. The reports constitute a very valuable contribution to the task of implementation of judgments of the Court. This work is most welcome and the practice of parliamentary verification of progress made in the execution of Strasbourg judgments should be

http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200607/jtselect/jtrights/128/128.pdf.

⁵⁵Available at

considered an example that ought to be followed in other Council of Europe member states.

- III. Outstanding issues
- 1. Bulgaria

Al Nashif v. Bulgaria (judgment of 20 June 2002)

- 24. The ban on Mr Al-Nashif's re-entry onto Bulgarian territory was lifted in October 2007.
- 25. On 23 March 2007 a draft law amending the Aliens Act was adopted. Judicial control of expulsion, of the revocation of residence permits and of bans on entry into the territory ordered for reasons of national security, is now generally possible. The Committee of Ministers is presently assessing the adequacy of these measures, as it appears that appeals against expulsion, revocation of residence permits and bans on entry into the territory based on national security grounds have no suspensive effect Similar problems arise under the new Law on the entry into, presence and departure from Bulgarian territory by citizens of the European Union and their families, which entered into force on 1 January 2007. In the view of the authorities, Article 1§2 of Protocol No.7 ECHR, does not require such suspensive effect⁵⁶. in cases involving national security.
- 26. Under the Supreme Administrative Court's case law, the *Al-Nashif* judgment has evolved into a well-established practice. This evolution indicates to the competent courts that they must apply the Convention directly as interpreted by the Strasbourg Court and, consequently, must examine complaints against expulsion on the grounds of national security.

Velikova (judgment of 18 May 2000) and other similar cases

27. The judgment concerned a breach of the right to life (Article 2, ECHR). National authorities had failed to account fully for the death of the applicant's partner while he was detained in police custody. Eight subsequent cases concerned similar breaches of the right to life and/or the prohibition of ill-treatment of persons

⁵⁶ See in this respect, among others, the Court's judgment of 05.02.2002 in the case of *Conka v. Belgium* (No. 51564/99), § 83.

- (Article 3, ECHR) held in police custody.⁵⁷ All these cases also highlighted the *lack of effective investigation* by the Bulgarian authorities into these deaths and into arguable claims of ill-treatment at the hands of the police.
- 28. On 17 October 2007, the Committee of Ministers adopted an Interim Resolution in this group of cases⁵⁸, calling upon the government to rapidly adopt all required individual and general measures, in particular on the follow-up given to the judgments of the ECtHR by the Prosecutor General, who is competent to ask for the reopening of the unsatisfactory criminal investigations in these cases.
- 29. Several positive general measures have been undertaken since the European Court's judgments. Human rights training is now a compulsory part of the initial training for police officers organised by the Academy of the Ministry of Interior. Since 2001, Bulgarian law allows for the judicial review of prosecutors' decisions not to prosecute and also empowers courts to instruct prosecutors to carry out specific investigations. The Committee of Ministers decided to pursue its supervision of execution until all necessary measures are adopted and their effectiveness does not raise any doubt.
- 30. The special issue of the insufficiency of the legal framework for the use of firearms by police officers is presently being examined within the framework of the case of *Nachova and others*.

Umo Ilinden-Pirin (judgment of 20 October /2005)

- 31. In this judgment, the Court found that the dissolution of the political party Umo Ilinden-Pirin in 2000 violated Article 11 of the Convention as nothing in the party's programme or in the declarations of its leaders challenged the principles of democracy.
- 32. Two re-registration attempts by the political party with the same name and statutes as that unjustifiably dissolved have failed since Court's judgment. After the first, the Committee of Ministers took note of the applicants' complaints, and in particular those stemming from the fact that the Bulgarian authorities had compelled the party to meet more strict registration requirements than the authorities could lawfully have imposed if no violation of the Convention had

-

⁵⁷ Anguelova (judgment of 13.06.2002), *Kazakova* (22.06.2006), *Krastanov* (30.09.2004), *Ognyanova and Choban* (23.02.2006), *Osman* (16.02.2006), *Rashid* (18.01.2007), *Toteva* (19.05.2004) and *Tzekov* (23.02.2006).

⁵⁸ CM ResDH(2007)107.

taken place (in fact old parties registered at the time of the dissolution were allowed and are still allowed to continue to function on the basis of the old requirements). In its last decision on this case (October 2007), the Committee of Ministers took note of the continuing commitment of the Bulgarian authorities to ensure, without further delay, full implementation of the judgment with a view to preventing any new similar violation. With respect to the individual measures at stake, it invited the Bulgarian authorities to examine, in cooperation with the Secretariat, possible solutions within the Bulgarian legal order. It would appear that consultations between the Bulgarian delegation and the Secretariat are still taking place.

2. Germany

Görgülü v. Germany (judgment of 26 February 2004)

33. As regards the visiting rights specified by the ECtHR, considerable progress has been made since August 2005. In 2006, several visits took place and in December 2006 the applicant obtained extended visiting rights, which were duly implemented in the first part of 2007. After the child spent three weeks with the father during the summer holidays, the visiting arrangements were interrupted in September and October 2007. This problem was immediately addressed by the German authorities, which drew up an action plan. Contacts between the applicant and his son have resumed since November 2007. These recent positive developments are to be assessed at the June 2008 meeting of the Committee of Ministers.

3. Greece

Dougoz and Peers v. Greece (judgments of 3 March 2001 and 19 April /2001)

- 34. According to an Inter-ministerial Decision, issued under the Immigration Law of 1991 and making express reference to the ECHR, the detention and expulsion of aliens following a court order is now subject to control by the public prosecutor and the courts.
- 35. Measures targeting the improvement of the conditions in police centres and detention centres for aliens have been undertaken, including the adoption in 2005 and in 2007 of two laws (3386/2005 and 3536/2007) foreseeing the creation of special centres for detention of aliens. These centres will be equipped so as to be able to cater for the needs of minors, women, men, and families including those requiring specialised medical attention.

213

- 36. A number of important measures have been implemented in order to prevent prison overpopulation. A new transfer centre for detainees opened in Athens and one of its wings, with a capacity of 208 men, 150 women and 20 minors, for the exclusive use of detainees pending deportation. In addition, seven new detention centres opened in various police headquarters. Further, a new prison opened in Trikala in June 2006. Three more, in Domokos, Grevena and Hiva, opened in 2007, while another three in Drama, Serres and Canne, initially expected to open in 2007, have been built and will open in the first half of 2008. The putting into operation of these seven new prisons will provide 2,700 new prison places. The construction of five more prisons, providing in total about 4,000 new prison places, should start in 2008. Furthermore, important refurbishment work is under way in many prisons.
- 37. Despite the above-mentioned positive measures, further major improvements of detention conditions in prisons are necessary especially, in the light of the concerns expressed in the 2005 report of European Committee against Torture (CPT/Inf(2006)41) and in the Council of Europe Human Rights Commissioner's follow-up Report on Greece (CommDH(2006)13).
- 38. Finally, information is awaited on the existence of effective remedies in similar cases concerning degrading detention conditions, in accordance with CM Recommendation Rec(2004)6 on the improvement of domestic remedies.
- 39. Since the *Kaja* judgment (27 July 2006), the Court has not delivered any other judgment caused by this systemic problem.⁵⁹

Excessive length of proceedings

40. On 6 June 2007, the Committee of Ministers adopted an Interim Resolution on excessively lengthy proceedings in Greek administrative courts and on the lack of an effective domestic remedy. The 90 cases concern Article 6 § 1, ECHR, and some of them also Article 13. They reveal structural problems, which cause many new, similar violations of the ECHR.

 $\frac{http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1146395\&BackColorInternet=9999CC\&BackColorIntranet=FFBB55\&BackColorLogged=FFAC75}{}.$

⁵⁹ See § 29 of the sixth report.

⁶⁰ CM/ResDH(2007)74,

41. The Greek authorities have prepared a draft Law on compensation of litigants due to excessively lengthy judicial proceedings. This law shall provide for compensation in cases of undue delay in proceedings before administrative, civil and criminal courts. However, it must be stressed that the introduction of a purely compensatory remedy cannot solve the *underlying systemic problem* itself. Further general measures will be needed to tackle the problem at its roots. In this respect, a new draft Law on the improvement and acceleration of administrative court proceedings may help to achieve improvement. This latter draft law aims at limiting the causes of prolonged proceedings and, in particular, it provides strict deadlines for administrative courts to deliver their judgments.

4. Italy

Lengthy judicial procedures and "indirect expropriation"

- 42. The systemic problems of excessively lengthy procedures (see 6th implementation report for details) and "indirect expropriation" (see Committee of Ministers Interim Resolution ResDH(2007)3) need to be addressed as high priority issues.
- 43. These are matters which merit particular attention for obvious reasons, not least because issues tied to excessive length of procedures also pose a heavy administrative burden on the Committee of Ministers in its supervisory work.

Reopening of criminal proceedings (Dorigo case)

- 44. On 20 June 2007, the Committee of Ministers adopted a Final Resolution in respect of the *Dorigo* case, declaring that it has fulfilled its obligations under former Article 32 of the Convention in the present case. However, it must be stressed that this was not the result of an adoption of legislation finally allowing the re-opening of criminal proceedings. Such legislation still does not exist. Instead, the Italian Court of Cassation declared the applicant's detention unlawful and ordered his final release. The Court of Cassation referred to the direct effect of the Convention in Italian law and concluded that there is urgent need for legislative intervention to introduce the possibility to reopen criminal proceedings following judgments of the European Court of Human Rights.
- 45. Information on the state of progress of a draft law on the reopening of criminal proceedings following judgments of the European Court of Human Rights would be very useful. I count on the assistance of parliamentary colleagues on the PACE delegation to help me in this respect.

Criminal proceedings in abstentia

46. On 16 May 2007, the government laid before Parliament a reform of *in absentia* conviction (draft law AC 2664). The preamble of this text emphasised that "it seems that an in-depth reform of *in absentia* proceedings may be delayed no longer" and that "over recent years, the European Court of Human Rights has rendered several condemnatory judgments on the subject, judgments which impose an obligation on the state to comply under Article 46 of the ECHR". The bill proposed a number of changes to the Code of Criminal Procedure, in particular to adapt the provisions concerning communication with the accused to the requirements of the Convention. Following the dissolution of Parliament in February 2008 this bill, like all others, fell.

5. Moldova

<u>Ilaşcu and others v. Moldova and the Russian Federation (judgment of 8 July 2004)</u>⁶¹

47. The two last applicants who were detained illegally and arbitrary, Mr Ivanţoc and Mr Popa (initially Petrov-Popa), were finally released on 2 and 4 June 2007. The Committee of Ministers adopted a fifth interim resolution on 12 July 2007, 62 again noting that the authorities of the Republic of Moldova have regularly informed the Committee of the efforts they have made to secure the applicants' release. In the light of the applicants' prolonged detention after the Court's judgment, the Committee also underlined the obligation incumbent on respondent states under Article 46 § 1, of the Convention to erase, as far as possible, the consequences of the violations at issue. In this respect, the Committee noted that Mr Ivanţoc and Mr Popa have lodged a new application with the Court against Moldova and the Russian Federation (No. 23687/05) regarding their prolonged arbitrary detention beyond the Court's judgment of 8 July 2004, and thus decided to suspend its examination of this case until after the Court's final determination of the new application.

 $\frac{http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2007)106\&Language=lanEnglish\&Ver=original\&BackColorInternet=9999CC\&BackColorIntranet=FFBB55\&BackColorLogged=FFAC75$

⁶¹ See also point 8, under Russian Federation

⁶² CM/ResDH(2007)106,

<u>Metropolitan Church of Bessarabia and others v. Moldova (judgment 13 December 2001)</u>

- 48. This case concerns the failure of the Moldavian Government to recognise the Metropolitan Church of Bessarabia. The Court found that this amounted to an interference with the applicants' right to freedom of religion under Article 9 of the Convention and a violation of Article 13, ECHR, since the absence of recognition deprived the applicants of an effective remedy to claim property entitlements.
- 49. Following the Court's judgments, the Moldovan authorities recognised and registered the applicant Church on 30 July 2002. However, the applicant Church complained about problems with the registration of some of its local entities and the continuation of a negative campaign by the authorities against the Church and its members, despite its registration and the entry into force of the new law on religious denominations. The Moldovan authorities were asked rapidly to resolve the outstanding problems and to provide details on the remedies available to the applicants as regards their different claims.
- 50. In terms of general measures, the Moldovan Law on Religious Denominations as well as the pertinent provisions of the Code of Civil Procedure as amended in 2002 were found to be insufficient to prevent new, similar violations since they did not reflect the requirement of proportionality and the right of a religious community to take judicial proceedings to challenge a registration decision was not provided with sufficient clarity. Different versions of a draft law consequently have been elaborated in consultation with the secretariat of the Committee of Ministers. A new law on Religious Denominations was promulgated and published in the Official Journal on 17 August 2007. However, certain matters raised in Interim Resolution ResDH (2006)12 do not appear to have been taken into account. During their 1020th meeting (4-6 March 2008) the Deputies took note of the information provided by the authorities on the implementation of the new law, but found that numerous questions still remain unresolved, in particular, those related to:
 - the preoccupations of the Committee of Ministers regarding the large number required (100 members) for the registration of a religious denomination
 - the measures taken to ensure the progress of implementation of the new system of registration.

The Deputies decided to resume consideration of this case at its 1028th meeting (3-5 June 2008).

6. Poland

Cases concerning excessive length of proceedings

- 51. On 4 April 2007, the Committee of Ministers adopted an Interim Resolution concerning the judgments of the European Court of Human Rights in 143 cases against Poland relating to the excessive length of criminal and civil proceedings⁶³. The Committee of Ministers welcomed the reforms adopted to date by the Polish authorities in order to remedy the structural problems related to the excessive length of judicial proceedings. Whereas the introduction of a domestic remedy for cases of excessively long judicial proceedings cannot be considered as directly helping to solve the *underlying systemic problem*, the administrative and structural measures adopted, particularly those increasing the number of judges and administrative personnel, increasing courts' budgets and establishing monitoring mechanisms, have to be highlighted. During high level meetings in which the staff members of the Council of Europe's Secretariat participated in Warsaw (20-22 February 2008) and at the 1020th Ministers' Deputies' DH meeting (4-6 March 2008) the Polish authorities announced certain further measures taken or foreseen in response to the Interim Resolution.
- 52. According to statistical data provided by Polish authorities (see Interim Resolution), the number of cases pending for more than five years is decreasing and the efficiency of criminal courts is increasing. However, the mechanism for evaluating the average length of proceedings at the national level is not sufficiently clear to make a proper supervision of the evolution of the duration of proceedings possible.
- 53. Moreover, the Committee of Ministers encouraged the Polish authorities to provide for an effective remedy against excessive length of pre-trial proceedings, since the latter was not covered by the recent reform introducing a remedy for cases of excessive length of judicial proceedings. At the 1020th DH meeting (4-6 March 2008) the Polish authorities informed the Committee about a legislative amendment aimed at introducing such a remedy.

Cases of excessive length of detention on remand

-

⁶³ At the 1020th DH meeting (4-6 March 2008) the number of cases concerning these problems amounted to 192.

- On 6 June 2007 the Committee of Ministers adopted an Interim Resolution concerning the judgments of the European Court of Human Rights in 44 cases against Poland⁶⁴ relating to the excessive length of detention on remand.⁶⁵ The Committee stressed the importance of rapid adoption of general measures in cases where judgments reveal structural problems.
- 55. Although in most of the cases the detention on remand impugned by the European Court has ended and some progress has been made in the field of general measures, the Polish authorities were nonetheless encouraged to examine and adopt further measures, to take appropriate awareness-raising measures, to encourage domestic courts and prosecutors to consider the use of other preventive measures provided in domestic legislation and to establish a clear and efficient mechanism for evaluating the trend concerning the length of detention on remand. The number of cases in which detention on remand lasts for more than a year is still high. Further information from the Polish authorities is expected.
- 56. According to the Polish Code of Criminal Procedure, the maximum length of pre-trial detention is three months. In exceptional cases it might be prolonged to twelve months. The maximum period of detention on remand before a judgment is given is generally limited to two years. However, Article 263 § 4 of the Code of Criminal Procedure lists a number of reasons for the appeal court to extend the duration beyond two years. On 24 July 2006, the Polish Constitutional Court found that this provision contradicted the Polish Constitution in so far it provided for the possibility to extend pre-trial detention beyond the two-year period at the

http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1146407&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntr anet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.

⁶⁴ Trzaska (judgment of 11.07.2000), Cabala (08.08.2006), Ceglowski (08.08.2006), Celejewski (04.05.2006), Chodecki (26.04.2005), Czarnecki (28.07.2005), Drabek (20.06.2006), Dzyruk (04.07.2006) Gasiorowski (17.10.2006), Gołek (25.04.2006), Goral (30.10.03), Górski (04.10.2005), Harazin (10.01.2006), Iłowiecki (04.10.01), J.G. (06.04.2004), Jabłoński (21.12.00) Jarzyński (04.10.2005), Jaworski (28.03.2006), Kankowski (04.10.2005), Kozik (18.07/2006), Kozłowski (13.12.2005), Krawczak (04.10.2005), Kreps (26.07.01), Kubicz (28.03.2006), Latasiewicz (23.06.2005), Leszczak (07.03.2006), Malik (04.04.2006), Michta (04.05.2006), Miszkurka (04.05.2006), Olstowski (15.11.2001), Pasiński (20.06.2006), Paszkowski (28.10.2004), Skrobol (13.09.2005), Stankiewicz (17.10.2006), Stemplewski (24.10.2006), Stenka (31.10.2006), Świerzko (10.01.2006), Szeloch (22.02.2001), Telecki (06.07.2006), Wesołowski (22.06.2004), Żak (24.10.2006), Zasłona (10.10.2006), Zborowski (31.10.2006), Zych (24.10.2006). Currently there are nearly 100 cases concerning this problem pending before the Committee of Ministers for execution.

⁶⁵ See CM/ResDH(2007)75,

investigation stage because of 'other obstacles whose removal has not been possible'. Consequently, the provision was amended. If a case is pending at the investigation stage, detention on remand may be extended over the period of two years only on the grounds clearly mentioned in this provision.

57. It is encouraging that Polish courts have begun to refer regularly to the Convention and the Court's case law. However, those references do not mean that the requirements of the ECHR are seriously taken into account in the majority of cases. Above all, the examination of the detention's proportionality does not seem to be in line with the Court's practice. It must be stressed that an initially lawful detention may no longer be proportionate after a certain period of time.

7. Romania

Rotaru v. Romania (judgment of 4 May 2000)

- 58. More than seven years after the judgment, the necessary general measures have not yet been fully implemented. However, the Romanian authorities informed the Committee of Ministers that the ongoing reform in the field of national security was considered to remedy the Convention violations mentioned in the Court's judgment. The Romanian authorities took the view that the national security reform, constituting the adoption of five acts, explained the delay. This package including a Law on national security, a Law on the organisation and functioning of the Romanian information service, a Law on the external information service, a Law on information activities, counter-information and protection of information and a Law on the professional status and carrier of information officers has recently been adopted by the Chamber of Deputies and is currently under debate before the second chamber (Senate).
- 59. The Deputies, taking note of the ongoing legislative reform and noting with interest the draft provisions relating to the possibility to challenge the holding, by the intelligence services, of information on private life or to refute the truth of such information, urged the Romanian authorities to provide more concrete information on the provisions contained in the announced draft laws relating to other shortcomings identified by the European Court. They also noted with interest that bilateral consultations between the Romanian authorities and the Secretariat, in particular concerning the outstanding issues in this case, were to take place in March 2008, in Bucharest. Consequently, they decided to resume consideration of this item at their 1028th meeting (3-5 June 2008), in the light of the results of those bilateral consultations and further information to be provided by the Romanian authorities.

Dalban v. Romania (judgment of 28 September 1999)

- 60. The Romanian authorities have provided examples of case-law where courts, directly applying the Convention, have acquitted defendants in cases concerning criminal libel in view of their intention to make public information and ideas on issues of public interest. This is a very positive development.
- 61. As far as legislative measures are concerned, Law No. 160/2005, which entered into force on 5 June 2005, abolished imprisonment for defamation. Following the entry into force on 11 August 2006 of Law No. 278/2006, which abrogated Articles 205-207, both insult and defamation were decriminalised. However, in January 2007 the Constitutional Court declared the decriminalising law to be unconstitutional. Clarifications as to the impact of this decision on the existing judicial practice and legislation seem to be necessary. The Ministers' Deputies decided to resume consideration of this item at the latest at their 1035th meeting (16-18 September 2008), in the light of information to be provided concerning general measures.

Ignaccolo-Zenide v. Romania (judgment of 25 January 2000)

The case concerned the failure of the Romanian authorities to enforce a court injunction requiring the return of the applicant's children. As the children have reached the age of majority, the Committee of Ministers terminated the supervision of the execution of individual measures. As far as general measures are concerned, in 2004, Romania adopted Law No. 369/2004 on the Implementation of the Hague Convention. However, the law provided neither for the possibility that the abducted child might require psychological therapy in order to prepare him or her for being reunited with the bereft parent, nor for the possibility that parents might obtain provisional access rights pending the outcome of return proceedings based on the Hague Convention. The Romanian authorities consider these issues to be regulated indirectly in the new law or in other legal acts such as Law No. 272/2004 on the protection and promotion of the rights of the child. However, the application of the relevant provisions by national authorities will have to prove the provisions' compatibility with the Convention. Thus, the Ministers' Deputies decided to resume consideration of this item at the latest at their 1028th meeting (3-5 June 2008), in the light of further information to be provided on general measures.

- 63. The case concerned the applicant's criminal conviction in 1994 for defamation. Having been acquitted by the first-instance court, he was convicted upon appeal by a court which was entitled to make a "thorough assessment of the question of his guilt or innocence", without being given the opportunity to provide evidence and defend his case before the court which convicted him.
- 64. The authorities have already undertaken various general measures in order to avoid future violations. Thus, besides the publication of the European Court's judgment, various training programmes were organised. Furthermore, the Code of Criminal Procedure was amended in 2006 (Law No. 356/2006). According to the provisions currently in force, the appeal court is obliged to hear the defendant, provided that he/she has not been heard by the first-instance court or the first-instance court has not convicted him/her. Similarly, as regards appeals on points of law, the court is obliged to hear the defendant provided that he/she has not been heard by the first- and second-instance courts or been convicted by these courts. Nevertheless, some additional clarifications on the scope of the amendments seemed to be necessary. Therefore, the Ministers' Deputies decided to resume consideration of this item at the latest at their 1035th meeting (16-18 September 2008), in the light of further information to be provided on general measures.

8. Russian Federation

<u>Deficient judicial review over pre-trial detention, resulting in its excessive length</u> and overcrowding of detention facilities

- 65. Since the *Kalashnikov* judgment (15 July 2002), a number of positive developments have taken place in the Russian Federation (for more details see the Committee of Ministers' Interim Resolution ResDH(2003)123 and Memorandum CM/Inf/DH(2007)4).
- 66. As regards the improvement of material conditions of detention, the construction of new and the renovation of old detention facilities are being pursued through the Federal Programme for reforming the Ministry of Justice's penitentiary system for 2007-2016, which provides for the construction of 26 new detention facilities and for the modernisation of 97 existing ones (the previous Programme for 2002-2006 resulted in the creation of more than 10,988 places).
- 67. As regards judicial review of pre-trial detention, the Supreme Court of the Russian Federation, by Decree of its Plenum of 27 September 2006, identified the

important shortcomings of judicial decisions regarding pre-trial detention and announced a number of remedial measures, e.g. monitoring of judicial practice. The results of this monitoring would be most helpful.

68. The Russian authorities are also considering the possibility of further amendments to the Code of Criminal Procedure in order to ensure that pre-trial detention is only applied as a last resort measure.

Chronic non-enforcement of domestic judicial decisions delivered against the state

- 69. Different Russian authorities have acknowledged the existing structural problem and have engaged in in-depth reflection on ways to remedy it. 66 A number of important steps have already been taken by the Russian authorities to set up an efficient and coherent mechanism for enforcement of judicial decisions by the public authorities (for more details and outstanding issues see the Committee of Ministers' Memorandum CM/Inf/DH(2006)19 revised 3). Special consideration is currently given to ensuring coherence of the present execution procedures by allowing different actors to act in a complementary manner in their respective fields of competence and under appropriate judicial review. A strong emphasis is also put on possible ways of preventing litigation against the State through improved budgetary proceedings, which would allow the State, in a short period of time, to comply with its pecuniary obligations. The importance of establishing remedies against non-execution at the domestic level has also been stressed for the effective prevention of new, similar violations of the Convention. 67 This matter now needs urgent consideration.
- 70. Given the number of countries confronted with the same issue, another Round Table was held in Strasbourg in June 2007⁶⁸. During this second Round Table the Russian authorities reported some progress achieved by the Bailiffs' service and by the Federal Treasury. However, special emphasis was placed on the urgent need to adopt a comprehensive reform with a view to ensuring that the

_

⁶⁶ See the Conclusions of the Round Table on non-enforcement of court decision against the state and its entities in the Russian Federation: remaining problems and solutions required, held in Strasbourg, 30-31.10.2006 (CM/Inf/DH(2006)45).

⁶⁷ For a deeper analysis, see the Round Table Conclusions (note 66) and Conclusions of the Round Table on non-enforcement of courts decisions in the member states: general measures to comply with the European Court's judgments, held in Strasbourg, 21-22.06.2007.

⁶⁸ See the Conclusions of the Round Table on non-enforcement of domestic courts decisions in member states: general measures to comply with the European Court judgments", held in Strasbourg, 21-22.06.2007 (CM/Inf/DH(2007)33).

relevant Convention rights are adequately protected at the domestic level. The Russian authorities are expected to give priority - in 2008 - to finding an effective and comprehensive solution to this outstanding problem.

- 71. In the meantime, the Russian authorities have taken a number of sector-specific measures to ensure the effectiveness of different rights to housing conferred to certain professional groups: former members of the armed forces, retired judges or Chernobyl workers. In the cases concerning the non-payment of pension arrears and child allowances in the Voronezh Region, the Federal Budget law 2005 was amended in order to provide funds for the execution of domestic judgments regarding indexation of old-age pensions due to their belated payment in 1998 and 1999. In June 2006, the Administration of the Voronezh Region applied for additional funds for the payment of pension arrears for the period starting in 2000.
- 72. Although this sector-specific approach is welcomed, the authorities have been strongly encouraged, by the Committee of Ministers, to continue their efforts with a view to improving the existent execution procedures. In this respect, the adoption of the new Law on enforcement proceedings should be noted as well as the initiative of the Supreme Court of the Russian Federation to prepare a draft law setting up a domestic remedy notably in case of lengthy non-enforcement of domestic judgments. This latter initiative was particularly welcomed by the Committee of Ministers. Information on the progress of this draft law is expected.

<u>Violations of the requirement of legal certainty by extensive quashing of binding</u> judicial decisions through the nadzor procedure

- 73. The Committee of Ministers adopted an Interim Resolution ResDH(2006)1 regarding two cases against the Russian Federation⁶⁹ on 8 February 2006 in which the Russian authorities undertook to present an action plan for the execution of these judgments within one year.
- 74. On 6 February 2007, the Supreme Court of the Russian Federation submitted to the State Duma a draft law aiming at the reform of the supervisory-review procedure (*Nadzor*). This draft notably took into account a Constitutional Court decision of 5 February 2007. The Law was adopted on 14 November 2007. A Decree of the Plenum of the Supreme Court providing lower courts with guidelines on the implementation of this reform notably in the light of the Convention requirements was issued on 12 February 2008. It would appear that this

_

⁶⁹ Ryabykh (judgment of 24.07.2003), Volkova (05.04.2005).

reform focused on the critical observations made by the European Court in its judgments. In order to bring this procedure in line in particular with the legal certainty requirement, the time-limit for lodging a *nadzor* application was reduced from one year to six months as well as the number of *nadzor* applications permitted. This reform also introduced an obligation to exhaust ordinary appeals before lodging a supervisory-review application.

75. The Committee of Ministers has welcomed the reform, while noting at this stage that its effectiveness may be contingent on further steps, notably aimed at increasing the efficiency of ordinary appeals and of the Russian judicial system as a whole. Information in this respect is awaited.

Violations of the ECHR in the Chechen Republic

76. A number of judgments of the Court have highlighted important violations of the Convention by Russian security forces during anti-terrorist operations in Chechnya. In this connection, the Russian authorities informed the Committee of Ministers about the re-opening of proceedings and new investigations under the supervision of the Chief Military Prosecutor or the Prosecutor General, as well as some other procedural steps taken. At the Ministers' Deputies 1020th Human Rights meeting, the Russian authorities provided the Committee with information on the progress of certain domestic investigations required by the judgments of the European Court. They also indicated that these investigations now came under the jurisdiction of the Investigating Committee recently established with the *Prokuratura* of the Russian Federation. On this occasion, the authorities were reminded that to comply with the requirements of the Convention, such investigations should be effective and should be conducted with reasonable expedition and adequate public scrutiny ⁷¹.

77. The Russian authorities have also been invited to consider possible measures to comply with their obligation under the Convention to provide all necessary facilities in the establishment of facts to the European Court (Article 38

⁷⁰ See *Khashiyev and Akayeva* (No. 57942/00+), 24.02.2005; *Bazorkina* (No. 69481/01), 27.07.2006; *Isayeva* (No. 57950/00), 24.02.2005; *Isayeva, Yusupova and Bazayeva* (No. 57947/00+), 24.02.2005; *Estamirov and Others* (No. 60272), 12.10.2006. See also, most recently, *Alikhadzhiyeva v. Russia* (No. 68007/01), 05.07.2007, where the Court found the Russian Federation responsible for the "disappearance" of Ruslan Alikhadzhiyev, the former Speaker of the Chechen Parliament.

⁷¹ Decision adopted at the 1020th DH meeting, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1259267&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75

of the Convention) notwithstanding the restrictions in Russian law concerning the disclosure of information from an investigation file.⁷²

78 It has been acknowledged at the outset that these judgments require a complex set of general measures to prevent new similar violations of the Convention. Some amendments of the *legal and regulatory framework* governing the activities of the security forces, which clarify a number of questions raised by the Court's judgment, were adopted in July 2006. However, some issues relating to the use of force, planning of operations and safeguards against disappearances require further clarification, notably through the setting up of detailed regulatory framework governing the action of the security forces in the context of anti-terrorist operations. Certain measures in respect of awareness raising and training have been implemented in the wake of the Court's judgments. However, more information and confirmation, e.g. on the dissemination of the judgments to courts with an explanatory note from the Supreme Court, is awaited. As far as the guarantee to provide effective remedies in cases of abuses is concerned, some important measures have been implemented to provide for the necessary infrastructure. However, it is not yet clear to what extent the current procedures and their implementation conform to the detailed Convention requirements. A number of important questions have been brought up by the Committee of Ministers in this respect.⁷³ As far as redress for victims is concerned, encouraging developments have taken place. Nevertheless, questions on the functioning and interaction of compensation schemes remain open. New provisions appear to totally exclude from compensation individuals taking part in a terrorist act, even where the harm or injury suffered has been unlawfully inflicted.

79. In the meantime, legislative and other changes have taken place in the Russian Federation, in particular in the Chechen Republic. Two major reforms deserve a mention, i.e. the adoption of the new Law on counterterrorism and the setting-up of an Investigating Committee within the General Prosecutor's Office. In order to effectively address these changes and outstanding issues raised in the Committee of Ministers' Memorandum, a Round Table was held in Moscow on 3-4

The See the judgments of the Court in the cases of *Bazorkina* (No. 69481/01), 27.07.2006 and *Imakayeva v. Russia* (No. 7615/02), 09.11.2006, and the Committee of Ministers' Memorandum CM/Inf/DH(2006)32 revised 2, § 15. See also PACE Resolution 1571 (2007) and Recommendation 1809 (2007) on member states' duty to co-operate with the European Court of Human Rights, Doc 11183 and Addendum, 09.02.2007, for which I had the honour to be the Rapporteur of AS/Jur.

^{(&}lt;a href="http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc07/edoc11183.htm">http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc07/edoc11183.htm), especially §§ 54 et seq.

⁷³ CM/Inf/DH(2006)32 revised 2, p. 13.

July 2007, in which a member of the Parliamentary Assembly (Mr Gross), the Commissioner on Human Rights, as well as staff members of the Council of Europe's Secretariat participated, in addition to representatives of the Russian Federal and Chechen authorities. Subsequently, the Russian authorities provided the Committee of Ministers with extensive information on the issues raised in the Memorandum CM/Inf/DH(2006)32 revised 2, in particular on regulatory measures implementing the new legal framework mentioned above. This information is currently being assessed by the Secretariat and will be reflected in the new version of the Memorandum to be issued for the 1035th Human Rights meeting (September 2008).

<u>Ilaşcu and others v. Moldova and the Russian Federation (judgment of 8 July</u> $2004)^{74}$

80. The two last applicants who were detained illegally and arbitrary, Mr Ivanţoc and Mr Popa (initially Petrov-Popa), were finally released on 2 and 4 June 2007. The Russian authorities, while facilitating contacts between various officials of the Russian Federation, Moldova and the "Moldavian Republic of Transdniestria", consistently adhered to their initial position. From the beginning, the Russian Federation considered the judgment to be biased and political. Furthermore, the Russian authorities claimed that Russia had done everything it could by the payment of just satisfaction because it had no legal means to facilitate the release of the applicants.

81. The Committee of Ministers adopted a fifth Interim Resolution on 12 July 2007,⁷⁵ renewing its profound regret that despite the earlier interim resolutions and the support of the European Union and numerous states, the authorities of the Russian Federation have not actively pursued all effective avenues to comply with the Court's judgment. In the light of the applicants' prolonged detention after the Court's judgment, the Committee also underlined the obligation incumbent on respondent states, under Article 46, §1, to erase, as far as possible, the consequences of the violations at issue. It also noted, in this respect, that Mr Ivanţoc and Mr Popa had lodged a new application with the Court against Moldova and the Russian Federation (No. 23687/05) regarding their prolonged arbitrary detention beyond the Court's judgment of 8 July 2004. Thus, the Committee of

 $\frac{http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2007)106\&Language=lanEnglish\&Ver=original\&BackColorInternet=9999CC\&BackColorIntranet=FFBB55\&BackColorLogged=FFAC75.$

227

⁷⁴ See also point 5, under Moldova.

⁷⁵ CM/ResDH(2007)106,

Ministers decided to suspend its examination of this case until after the Court's final determination of the new application.

9. Turkey

Cyprus v. Turkey (judgment of 10 May 2001)

- 82. In August 2004, the Committee on Missing Persons in Cyprus (CMP) was reactivated. An exhumation and identification programme was launched on 21 August 2006. Since then the remains of at least 352 missing persons from both sides have been exhumed and analysed in the anthropological laboratory. DNA analyses are being carried out by a bi-communal team of the Cyprus Institute of Neurology and Genetics. At 1 November 2007, the remains of 260 persons has been analysed and 57 of them returned to their relatives. The first funerals took place in July 2007. Despite this positive development, it should be noted that the CMP's task is limited. It will draw up a comprehensive list of missing persons, find out if they are alive or dead and, if necessary, determine the approximate date of death. It must be recalled that, in addition to this, an *effective investigation into the causes and the circumstances* of the disappearances is imperative.
- 83. As regards the property rights of the displaced persons, the effectiveness of the new compensation and restitution mechanism set up in the north of Cyprus has still to be evaluated. Indeed, although the European Court found in its judgment on the application of Article 41 in the case of *Xenides-Arestis* of 7 December 2006, that this mechanism "in principle, has taken care of the requirements of the decision of the Court on admissibility of 14 March 2005 and the judgment on the merits of 22 December 2005", it also pointed out that "the parties failed to reach an agreement on the issue of just satisfaction where ... it would have been possible for the Court to address all the relevant issues of the effectiveness of this remedy in detail".
- 84. Furthermore, it appears that restrictions still subsist on the property rights of Greek Cypriots living in the northern part of Cyprus who decide to leave that territory definitively, as well as on the inheritance rights of persons living in the south in respect of property in the north of deceased Greek Cypriots. Several issues relating to the regulation of these rights and available remedies in this regard still need to be clarified.

Loizidou v. Turkey (judgment 18 December 1996)

228

85. More than ten years after the judgment, the consequences of the continuing violation of the applicants' property rights are still not remedied.

Cases concerning action of members of security forces in Turkey

- 86. These cases concern violations of various Articles of the ECHR in respect of unjustified destruction of property, disappearances, torture and ill-treatment by the police and killings committed by members of the security forces. The violations found had their cause in a number of structural problems. A central issue highlighted by these cases was the *lack of an effective investigation* that could have led to administrative, civil and criminal liability for such abuses.
- 87. Since 1996, Turkey has adopted a large number of general measures with a view to complying with these judgments, including comprehensive changes in the Constitution, legislation, regulations and practice. In an earlier Interim Resolution (DH(99)434 and ResDH(2002)98), the Committee of Ministers welcomed these measures and formulated the following main requests:
- improvement of the legal framework concerning police custody;
- establishment of a system of effective accountability of members of security forces who committed abuses;
- the training of judges and prosecutors;
- instituting the possibility to obtain better reparation for the victims of human rights violations.
- 88. After a third Interim Resolution of 7 June 2005 (ResDH(2005)43), the Committee of Ministers, at its 966th and 982nd meetings (June and December 2006), examined the measures taken by Turkey as well as the outstanding issues (see CM/Inf/DH(2006)24 for further information). At its 1007th meeting, the Committee of Ministers decided to examine these cases at its 1028th meeting in June 2008, in the light of a draft interim resolution taking stock of the measures taken so far with a view to possible closure of some of the issues raised in Interim Resolution ResDH(2005)43 and other outstanding issues (see also the memorandum prepared by the Secretariat CM/Inf/DH(2006)24 revised 2).

Cases concerning freedom of expression

89. This group of cases concerns violations of the right to freedom of expression (Article 10, ECHR), called the *Inçal group* by the Committee of Ministers following the *Inçal* judgment of 9 June 1998. The group includes several other judgments which were adopted even before 2000. All these cases relate to

unjustified interferences with the applicants' freedom of expression, in particular on account of their conviction by state security courts following the publication of articles and books or the preparation of messages addressed to a public audience.

- 90. The Turkish authorities have taken some measures to erase the applicants' convictions and their consequences. Moreover, re-opening of domestic proceedings is possible in those cases which had already been decided by the Court before 4 February 2003 and those cases which were brought before the Court after that date. Thus, re-opening is not possible in cases pending before the Court on 4 February 2003 and in cases that have been settled by means of a friendly settlement.
- 91. A number of constitutional amendments were adopted on 3 October 2001. They relate *inter alia* to the provisions on freedom of expression and information and are directly applicable. In addition, on 7 April 2004, an amendment to Article 90 of the Constitution was adopted, declaring that international human rights conventions would prevail over conflicting domestic law. This new provision should help the direct application of both the Convention and the Court's case-law by Turkish courts. As far as other legislative measures are concerned, the situation is not very clear. A number of laws were adopted in 2002 and 2003 which were aimed at improving the situation in respect of freedom of expression. However, they did not solve all the problems referenced by the Court.
- 92. Following new legislative changes to the Criminal Code in 2005 and the anti-terrorism law in 2006, the Turkish authorities submitted some new examples of judicial decisions from the public prosecutors of Ankara and Istanbul not to prosecute persons accused under various provisions of Turkish law. These decisions sometimes referred to the Convention. The reasons given by public prosecutors for dropping charges in these cases were that the acts in question did not constitute a crime under the domestic law and were within the permissible limits of freedom of expression under Article 10 of the Convention.
- 93. In October 2007, the Committee decided to examine these cases at its 1028th Human Rights meeting (3-5 June 2008) in the light of a draft interim resolution, if necessary taking stock of measures taken so far (see also the memorandum prepared by the Secretariat CM/Inf/DH(2007)20 revised).

Hulki Güneş v. Turkey (judgment of 19 June 2003)

94. Since February 2003, Turkish law allows the reopening of domestic proceedings following a violation found by the European Court. However, the provisions of the Code of Criminal Procedure do not enable the criminal

proceedings to be reopened in cases which were pending before the European Court as of 4 February 2003. This situation poses a serious problem for the execution of the Court's judgment in the *Hulki Güneş* case where the applicant did not have a fair trial. Despite the Committee's repeated calls on the Turkish authorities (two letters from the Chair of the Committee of Ministers and three Interim Resolutions ResDH(2005)113, CM/ResDH(2007)26 and CM/ResDH(2007)150), no measures have been taken so far to redress the situation of the applicant, who is still serving his life sentence.

Ülke v. Turkey (judgment of 24 January 2006)

- 95. This case concerns the degrading treatment of the applicant as a result of his repeated convictions and imprisonment for having refused to perform military service (violation of Article 3, ECHR). The applicant had refused to do his military service referring to his firm pacifist convictions and had burned his call-up papers in public. In January 1997, the applicant was sentenced to six months' imprisonment and a fine. Throughout the following two years he was convicted on eight occasions of "persistent disobedience" on account of his refusal to wear military uniform. He was also convicted of desertion twice. In sum, the applicant served nearly two years of imprisonment.
- 96. In its judgment, the Court pointed out that the legal framework in Turkey was not sufficient to provide an appropriate means of dealing with situations arising from the refusal to perform military service on account of one's beliefs. The Court concluded that the numerous prosecutions brought against the applicant and the possibility that he would be liable to prosecution for the rest of his life amounted almost to "civil death" which was incompatible with the punishment regime of a democratic society.
- 97. The applicant is currently in hiding. As long as he persists in refusing to perform military service he has to live with the risk of being sent to prison. After a clear decision of the Ministers' Deputies in February 2007, the Turkish authorities finally prepared a draft law aiming at the prevention of new similar violations of the Convention. Thus, the Ministers' Deputies invited the Turkish authorities to submit a copy of the draft law and to take the necessary steps to ensure its rapid adoption by Parliament. Despite the Government's undertaking concerning the draft law (which was also designed to redress the violation found with respect to the applicant), the applicant was summoned to appear in July 2007 to present himself in order to serve his outstanding sentence resulting from a previous conviction. Given the urgency of the matter, the Committee decided to adopt an Interim Resolution CM/ResDH(2007)109 urging the Turkish authorities to take,

without further delay, all necessary measures to put an end to the violation of the applicant's rights under the Convention and to rapidly adopt the legislative reform necessary to prevent similar violations of the Convention. No information has been provided so far in this respect. In its Interim Resolution CM/ResDH(2007)109, the Committee decided to examine the implementation of this judgment at each human rights meeting until the necessary urgent measures are adopted.

10. Ukraine

Chronic non-enforcement of domestic judicial decisions delivered against the state

- 98. 238 cases against Ukraine concerning the failure or substantial delay by the administration or state companies in abiding by final domestic judgments reveal an important structural problem. In all these cases the Strasbourg Court found a violation of Article 6 § 1 of the Convention. In several cases there was also a violation of the applicants' right to the peaceful enjoyment of their possessions (Article 1 of Protocol No. 1) and/or violations of the right to an effective remedy (Article 13, ECHR).
- 99. The Court has highlighted the failure to ensure the payment by state-owned companies of applicants' salary arrears, disability benefits or work-related benefits and of default interest for delay in payment, as well as the failure to ensure the payment by the State Treasury of applicants' compensation ordered by domestic courts. Different reasons for the lack of enforcement of domestic judgments can be identified. Generally speaking, there is a lack of appropriate enforcement procedures. Other more specific shortcomings relate to the lack of funds in the debtors' accounts, the impossibility of seizing any property of the state or of bankrupt companies owned by the state according to the 2001 Moratorium on the forced sale of property and the impossibility of seizing any property located in the Chernobyl area without the special authorisation of the state.
- 100. The Council of Europe's Department for the Execution of the Judgments of the European Court prepared a memorandum on general measures in this matter, dated 13 June 2007. The memorandum points at several outstanding problems and focuses on a number of avenues that appear to be of particular interest in the ongoing search for a comprehensive resolution of the problem. It stresses particularly the improvement of the regulatory framework of budgetary procedures

_

⁷⁶ CM/Inf/DH(2007)30, available at http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1150185&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.

and practical implementation of budget decisions, the safeguarding of effective compensation for delay, the improvement of domestic remedies, the setting up of effective liability of civil servants and other actors for non-enforcement and the removing of obstacles for compulsory execution against state assets.

101. In 2006, the President of Ukraine approved a number of policy papers with a view to eliminating the problems revealed by the Court's judgments. Various legislative changes are underway, but there is hardly any information on the implementation process. The draft Law on pre-trial and trial proceedings as well as enforcement of court decisions within reasonable time was returned by the Government to the Ministry of Justice for further amendment. The modified law envisages amendments to the Code of Administrative Procedure and the Law on the status of judges and introduces a new remedy for claims about violations of the right to particular proceedings within reasonable time. The draft law was submitted to the Parliament on 7 June 2007. Due to the parliamentary elections, the draft law was sent back to the drafters to be re-submitted to the new Parliament according to the established procedure.

102. In its recent Interim Resolution adopted at the 1020th Human Rights meeting⁷⁷, the Committee of Ministers noted with satisfaction a number of initiatives taken by the Ukrainian authorities, both in the form of draft laws and concrete action in certain problematic sectors, in order to find a solution to the important structural problem of non-execution of domestic judicial decisions by the State. The Committee, however, expressed particular concern that little progress had been made so far in resolving this structural problem. In particular, the Committee called upon the Ukrainian authorities to set up an effective national policy, co-ordinated at the highest governmental level, to tackle it. In this context, the Ukrainian authorities were urged to adopt the announced draft laws, to improve budgetary planning and to ensure the effectiveness of the execution procedure in cases against the state.

<u>Violations of the requirement of legal certainty by extensive quashing of binding judicial decisions through the nadzor procedure</u>

103. The supervisory-review procedure was abolished in June 2001. The European Court has already found that the review of final judgments through the new cassation procedure did not undermine the principle of legal certainty, both in civil and commercial proceedings, as well as in criminal ones. In doing so, the

⁷⁷https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1259451&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75</sup>

Strasbourg Court found that this procedure was similar to that existing in other member states, that it was available to each party in a civil case and did not depend on the discretionary power of a state authority. The Court also pointed out that the judgments could not be challenged in cassation indefinitely, but only within a specific period of time prescribed by law. Consequently, the Committee of Ministers is currently envisaging the closure of this particular aspect of the Sovtransavto case.

The second important problem, raised in particular in the Sovtransavto and Salov judgments, is the independency of the judiciary in Ukraine. To enhance judicial independence in various aspects, draft amendments to the Law on the status of judges and a draft Law on the judiciary were approved by Parliament at its first reading on 3 April 2007. On 20 March 2007, the Venice Commission issued Opinion No. 401/2006 on these draft laws (www.venice.coe.int/site/dynamics/N Opinion ef.asp?L=E&OID=401). This Opinion states that the fundamental provisions of both drafts are in line with European standards and that they are a clear improvement compared with both the present situation and previous drafts. Following the recommendation of the Venice Commission, the Parliament merged these two draft laws into one. The Parliament is expected to rapidly adopt this draft law in a second reading.

Ill-treatment in police custody

There is hardly any information available in this respect at this stage. The implementation of the *Afanasyev* judgment⁷⁸ needs to be followed closely.

11. United Kingdom

McKerr v. United Kingdom (4 May 2001) and five similar cases⁷⁹

As indicated in the first annual report of the Committee of Ministers on its 106 supervision of the execution of judgments of the European Court, the state of execution of these cases can be summarised as follows: as regards the individual measures, the Committee of Ministers' consistent position is that the respondent state has an obligation under the ECHR to conduct an investigation that is effective "in the sense that it is capable of leading to a determination of whether the force used in such cases was or was not justified in the circumstances and to the

⁷⁸ Afanasyev v. Ukraine (No. 38722/02), 05.04.2005.

⁷⁹ Jordan (No. 24746/94), Kelly and others (No. 30054/96), Shanaghan (No. 37715/97), McShane (No. 43290/98) and Finucane (No. 29178/95).

identification and punishment of those responsible", and that there is a continuing obligation to conduct effective investigations inasmuch as procedural violations of Article 2 were found by the Court in these cases (see *inter alia* the first Interim Resolution (2005)20 in these cases, and the most recent Resolution (2007)73). The Committee of Ministers, in its most recent resolution, regretted that in this field, as opposed to that of general measures, progress had been limited and that in none of the cases had an effective investigation been completed; it urged the authorities to take all necessary investigative steps in these cases in order to achieve concrete and visible progress without further delay. The United Kingdom authorities have indicated that investigations into the deaths at issue are ongoing, other than in the case of *Finucane*, in which the United Kingdom considers that the investigation has been concluded. Assessment of this position is presently under way by the Committee of Ministers.

- 107. As regards general measures, information submitted to date by the United Kingdom authorities and other interested parties concerning the measures adopted and outstanding questions appear in Interim Resolution (2005)20, in document CM/Inf/DH(2006)4 revised 2 and, most recently in Interim Resolution (2007)73.
- 108. In particular, reforms adopted have allowed the Committee of Ministers to close its examination of a number of issues, namely:
- the role of the inquest procedure in securing a prosecution for any criminal offence.
- the scope of examination of inquests,
- the possibility of compelling witnesses to testify at inquests,
- the disclosure of witness statements prior to the appearance of a witness at the inquest.
- the legal aid for the representation of the victim's family,
- the efficiency of inquests,
- the failure of the public prosecutor to give reasons for non-prosecution,
- the use of public interest immunity certificates and
- the application of the package of measures to the armed forces.
- 109. Outstanding general measures relate to the defects in the police investigation; the steps taken to ensure that inquest proceedings are commenced promptly and pursued with reasonable expedition and the independence of police investigators.

- According to information available in the 'thematic overview' of the Committee of Ministers' first annual report on its supervision of the execution of Strasbourg Court's judgments, legislation on corporal punishment of children was amended as follows: in Scotland (Criminal Justice [Scotland] Act 2003, entered into force on 27 October 2003), in England and Wales (Children Act 2004, entered into force on 15 January 2005) and in Northern Ireland (The Law Reform (Miscellaneous Provisions)(Northern Ireland) Order 2006, entered into force on 20 September 2006). These texts limit the defence of reasonable punishment in England, Wales and Northern Ireland to cases where the charge is one of common assault (thus excluding from the defence wounding, occasioning of actual bodily harm, grievous bodily harm or cruelty) and limit the defence to a charge of assault in Scotland to certain limited circumstances (circumscribed by reference specifically to the factors the ECtHR considered in this case). The government provided information on case-law arising under the new provisions, which is currently under assessment. The compatibility with the ECHR of the new provisions has been challenged in judicial review proceedings in Northern Ireland and a judgment was handed down on 21 December 2007, ruling in favour of the respondent government ministers. An appeal against the judgment is still pending and the Committee of Ministers is awaiting its outcome.
- 111. Details have been received of new charging standards in England and Wales, guidance for prosecutors in Northern Ireland which take into account the vulnerability of children as victims, and a Crown Office Circular to Prosecutors in Scotland explaining the new legal provisions. The government has underlined that already following the entry into force in 2000 of the Human Rights Act 1998 (HRA), domestic courts or tribunals must take into account any judgment of the ECtHR, notably as far as the criteria developed by the ECtHR in the $A.\ case$ were concerned; see the Court of Appeal judgment of $R.\ v.\ H$ [2001]. Information has been provided on a number of general awareness-raising measures aiming at creating a positive attitude to parenting among parents and practitioners working with children. Further information has been received on research carried out by the Crown Prosecution Service on case-law in England and Wales where the defence of reasonable punishment has been used, as well as on a review carried out by the Government on the practical consequences of the new legislation in England and Wales.
- 112. The Committee of Ministers is still debating whether the measures enacted satisfy the requirements of the ECHR and, in particular, whether the measures

taken so far ensure sufficiently the effective deterrence required by the ECHR in view of the vulnerability of children.

Keenan v. United Kingdom (judgment of 3 April 2001)

113. More than six years after this important judgment by the Court finding violations of Articles 3 and 13 of the Convention, the Committee of Ministers has still not adopted a resolution on this matter. In the view of the United Kingdom authorities, a revision of the Segregation Policy (Prison Service Order 1700) and a revision of the Prison Rules by Statutory Instrument 2005 No. 3437 have solved the problem in respect of Article 3 of the Convention. Some improvements also have been achieved in relation to the guarantee of effective remedies. Recently, the authorities provided further information in this respect and the Secretariat is currently assessing it in the view of a possible closure of this case.

IV. Conclusions

- 114. The overview of the situation in 14 Contracting States Parties to the ECHR indicates that problems have been solved in a number of cases, but that outstanding problems in certain instances serious problems remain in 11 States Parties. Hence the need for us, the Assembly, to see how best we can contribute to the speedy and effective implementation of the Court's judgments. Indeed, the Assembly must, in my view, give top priority to the examination of cases which concern major structural problems and where delays have now become totally unacceptable. From the above overview, it appears that such problems are most pressing in at least four of the eleven states, namely Italy, the Russian Federation, Turkey and the Ukraine.
- 115. However, before I ask the Committee its authorisation to visit these (and perhaps other) countries, I propose that the national PACE delegations of all eleven states concerned are first given an opportunity to provide comments on the information provided in this memorandum. This they could transmit to the Secretariat by 5 September 2008. Upon the receipt of the replies, and depending on the information provided therein I, as Rapporteur, will then make specific proposals to the Committee to determine how best to proceed. I will then also be in a better position to assess whether, and if so with respect to which states, *in situ* visits should be envisaged. I also intend to seek meetings and discuss my mandate with the Heads of the National Delegations and the Permanent Representatives to the Council of Europe of the eleven member states. These meetings may be held in Strasbourg and or Paris during part-sessions and/ or Committee meetings.

116. My predecessor, Erik Jurgens, rightly emphasised the privileged relations which we parliamentarians have in our dual capacity as members of the Assembly and national legislators, and the fact we can often facilitate the implementation of judgments of the Strasbourg Court. I fully endorse what Erik Jurgens wrote back in June 2005:

"the Assembly should continue, and indeed have a more prominent role, in promoting compliance with the Court's judgments. By helping to ensure that member states rapidly comply with judgments, it provides tangible assistance to victims of human rights violations. It also helps the Committee of Ministers to discharge more speedily and effectively its responsibilities in this respect ... rapid compliance with judgments, especially those requiring legislative action, to which the Assembly is best placed to contribute, helps the Strasbourg Court cope with the avalanche of applications by attacking the root causes for repetitive applications".⁸⁰

That said, we now need to move ahead and consolidate what has been achieved. In particular, we must establish better and closer working relations with the Committee of Ministers. Here, I have in mind the need to put into effect, for example, what was decided three years ago by the Committee of Ministers in its Declaration "on sustained action to ensure the effectiveness of the implementation of the ECHR at national and European levels". In this Declaration, the Ministers instructed their Deputies to initiate annual tripartite meetings between the Committee of Ministers, the Parliamentary Assembly and the Commissioner for Human Rights in order to promote stronger interaction between these bodies with

_

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc02/EDOC9311.htm

⁸⁰ Document AS/Jur (2005) 35, "Implementation of judgments of the European Court of Human Rights – Introductory memorandum, § 6. See also analysis by P. Leach "The effectiveness of the Committee of Ministers in supervising the enforcement of judgments of the European Court of Human Rights" in Public Law (2006), pp. 443-456, at pp. 449-451.

⁸¹ Declaration adopted by the Committee of Ministers on 19.05.2006. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1008811&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75. See also, in this connection, the idea – mooted by the Ministers' Deputies back in 2002 – to establish "an ongoing dialogue" between the Committee's Rapporteur Group on Human Rights (GR-H) and the Assembly's Committee on Legal Affairs and Human Rights - see Committee of Ministers reply to Assembly Recommendation 1477 (2000), final paragraph, PACE Doc 9311, 14.01.2002

regard to the execution of Strasbourg Court judgments. I intend to request a joint meeting with the Chairperson-in-office of the Committee of Ministers and the Commissioner for Human Rights, and, every six months, to have an exchange of views with them on the most effective means to promote compliance with the Court's judgments.

4. Documentazione nazionale

4.1. Legge 24 marzo 2001, n. 89

"Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001

Capo I

DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO CIVILE

Art. 1. (Pronuncia in camera di consiglio)

1. L'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). – La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

- 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
- 2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;
- 3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;
 - 4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;
 - 5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.

La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.

Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che

hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma».

Capo II

EQUA RIPARAZIONE

Art. 2. (Diritto all'equa riparazione)

- 1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.
- 2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
- 3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:
- *a)* rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
- b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

Art. 3 (Procedimento)

- 1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.
- 2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

- 3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.
- 4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
- 5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.
- 6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.
- 7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1º gennaio 2002.

Art. 4. (Termine e condizioni di proponibilità)

1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

Art. 5 (Comunicazioni)

1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

Art. 6. (Norma transitoria)

- 1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.
- 2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7. (Disposizioni finanziarie)

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.2. Legge 9 gennaio 2006, n. 12

''Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo''

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2006

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;».

4.3. Legge 25 febbraio 2008, n. 34

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007)"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 2008 - Suppl. Ordinario n. 54

(...)

ART. 6.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

- 1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente

"4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie potrà valersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri";

- b) all'articolo 8, comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: "Il disegno di legge di cui al comma 4 deve contenere una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre, in cui il Governo:";
 - c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"ART. 11-bis. - (Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo). - 1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi,

adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo e' autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le procedure ivi previste";

d) all'articolo 15-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Quando uno degli atti della Comunità europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti";

e) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"ART. 16-bis. - (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario). - 1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

- 2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della presente legge.
- 3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricola di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

- 4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
- 5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
- 6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:
 - a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
- b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
- c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
- 7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.
- 8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei

termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

- 9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
- 10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze. 11. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma".
- 2. I commi da 1213 a 1223 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

4.4. Lettera del Presidente della Camera dei deputati ai Presidenti delle Commissioni permanenti del 28 maggio 2008



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Onorevole Presidente,

desidero sottoporre alla Sua cortese attenzione ed a quella della Commissione da Lei presieduta la questione dello stato di attuazione, da parte dell'Italia, delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e, più in generale, il tema della conformità del nostro ordinamento alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Ricordo, in proposito, che il sistema giuridico istituito dalla predetta Convenzione si basa sul principio di sussidiarietà per quanto concerne il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, la cui tutela deve essere pertanto assicurata, in primo luogo, dagli ordinamenti degli Stati sottoscrittori della Convenzione medesima. L'adeguamento di tali ordinamenti alle norme della CEDU rappresenta quindi un obiettivo che, se pure riguarda in via immediata gli esecutivi degli Stati membri, non può tuttavia non coinvolgere, per quanto di loro competenza, i Parlamenti nazionali.

Coerentemente con queste premesse, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha in più occasioni invitato i Parlamenti degli Stati membri ad instaurare meccanismi e procedure idonei a garantire un effettivo controllo parlamentare sull'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Possono essere in tal senso menzionate, da ultimo, le risoluzioni 1516 e 1548, approvate rispettivamente il 2 ottobre 2006 ed il 18 aprile 2007, le quali sottolineano entrambe le carenze strutturali che continuano a dare luogo, con riferimento ad alcuni settori del nostro ordinamento giuridico, a ripetute violazioni della Convenzione.

./.

Agli onorevoli Presidenti delle Commissioni permanenti



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Proprio in virtù dell'esistenza di tali lacune strutturali la Corte europea non si è limitata a sua volta a disporre - nelle sentenze di condanna emesse nei confronti dello Stato italiano - obblighi di riparazione in favore dei ricorrenti, ma ha richiesto altresì l'adozione di misure di carattere generale. Queste statuizioni chiamano in causa, evidentemente, la responsabilità di tutte le istituzioni nazionali coinvolte nei processi di produzione normativa, come non ha mancato di sottolineare, in termini quanto mai espliciti, la Corte costituzionale nella sentenza n. 349 del 2007.

Si colloca esattamente in questa ottica la legge 9 gennaio 2006, n. 12 – non a caso positivamente valutata da parte degli organi del Consiglio d'Europa – la quale prevede l'obbligo per il Governo di comunicare alle Camere le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dell'Italia e di presentare annualmente alle Camere stesse una relazione sullo stato di esecuzione di tali pronunce.

Ai fini dell'attuazione di tale legge, ritengo necessario ribadire gli indirizzi già dettati dalla Presidenza della Camera con analoghe lettere del 30 novembre 2005 e del 30 giugno 2006, annunciando che sarà applicato in via analogica alle sentenze della Corte europea comunicate dal Governo il medesimo regime procedurale previsto dall'articolo 127-bis del Regolamento per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le pronunce della Corte di Strasburgo saranno quindi trasmesse ed assegnate alle Commissioni competenti per materia, nonché, in via generale, alla Commissione affari esteri e comunitari.

Le Commissioni – alle quali vengono inoltre assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, le risoluzioni e le raccomandazioni approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa concernenti l'esecuzione, da parte dell'Italia, delle sentenze della Corte europea – saranno così poste nelle condizioni di disporre in proposito dei necessari elementi conoscitivi e di attivare, ove lo ritengano necessario, gli opportuni strumenti procedurali, a cominciare da quelli previsti dal comma 2 dello stesso articolo 125.

./.



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

In vista delle iniziative che le Commissioni considerino utili per l'attuazione delle sentenze della Corte europea, segnalo inoltre l'opportunità di promuovere, specie con riferimento alle questioni di maggiore rilievo, appositi incontri con la Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Anche a tal proposito riprendendo le indicazioni contenute nelle citate lettere del 30 novembre 2005 e del 30 giugno 2006, sottolineo inoltre la necessità di assicurare la coerenza della legislazione *in fieri* con gli obblighi assunti dall'Italia mediante l'adesione alla CEDU. A questo fine, rinnovo la raccomandazione di valutare la compatibilità dei progetti di legge in esame con il diritto della Convenzione, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Anche alla luce del valore attribuito dalla Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, al rispetto dei vincoli derivanti dalla CEDU, ritengo infatti che la compatibilità con quest'ultima debba a pieno titolo costituire criterio di riferimento nell'ambito dell'istruttoria legislativa.

Con i migliori saluti.



INDICE ALFABETICO DELLE SENTENZE

Abate85	Faella86
Ambrosino 85	Flaviano Parrella84
Angelo Maria Rubortone 86	Fontana 86
Anna Assunta La Frazia 86	Fuggi 84
Avecone 84	
	Gardisan 85
Bagarella 57	Gianazza 110
Barbato 84	Gigli Costruzioni s.r.l 106
Belperio 85	Giovanni Avecone 85
Boiano 85	Giovanni Iannotta86
Bonasia e Pozzi 84	Giovanni Valentino85
Bortesi e altri 106	Guidi 62
Buffolino 86	Guiso-Gallisay 109
Caglioni 83	<i>Iacopino84</i>
Capone n. 2 109	-
Cappuccitti 85	Koons 96
Cataudo 84	
Cavallo 60	Laudanna 85
Ciccolella 81	Lepore 82
Cignoli e altri107	Luciana Forgione84
Citarella 81	Q
Clemeno e altri 98	Maio 83
Conceria Madera s.r.l 83	Maria Pia Marchi 108
	Maria Romano 85
D'Alessio 85	Marturana 65
D'Iglio 85	Matteoni 107
De Guglielmo 84	<i>Mazzon82</i>
<i>De Maria84</i>	Morea110
<i>De Pace</i>	Morone 86
<i>De Pascale</i> 109	
Di Brita 85	Nervegna85
Di Giacomo 58	~
<i>Di Micco</i> 85	Pannella84
Di Vico 86	Parente 84
	Perre e altri 71

Perrella 1	110	Sanzari e Salvatore	84
Pia Gloria Serrilli e altri 1	109	Sarnelli	107
Pisacane e altri106	Scoppola	67	
	Serino	83	
Raffaele e Mario Miele	<i>84</i>	Serrilli	109
Reale	<i>84</i>	Silvio Maugeri	83
<i>Riolo</i>	94	_	
<i>Rizzotto</i>	<i>70</i>	Vallone	85
Rocco Di Maria	<i>86</i>	Velocci	105
Rosa Izzo 84	Villanacci	84	
	Viola e altri	<i>79</i>	
Caadi	72		